Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale

in Amministrazione, finanza e controllo

Tesi di Laurea

LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA PER LE SOCIETÀ DI PERSONE E DI CAPITALI

Relatore
Ch. Prof.ssa Avi Maria Silvia

Laureando
Marcon Giacomo
Matricola 850017

Anno Accademico
2024 / 2025

INDICE

INTRODUZIONE pag. 3

CAPITOLO 1. ASPETTI ECONOMICI

1.1 La liquidazione: considerazioni introduttive pag. 5

1.2 Il sistema aziendale e la crisi d'impresa pag. 9

1.3 L'istituto della liquidazione dal codice del commercio alla riforma del 2003 24

CAPITOLO 2. LA LIQUIDAZIONE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

2.1 Le cause di scioglimento pag. 28

2.2 Lo scioglimento: aspetti operativi e pubblicitari per la società pag. 34

2.3 Gli effetti dello scioglimento sugli organi societari ed i terzi pag. 36

2.4 I liquidatori e la "fase liquidatoria" pag. 40

2.5 Cancellazione della società e revoca dello stato di liquidazione pag. 47

CAPITOLO 3. LA LIQUIDAZIONE PER LE SOCIETÀ DI PERSONE

3.1 Le cause di scioglimento pag. 51

3.2 Lo scioglimento: aspetti operativi e pubblicitari per la società pag. 56

3.3 I liquidatori e la "fase liquidatoria" pag. 61

3.4 L'estinzione della società pag. 66

CAPITOLO 4. ASPETTI CONTABILI

4.1 Introduzione pag. 70

4.2 La situazione dei conti e il rendiconto della gestione pag. 75

4.3 Il bilancio iniziale di liquidazione pag. 78

4.4 I bilanci annuali intermedi di liquidazione pag. 84

4.5 Il bilancio finale di liquidazione e piano di riparto pag. 88

4.6 Effetti contabili in caso di revoca della liquidazione pag. 90

CAPITOLO 5. ASPETTI FISCALI

5.1 Introduzione pag. 92

5.2 Le imposte dirette pag. 93

5.3 Le imposte indirette pag. 99

5.4 Responsabilità fiscale di liquidatori, soci e amministratori pag. 105

5.5 Le comunicazioni agli enti pag. 112

CONCLUSIONI pag. 116

BIBLIOGRAFIA pag. 118

INTRODUZIONE

Durante gli studi universitari ho coltivato un particolare interesse per le materie riguardanti la contabilità, il diritto commerciale e tributario. Da questo desiderio, ho deciso di scrivere una tesi riguardante un aspetto aziendale che non avevo approfondito durante il percorso di laurea magistrale, ossia un'operazione straordinaria d'impresa: la liquidazione volontaria. La scelta di scrivere una tesi su un'operazione straordinaria nasce dal fatto che integra più discipline: il diritto commerciale, la contabilità e il diritto tributario.

L'obiettivo di questa tesi è di fornire una guida sintetica che illustri gli orientamenti normativi che regolamentano questa procedura straordinaria d'impresa. La liquidazione volontaria è un'operazione straordinaria importante, in quanto determina l'estinzione definitiva della società. La liquidazione volontaria per le società di persone e di capitali si sostanzia in una serie di operazioni che devono essere ordinatamente eseguite, al fine di ultimare la procedura correttamente. Queste fasi possono essere sinteticamente strutturate come segue: i soci o altri soggetti decidono di terminare la società, si procede alla vendita dell'attivo societario e all'estinzione dei debiti sociali residui, l'eventuale attivo residuo viene distribuito ai soci e infine si procede all'estinzione della società.

Il primo capitolo, dopo aver definito brevemente le caratteristiche essenziali della liquidazione, analizza i presupposti economico-aziendali che la giustificano. Nella seconda parte viene descritto il funzionamento di un'azienda, attraverso l'analisi e la descrizione del sistema aziendale e dei principali fattori che lo compongono. Dopo aver descritto il sistema aziendale vengono esaminate le principali cause che portano alla crisi aziendale e a una irreversibile ripresa. Nell'ultima parte viene analizzata la storia dal punto di vista normativo della liquidazione, partendo dal codice del commercio fino alla riforma del 2003 delle società.

Nel secondo capitolo è analizzato il processo normativo che porta alla liquidazione volontaria per le società di capitali; sono descritte le principali fasi che regolano la liquidazione, ovvero le cause di scioglimento, gli aspetti operativi e procedurali conseguenti alle cause di scioglimento, la nomina dei liquidatori, la gestione della fase liquidatoria, il pagamento dei debiti sociali e l'eventuale attivo

residuo e infine la cancellazione della società. Sono inoltre presentati i principali diritti e obblighi che sorgono per i soci, gli amministratori, i liquidatori, il collegio sindacale, e i creditori sociali.
Nel terzo capitolo è analizzata la procedura di liquidazione volontaria per le società di persone, che è meno strutturata e articolata rispetto a quella prevista per le società di capitali, e in alcuni casi ne conserva dei tratti in comune. Vengono analizzate le due possibili procedure di liquidazione: la prima che è quella prevista dal contratto sociale o tramite accordo tra i soci, la seconda secondo quanto previsto dalla normativa specifica del codice civile. Nell'ultima parte viene approfondita la parte finale della liquidazione, ossia il momento di estinzione della società e gli effetti che ne derivano.
Nella prima parte del quarto capitolo sono descritti i principi contabili che regolano la liquidazione volontaria per le società, e la loro differenza rispetto ai principi contabili ordinari, utilizzati quando l'azienda è nella fase ordinaria. La normativa che regola la redazione dei documenti contabili è contenuta nel Codice Civile e nell'OIC5, il documento di riferimento che ne regolamenta dettagliatamente gli aspetti procedurali e interpretativi. Nella seconda parte sono descritti i principali documenti contabili da redigere e i relativi criteri di redazione. Tali documenti sono la situazione dei conti alla data di effettivo scioglimento dell'impresa, il prospetto della situazione contabile, il rendiconto della gestione, il bilancio iniziale di liquidazione, il bilancio intermedio di liquidazione, il bilancio finale di liquidazione, e il piano di riparto.
La prima parte del quinto capitolo esamina le principali differenze dal punto di vista fiscale che la liquidazione volontaria comporta per le imposte dirette e indirette. Con la liquidazione volontaria vi sono delle differenze rispetto alla gestione ordinaria per quanto riguarda il versamento dei tributi, gli eventuali rimborsi d'imposta, i criteri e le modalità di determinazione dell'imponibile e della presentazione delle dichiarazioni relative. Nella seconda parte sono descritte le responsabilità fiscali e processuali che la liquidazione volontaria comporta per i liquidatori, soci e amministratori, sottolineando in particolare il potere di accertamento e riscossione dei tributi da parte dell'Amministrazione finanziaria. Nell'ultima parte, sono riportate le principali comunicazioni da effettuare durante il periodo di liquidazione all'Agenzia delle Entrate e all'ufficio per il registro di imprese della Camera di commercio.

CAPITOLO 1.
ASPETTI ECONOMICI

1.1
La liquidazione: considerazioni introduttive

Tutte le società sono caratterizzate da tre momenti essenziali: la nascita con cui viene costituita l'organizzazione, la vita con lo svolgimento delle varie attività aziendali finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale (questo momento comprende diversi eventi, tra cui investimenti, dis-investimenti, conseguimento di risultati d'esercizio, ecc.), ed infine la morte, che corrisponde con l'estinzione della società[1].

La liquidazione volontaria, considerata dalla teoria aziendale come un'operazione straordinaria d'impresa[2], rappresenta una forma di cessazione aziendale assoluta, mediante la quale una società o un'azienda[3] viene eliminata come unità economica e giuridica[4]. Attraverso questa procedura la

---

1 FRASCARELLI M., La liquidazione delle società: aspetti legali e fiscali, Edizioni FAG Milano, 2006, pag. 11.

2 Le imprese individuali, a differenza delle società, non hanno una procedura normativa civilistica di riferimento: in questo caso si affidano al legislatore fiscale. SORGATO L., Le operazioni straordinarie di riorganizzazione societaria, Pacini Editore, Pisa, 2024, pag. 183.
La liquidazione volontaria "più che un'operazione straordinaria, costituisce [..] una delle fasi della vita dell'impresa e, segnatamente, quella che conduce alla sua definitiva estinzione" CARDELLA P. L., La liquidazione volontaria, in La fiscalità delle operazioni straordinarie, diretto da Della Valle E., Marini G., Miele L., Giappichelli, Torino, 2018, pag. 267.

3 AA. VV., Le Operazioni straordinarie d'impresa: normativa civilistica e rilevazioni contabili secondo i principi OIC e IFRS, diretto da Mancin M., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pag. 349.

4 La liquidazione volontaria può essere definita come un complesso insieme di atti, più o meno numerosi, "con il quale si procede a liberare gli elementi del patrimonio dalla soggezione al precedente vincolo sociale per trasferirli in quanto esista un attivo e previa conversione in denaro o in natura, nel patrimonio di ogni socio." CAIAFA A., Società scioglimento e liquidazione, Cedam, Padova, 1987, pag. 203.

società perde la sua caratteristica di "struttura sistemica"[5], quindi non viene più considerata come un'organizzazione unitaria composta da più componenti elementari che interagiscono tra di loro e con l'esterno, legati da numerosi vincoli e relazioni di complementarietà e interdipendenza. Con la liquidazione volontaria, inoltre, la società perde l'obiettivo e il fine per i quali era stata costituita, e conseguentemente cessa la produzione dei beni o servizi che essa erogava[6]. Le attività che compongono la società vengono liquidate singolarmente e cedute in denaro; una volta convertito tutto il patrimonio in liquidità, si procede al soddisfacimento dei diritti di credito verso i terzi e alla spartizione di un eventuale patrimonio netto residuo tra i soci[7]. Infine, la destinazione di un residuo patrimonio netto tra i soci è subordinata in primo luogo al pagamento dei debiti in capo alla società. La liquidazione non è un evento che si forma improvvisamente, in uno specifico momento e in breve tempo, ma è il risultato di una serie di avvenimenti più o meno lenti che, progressivamente portano l'azienda ad uno stato di crisi e successiva decisione di liquidazione[8].

Le cause di cessazione possono essere divise in due categorie: cause relative all'andamento tecnico-economico del sistema aziendale e cause non relative all'andamento tecnico-economico[9]. Il primo gruppo è a sua volta diviso in due categorie: cause aziendali normali o fisiologiche e cause aziendali anormali o patologiche di cessazione. Le cause aziendali normali sono quelle dovute da una spontanea decisione del soggetto economico di cessare l'attività, ad esempio per decisione di cambiare il proprio investimento o per normale conseguimento del fine che l'azienda si era posta. Le cause fisiologiche sono legate da cause patologiche che non permettono le condizioni di sopravvivenza e svolgimento dell'attività. Il secondo gruppo delle cause diverse dall'economico aziendale comprende circostanze legate a fattori estranee alla gestione aziendale come le situazioni ambientali, legislative e fisiologiche del soggetto economico, come ad esempio l'improvvisa impossibilità del soggetto economico di poter continuare e la mancanza di successori disposti a proseguire l'attività[10].

La liquidazione volontaria si contrappone alla cessione d'azienda, nonché l'operazione straordinaria mediante la quale un soggetto, detto cedente, trasferisce ad un altro soggetto, detto cessionario, la

---

5 AVI M. S., DORIA M., FRANCHIN S., La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Il sole 24 ore, Milano, 2008, pag. 1.

6 Con la liquidazione volontaria il capitale sociale viene liberato dal vincolo di destinazione per il quale era stato istituito nella fase costitutiva dallo statuto e dalle sue successive modifiche. SORGATO L., Le operazioni straordinarie di riorganizzazione societaria, Pacini Editore, Pisa, 2024, pag. 183.
AA. VV., La liquidazione di società, in Operazioni straordinarie: Il manuale completo, diretto da Ghini A., volume 6, Esselibri - Simone, Napoli, 2007, pag. 879.

7 SAVIOLI G., Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, Milano, 2008, pag. 550.

8 "Il soggetto economico, se vuole operare razionalmente, deve pianificare anche la liquidazione, così come pianificava la gestione ordinaria di funzionamento" CARAMIELLO C., L'azienda nella fase terminale, in Collana di studi economico-aziendali, diretto da Riparbelli A., Giannessi E., volume 18, Colombo Cursi, Pisa, 1968, pag.169.

9 AMADUZZI A., L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni, Utet, Torino, 1987, pagg. da 217 a 220.

10 HUDSON J., An Analysis of Company Liquidations, in "Applied Economics", numero 18.2, Londra , 1986, pag. 224.

proprietà dell'azienda (o di un ramo di essa)[11]. In entrambe le operazioni vi è la cessazione del soggetto giuridico, mentre le differenze che le contraddistinguono sono le seguenti[12]:

- la cessione d'azienda è una forma di cessione relativa, in quanto viene estinto solo il soggetto giuridico mentre l'azienda, intesa come organismo economico, continua a operare. La liquidazione volontaria, invece, rappresenta una forma di cessazione assoluta, in quanto vengono estinti sia il soggetto giuridico che i componenti dell'azienda;
- gli accordi per la cessione d'azienda vengono concordati tra il cedente e il cessionario senza la presenza di intermediari, mentre nella liquidazione volontaria la vendita delle attività e l'estinzione delle passività vengono affidate a un terzo soggetto, il liquidatore, che mediante poteri gestori definiti dall'assemblea dei soci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dell'operazione straordinaria.

Tra le due operazioni che comportano lo smobilizzo dei beni della società generalmente viene preferita la cessione, perché nel suo valore economico è compreso l'avviamento, nonché un valore economico che incorpora aspetti intangibili come l'immagine aziendale, la fedeltà dei clienti, le competenze del personale, l'efficienza organizzativa e la presenza sul mercato.

Vi sono però dei casi dove la cessione non viene applicata e di conseguenza viene attuata la liquidazione volontaria[13]. Le cause che portano a ciò possono nella maggioranza dei casi possono essere molteplici: l'impossibilità di trovare persone dotate di capacità imprenditoriali e manageriali che possano continuare la gestione; la mancanza del denaro richiesto per la cessione; l'assenza di disponibilità dei possibili nuovi soci di trasferirsi nel luogo dove opera la società; infine i casi in cui l'azienda è funzionante e ottimamente operativa, ma è legata alle caratteristiche personali, tecniche e gestionali dell'imprenditore o di un altro soggetto.

Un altro caso di possibile liquidazione volontaria, è quello menzionato nel Codice Civile (art. 2484), ossia il conseguimento dell'oggetto sociale o la sua impossibilità nel conseguirlo. Un esempio di ciò è il caso in cui all'azienda sopraggiungono delle revoche amministrative che impediscono lo svolgimento dell'attività in svolgimento. Altrimenti, l'impossibilità di conseguimento si verifica quando viene vietato per legge lo svolgimento dell'attività. In entrambi i casi bisognerà ricorrere alla

---

[11] Con il termine azienda si intende come un complesso di beni organizzati in modo tale da poter svolgere un'attività economica in modo autonomo. AA. VV., Operazioni straordinarie e aggregazioni aziendali: Risconti contabili, civilistici e fiscali, diretto da Mancin M., Giappichelli, Torino, 2016, pag. 234.

[12] AA. VV., Operazioni straordinarie e aggregazioni aziendali: Risconti contabili, civilistici e fiscali, diretto da Mancin M., Giappichelli, Torino, 2016, pagg. da 350 a 352.

[13] AVI M. S., DORIA M., FRANCHIN S., La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Il sole 24 ore, Milano, 2008, pagg. da 6 a 7.

vendita disgiunta dei beni se l'insieme dei prodotti visti come combinazione produttiva unitaria non riesce a trovare una modalità alternativa di utilizzo presso un altro soggetto economico[14].

La legislazione italiana distingue due categorie di liquidazione: la liquidazione volontaria e concorsuale[15]. Nella liquidazione volontaria è il soggetto economico che stabilisce le linee guida della procedura[16], quindi può operare le attività necessarie all'espletamento dell'operazione senza particolari vincoli e autonomamente. Nella liquidazione concorsuale, invece, la procedura è affidata da un'autorità giudiziaria o amministrativa in base alle leggi e alla forma giuridica del soggetto economico. Sebbene entrambe le operazioni abbiano come obiettivo quello di cessare in modo assoluto la società, esse hanno presupposti diversi: la liquidazione volontaria presuppone che le attività convertite in denaro siano sufficienti a estinguere le passività, mentre la liquidazione concorsuale parte dal principio che la società non sia in grado di avere un'adeguata continuità aziendale, sostenibilità economica e che le proprie attività non siano sufficienti a pagare i debiti[17].

Quando un'impresa si trova in uno stato di crisi più o meno rilevante, il fattore temporale può stabilire quale delle due liquidazioni verrà adottata. Se durante un momento di crisi non vengono prese le misure necessarie per sistemare le situazioni di anormalità, la liquidazione volontaria non può più essere applicata, e si dovrà procedere a quella concorsuale[18].

---

[14] Altre cause che possono portale alla cessazione assoluta sono: l'introduzione nel mercato di prodotti evidentemente più avanzati tecnologicamente, che sostituiscono di fatto (rendono obsoleti) quelli prodotti dall'azienda, e la mancanza significativa di materie prime o beni immateriali (ad esempio alcune figure professionali, intese come forza lavoro) necessarie per l'attività produttiva. In questi casi, non sempre l'azienda riesce ad adottare strategie adattive, necessarie al ripristino dell'equilibrio aziendale, MELIS G., Elementi di economia aziendale, Giuffrè Editore, Milano, 2001, pag. 100.

[15] La normativa della liquidazione volontaria è contenuta nel Codice Civile, mentre la liquidazione concorsuale è regolata da leggi speciali. Le più importante sono il codice della crisi (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) e la legge fallimentare (Regio decreto del 16/03/1942 n. 267).

Secondo lo studio condotto dal Balcaen S., Manigart S., Buyze J., Ooghe H., la presenza di molte risorse disponibili riduce il tempo necessario per la società per giungere alla liquidazione volontaria, in quanto i proprietari desiderano terminare la procedura di liquidazione il prima possibile, per evitare successivi aumenti di costi, che potrebbero comportare a delle perdite. Viceversa, un alto livello di risorse aumenta la durata delle liquidazioni concorsuali. BALCAEN S., MANIGART S., BUYZE J., OOGHE H., Firm exit after distress: differentiating between bankruptcy, voluntary liquidation and M&A, in "Small Business Economics", numero 4, Berlino (GE), 2012, pagg. da 433 a 434.

[16] AVI M. S., DORIA M., FRANCHIN S., La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Il sole 24 ore, Milano, 2008, pagg. da 4 a 7.

[17] C. Caramiello afferma che vi sono due momenti di fase terminale: il momento economico e il momento giuridico. Nel primo caso viene dal punto di vista operativo di procedere alla cessazione, in quanto le condizioni sono propense, nel secondo caso l'autorità preposta comunica ufficialmente la decisione di avviare la proceduta di cessazione. Nella liquidazione concorsuale spesso la comunicazione giuridica ufficiale avviene quando ormai il momento economico della cessazione è già operato, e non possono essere prese contromisure di risanamento. CARAMIELLO C., *L'azienda nella fase terminale*, Colombo Cursi, Pisa, 1968, pagg. da 32 a 33.

[18] VERNA G., VERNA S., La liquidazione delle società di capitali, Cedam, Padova, 2009, pagg. da 4 a 5; PICIOCCHI P., Crisi d'impresa e monitoraggio di vitalità; l'approccio sistemico vitale per l'analisi dei processi di crisi, Utet, G. Giappichelli Editore, 2003.

Dal punto di vista operativo, la liquidazione si suddivide in tre principali fasi: l'apertura, lo sviluppo e la chiusura[19]. Nella fase di apertura viene accertata la causa di liquidazione, la quale viene sottoposta all'approvazione dei soci o di un unico socio, se si tratta di una società uni-personale. In questo contesto, l'insieme dei beni che compongono l'azienda perdono la loro utilità funzionale per lo svolgimento dell'attività societaria, si disintegrano nelle varie componenti elementari, e alcuni beni perdono la loro utilità in quanto non più funzionali per l'unità produttiva. Viene quindi redatto uno Stato patrimoniale di liquidazione, assimilabile quasi ad un inventario, nel quale le attività saranno valutate secondo il presunto valore di realizzo, e le passività secondo il presunto valore di estinzione[20]. Nella fase dello sviluppo si procede alla gestione dell'istituto che si prospetta verso la sua conclusione; si passa quindi alla realizzazione dell'attivo e successivamente all'estinzione del passivo. Nell'ultima fase, dopo che sono stati pagati tutti i debitori, se avanza del patrimonio l'attivo rimanente viene ripartito tra i soci e si procede alla definitiva estinzione della società.

1.2
Il sistema aziendale e la crisi d'impresa

Per soddisfare le proprie necessità e bisogni gli individui utilizzano i beni liberamente disponibili in natura o creati da loro stessi. La limitatezza dei mezzi a disposizione, unita al progressivo e sempre crescente sviluppo tecnologico, sociale ed organizzativo ha portato ad una espansione e miglioramento dei bisogni umani. Al contempo, si è resa necessaria la costituzione di organizzazioni dotate di una maggiore specializzazione produttiva, al fine di ottimizzare le risorse limitate disponibili e soddisfare la sempre crescente necessità quantitativa e qualitativa del mercato. L'azienda[21], quindi, rientra tra le organizzazioni che si occupano della produzione e scambio di tipo economico dei beni

[19] PAOLONE G., La Cessazione aziendale nelle sue tipiche forme di manifestazione, G. Giappichelli Editore, 2000, pag. 339.

[20] AVI M.S., Liquidazione volontaria, in Amministrazione e controllo, diretto da Brunetti G., Santesso E., volume 3, Utet, Torino, 1994, pag. 386.

[21] L'azienda può essere definita come "una unità elementare dell'ordine economico-generale, dotata di vita propria e riflessa, costituita da un sistema di operazioni […] nel quale i fenomeni della produzione, della distribuzione e del consumo vengono predisposti per il conseguimento di un determinato equilibrio economico, a valere nel tempo [...]" GIANNESSI E., *Le aziende di produzione originaria, I Vol., Le Aziende agricole*, Cursi, Pisa, 1960, pag. 46.

necessari per il soddisfacimento dei bisogni umani. Tale soddisfacimento viene attuato mediante la decisione delle risorse da utilizzare per la produzione del bene o servizio relativo al bisogno, il controllo ed effettivo consumo e impiego delle risorse designate, e lo scambio dei beni prodotti con altri beni [22] [23].

L'azienda non deve essere vista come un semplice processo meccanico attraverso il quale gli input della produzione vengono elaborati e trasformati in output per la successiva vendita, ma si configura attraverso la relazione dei vari input aziendali che, coordinati tra di loro, danno vita a fatti, negozi, rapporti e operazioni legate all'attività d'impresa. Le azioni svolte dai vari input aziendali si intrecciano, si accavallano, si scontrano, si susseguono in modo talmente rapido da rendere complesso alle volte risalire alle iniziali relazioni causa-effetto. Un'operazione di vendita, ad esempio, avviene perché precedentemente c'erano delle correlazioni di tipo causale tra la vendita e le precedenti operazioni, che sono: l'acquisizione dei fattori produttivi, la combinazione e la trasformazione dei fattori, la distribuzione nel mercato, la programmazione e il controllo delle attività[24].

Dal punto di vista dell'organizzazione interna, nell'azienda confluiscono numerose risorse: umane, materiali, immateriali, conoscenze tecniche e professionali, idee e risorse di coordinamento. Tutte le risorse coordinate permettono lo svolgimento dell'attività economica in rapporto al fine che i soggetti che governano l'azienda intendono perseguire.

Una caratteristica fondamentale dell'impresa è che tutti i fatti aziendali hanno rilevanza economica, ossia hanno come fine quello di operare in modo da scegliere l'operazione con il rapporto più favorevole tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti, usando quindi una logica economica[25]. In altre parole, ciò avviene perché l'impresa ha la necessità di avere i ricavi maggiori o almeno pari ai costi sostenuti[26]. L'insieme delle operazioni aziendali volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati e le azioni esterne all'azienda che la influenzano sono caratterizzate da previsionalità e probabilità. In altri termini, si basano sulla previsione e sull'analisi storica dei dati precedenti e attuali per determinare azioni e direttive che avranno effetti immediati e/o futuri. Data l'estrema variabilità dell'ambiente esterno ed interno all'azienda, tali direttive saranno sempre soggette alla revisione e

---

22 MELIS G., *Elementi di economia aziendale*, Giuffrè Editore, Milano, 2001, pagg. da 3 a 16.

23 "Sul piano piano istituzionale, una volta avviata un'attività aziendale, è evidente come il sistema si proietti […] lungo periodi di tempo indeterminati, astrattamente tendenti all'infinito, ciò al fine di consentire il perseguimento delle finalità poste alla base della istituzione aziendale stessa" ADAMO S., Profili economico-contabili delle liquidazioni societarie, Cacucci Editore, Bari, 2008, pag 17.

24 FERRARIS. F. R., *L'azienda: caratteri discriminanti, criteri di gestione, strutture e problemi di governo economico*, in *Economia Aziendale*, diretto da Cavalieri E., volume 1, Giappichelli, Torino, 2000, pagg. da 42 a 43.

25 AMADUZZI A., *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, Utet, Torino, 1987, pagg. da 19 a 25.

26 Secondo Coda V., "tutte le organizzazioni produttive, e non soltanto le imprese, sono tenute a generare ricchezza producendo un output di valore superiore al costo degli input produttivi. CODA V., *Il buongoverno dell'impresa fra stabilità e dinamismo*, Egea, Milano, 2021.

all'adattamento. Per ottimizzare tali processi interni, l'azienda ha bisogno di figure specializzate e coordinate per rendere il più efficiente possibile le procedure aziendali.

L'impresa, data la moltitudine di rapporti che intrattiene con i vari soggetti con cui collabora, presenta tre principali profili che la caratterizzano: l'organizzazione economica (1), il sistema sociale (2), e la struttura patrimoniale (3)[27].

L'organizzazione economica è la funzione principale e più rilevante dell'impresa, in quanto rappresenta il motivo per cui questa è stata istituita. Tale funzione si traduce nel soddisfacimento dei bisogni umani tramite la produzione di beni e servizi attraverso l'uso di risorse disponibili in maniera limitata. Inoltre, lo svolgimento della funzione economica da parte delle imprese genera benefici positivi non solo per i soggetti destinatari dei beni e servizi a cui è rivolto, ma anche per la collettività, in quanto le attività aziendali rendono possibile un uso più efficiente delle risorse disponibili. Per usare le risorse nel modo più efficiente possibile, le imprese basano le loro attività e la loro organizzazione sui principi di divisione e specializzazione del lavoro (1).

Il secondo profilo riguarda l'impresa come sistema sociale. L'impresa è strettamente legata alla società in quanto con essa vi è un rapporto di scambio e di relazioni: da una parte l'impresa manifesta la propria necessità di risorse (forza lavoro, denaro, materie prime, servizi ecc.), dall'altra distribuisce la ricchezza creata ai soggetti interni o esterni che hanno partecipato alle operazioni d'impresa. Le interazioni che questa opera con l'ambiente[28] sono differenti tra loro, in base al tipo di soggetto con cui interagisce; l'ambiente esterno può essere diviso principalmente in sei sottosistemi: l'ambiente politico-legislativo, culturale, tecnologico, sociale, economico e fisico-naturale[29]. Le caratteristiche di un determinato ambiente o sottosistema possono influire più o meno significativamente sulla struttura ed organizzazione dell'impresa. Ad esempio, un'azienda che opera in un determinato Stato con vincoli normativi particolari sul tipo di prodotto che produce ha un effetto importante sull'organizzazione dei processi aziendali per rispettare tali vincoli (2)[30].

---

27 SCIARELLI S., *Il sistema d'impresa*, Cedam, Padova, 1988, pag. 31-33.

28 Per sistema ambientale si intende il contesto al quale l'impresa svolge le sue funzioni ed attività e gli effetti di tali attività. SCIARELLI S., *Il sistema d'impresa*, Cedam, Padova, 1988, pag. 6.
Secondo Sciarelli, l'ambiente è inteso come il contesto nel quale l'azienda "è chiamata a svolgere le sue funzioni". Il contesto in cui è inserita è definito da condizioni legislative, culturali, economiche e politiche che possono portare a vincoli o opportunità. SCIARELLI S., Economia e gestione dell'impresa, Vol.I, Cedam, Padova, 2002, pag. 23.

29 AA. VV., Lezioni di economia aziendale, Giappichelli, Torino, 2002, pagg. da 10 a 11.

30 Possono capitare delle situazioni in cui un'azienda di grandi dimensioni e di notevole potere economico, abbia un'influenza tale da condizionare il sistema ambientale, influenzando ad esempio sulla società e sul sistema ambientale. SCIARELLI S., *Il sistema d'impresa*, Cedam, Padova, 1988, pag. 12.

L'ultimo profilo riguarda l'aspetto patrimoniale: esso vede l'azienda come un complesso di beni materiali e immateriali necessari per svolgere le attività produttive[31]. Senza di esse, e quindi senza un conferimento del proprietario, risulterebbe molto complesso avviare un'attività economica (3).

Tra i diversi modi in cui, nella dottrina economico aziendale, viene definita l'impresa, si privilegia quello che la definisce come un sistema socio-tecnico. Il termine sistema viene utilizzato per sottolineare la molteplicità di componenti che fanno parte dell'azienda, mentre l'utilizzo di "socio-tecnico" evidenzia come l'azienda sia formata sia da fattori umani che da fattori tecnici e materiali. In sintesi, l'impresa può essere definita come "un oggetto complesso costituito da più componenti elementari collegati tra di loro per il conseguimento di un fine" [32].

Da questa definizione è possibile rappresentare l'azienda come un sistema complesso che interagisce con il sistema ambientale nel quale è situato. Il sistema interno che regola l'impresa è suddiviso secondo tre sottosistemi fondamentali: obbiettivi, scelte, e azioni.

Figura 1. Il sistema Aziendale[33]

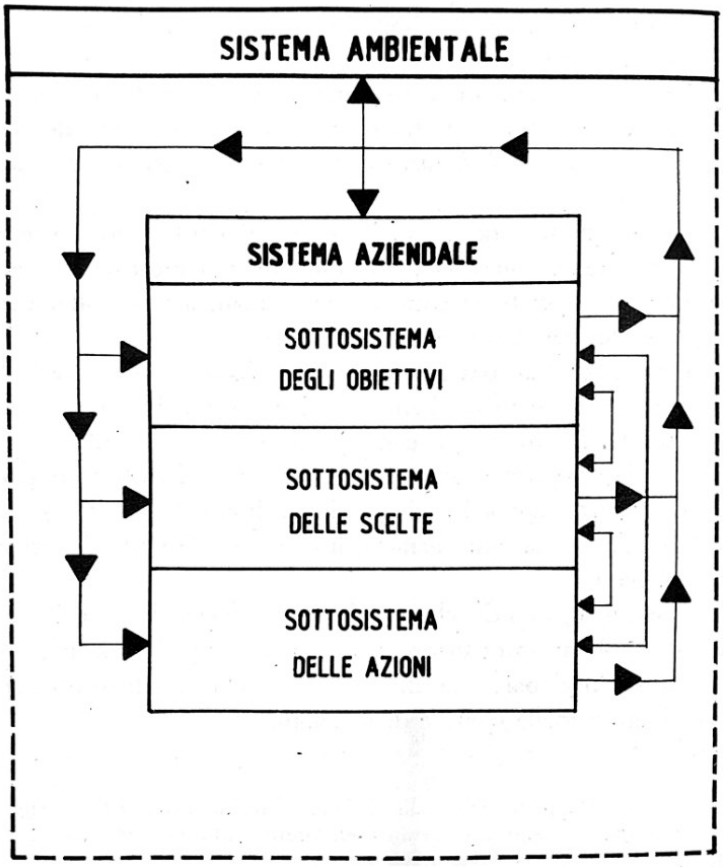

[31] PAGANELLI O., Il *sistema Aziendale Note Ad Uso Degli Studenti, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice, Bologna, 1968, pagg. da 10 a 11.

[32] VERGARA C., *Disfunzioni e crisi d'impresa. Introduzione ai processi di diagnosi, risanamento e prevenzione*, Giuffrè, Milano, 1988, pagg. da 3 a 5.

[33] VERGARA C., *Disfunzioni e crisi d'impresa. Introduzione ai processi di diagnosi, risanamento e prevenzione*, Giuffrè, Milano, 1988, pag. 8.

I sottosistemi degli obbiettivi e delle scelte, dal punto di vista temporale, si collocano nella fase iniziale o di progettazione, ossia nel momento in cui vengono decisi gli obiettivi e le strategie più importanti attraverso la raccolta di dati, informazioni, valutazioni e la presa di decisioni importanti. Diversamente, il sottosistema delle azioni si colloca nella fase successiva, durante la quale vengono definiti i primi due sottosistemi.

Il primo sottosistema comprende l'insieme degli obbiettivi dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente nell'azienda; in questo contesto, ogni soggetto collabora nel progetto aziendale al fine di trarne un'utilità, ovvero per soddisfare il proprio fine. I principali soggetti che compongono l'insieme degli obbiettivi sono il soggetto economico, i consumatori, i finanziatori, i prestatori di lavoro, i fornitori, lo Stato e gli enti pubblici[34].

Essendo molti e diversi i soggetti che prestano la propria attività presso l'azienda, altrettanto diversi sono i bisogni, tra i quali possiamo distinguere:

- la soddisfazione dei bisogni relativi alla richiesta di un bene o un servizio su cui l'azienda si concentra e sviluppa i propri prodotti;
- la soddisfazione dei bisogni dei soggetti strettamente legati all'azienda il cui ruolo è importante e strategico, ovvero i prestatori di lavoro e di capitale;
- il raggiungimento della redditività gestionale, senza la quale l'azienda non può sopravvivere[35].

Il secondo sottosistema comprende l'insieme delle scelte che vengono prese per raggiungere gli obbiettivi strategici. A differenza degli obbiettivi che vengono decisi principalmente dal soggetto economico, le scelte vengono prese da più soggetti, per cui risulta importante avere una forte coordinazione nelle scelte prese tra i vari soggetti coinvolti.

Nel sottosistema delle scelte vengono prese decisioni riguardanti le politiche competitive, la scelta dei prodotti, delle tecnologie da utilizzare, ma anche decisioni di tipo finanziario e patrimoniale. Le scelte sono primariamente influenzate e causate dagli obbiettivi, in secondo luogo dalla cultura aziendale e dai valori imprenditoriali dell'imprenditore. Per questo motivo, l'imprenditore è il soggetto più importante per l'azienda, per cui una sua delega o accentramento di uno o più scelte ad altri soggetti aziendali può influire sulla capacità di raggiungimento degli obbiettivi.

Nel sottosistema delle azioni, le strategie formulate (basate sugli obiettivi precedentemente definiti) vengono attuate dal punto di vista pratico. Le tipologie di azioni sono numerose e possono essere

---

[34] VERGARA C., *Disfunzioni e crisi d'impresa. Introduzione ai processi di diagnosi, risanamento e prevenzione*, Giuffrè, Milano, 1988, pagg. da 4 a 11.

[35] Il profitto è il ruolo chiave per il per permettere la continuità aziendale. SCIARELLI S., *Il sistema d'impresa*, Cedam, Padova, 1988, pag. 38

suddivise in due categorie: quelle atte alla formazione di strutture, e quelle finalizzate all'attuazione delle strutture attraverso i processi.

Le aziende dal punto di vista organizzativo hanno una suddivisione in strutture, ognuna delle quali ha una caratterizzazione diversa (commerciale, produttiva, finanziaria, patrimoniale, ecc.) volta al raggiungimento degli obbiettivi e delle scelte prefissate. Queste strutture, oltre ad essere legate alle scelte e agli obbiettivi aziendali, sono collegate tra di loro da numerosi nessi di coordinamento e correlazione; per esempio, la struttura produttiva collabora fortemente con quella commerciale, mentre la struttura finanziaria con quella degli acquisti.

Dal punto di vista gerarchico è chiaro che i sottoinsiemi più inferiori contengono intrinsecamente alcune caratteristiche e presupposti dei sottoinsiemi superiori. Ad esempio, il sottosistema delle azioni si basa su principi e caratteristiche dettate dal sottosistema delle scelte, il quale a sua volta è stato strutturato sulla base degli obbiettivi delineati in fase progettuale[36].

Per organizzare e coordinare i tre sottosistemi sopra elencati, sono presenti nel sistema aziendale dei nessi di correlazione e coordinamento, che sono il nesso di coerenza-compatibilità, tecnico-qualitativo, e di convenienza economico-finanziaria[37].

Secondo il primo nesso di coerenza-compatibilità, fra i componenti del sistema devono esserci dei nessi di coerenza logica e funzionale; ad esempio, l'insieme delle scelte che compongono il sottosistema devono essere compatibili e coerenti tra loro e con l'ambiente in cui l'azienda opera, devono essere funzionali al raggiungimento degli obbiettivi e per lo sviluppo delle azioni.

Il secondo nesso tecnico-qualitativo prevede che vi sia coerenza tra i vari sotto-insiemi, ma aggiunge dei requisiti dimensionali e qualitativo-tecnici; in altri termini, i vari sottosistemi devono essere sì coerenti con gli altri sottosistemi, ma devono anche tenere conto delle risorse aziendali e dell'ambiente esterno. Ad esempio, un obiettivo coerente con gli altri componenti, ma di difficile ottenimento rispetto al contesto dell'ambiente esterno e per le risorse interne, non riesce ad avere un equilibrio aziendale.

Il terzo nesso di convenienza economico-finanziaria prevede che vi sia un rapporto tra costi e benefici, laddove le scelte e azioni devono essere non solo congruenti e congrue, ma anche finalizzate a un ritorno economico. In questo contesto, la redditività non deve essere vista come unico elemento da

---

36 L'insieme degli obbiettivi sono inoltre influenzati dal sistema ambientale in cui l'azienda opera e dai valori imprenditoriali e la cultura aziendale del socio/i della società. VERGARA C., *Disfunzioni e crisi d'impresa. Introduzione ai processi di diagnosi, risanamento e prevenzione*, Giuffrè, Milano, 1988, pagg. da 20 a 26.

37 CARAMIELLO C., in *L'azienda nella fase terminale*, Colombo Cursi, Pisa, 1968, pag. 60 aggiunge una condizione di equilibrio: "aggiungiamo ora che la condizione affinché sia raggiunta e mantenuta tale posizione (di equilibrio economico) è quello di verificare se la combinazione aziendale […] (sia) caratterizzata da ordine. Ciò significa che le parti componenti, in tutti gli aspetti nei quali possono essere considerate, debbono essere collegate fra loro nel modo più consono al raggiungimento degli obbiettivi che il soggetto economico si è prefisso di raggiungere.

perseguire, ma deve essere ponderato, tenendo conto degli altri portatori d'interesse e del sistema ambientale.

Dal punto di vista del rapporto tra i vari sistemi può avvenire che i sottosistemi posti ad un livello basso, ossia quello delle scelte e delle azioni, non siano direttamente coerenti o congrui con il sottosistema superiore. Questo avviene in quanto, in prima analisi, il sottosistema non è coerente, congruente e conveniente con il sistema superiore, ma indirettamente, o visto secondo una prospettiva più ampia, porta effettivamente ad un beneficio. Ad esempio, la scelta di vendere un prodotto ad un prezzo inferiore rispetto al costo di produzione, in prima analisi risulta inconveniente rispetto agli obbiettivi reddituali ma, nel caso in cui le vendite di quel prodotto siano legate alle vendite di un altro prodotto caratterizzato da un'alta marginalità, il risultato finale rimane comunque dal punto di vista economico positivo. Se i sottosistemi e i relativi nessi sono rispettati, si raggiunge l'equilibrio generale del sistema. Tale equilibrio non rimane statico nel tempo, ma cambia a seconda della variazione dei componenti interni e del sistema ambientale. Essendo molti e diversi tra loro le componenti e i partecipanti al processo d'impresa, dal punto di vista pratico sono altrettanto numerosi i parametri le caratteristiche necessarie per confermare lo stato di equilibrio; i più importanti sono sicuramente l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

L'equilibrio economico è il fondamentale requisito per la continuità aziendale, esso viene raggiunto quando i costi sostenuti dall'impresa sono reintegrati pienamente dai ricavi ottenuti. Questo risultato è una condizione fondamentale e comune per tutte le imprese, sia private che pubbliche[38]. Per raggiungere l'equilibrio deve essere rispettato il rapporto risultato-risorse, ossia devono essere raggiunti gli obbiettivi prefissati con il minore costo possibile o con il massimo rendimento delle risorse a disposizione[39]. Il raggiungimento di un risultato economico positivo permette all'azienda di acquisire i fattori produttivi, rappresenta un indice di efficienza delle varie aree di gestione e consente

[38] "le aziende possono essere distinte secondo la struttura, la forma, […] o altri criteri ancora, ma non secondo il fine che deve essere uno, e uno soltanto, in qualsiasi tipo di azienda" (pag. 14). "È opinione molto diffusa che in un'azienda municipalizzata non si possono fare scelte economiche. Si ritiene che, essendo il soggetto economico una persona giuridica di diritto pubblico, l'amministrazione delle attività sottostanti debba essere fatta con criteri politici o sociali, ma non con criteri economici. Tuttavia […] è facile dimostrare una simile impostazione del pensiero è totalmente errata. (pag. 41)" GIANNESSI E., Interpretazione del concetto di Azienda pubblica, Cursi, Pisa, 1961, pagg. 14 e 41.

[39] L'efficienza, l'efficacia e l'economicità sono delle condizioni indispensabili per poter raggiungere l'equilibrio economico sia a livello generico aziendale che a livello specifico. AA.VV., Introduzione all'economia aziendale: Il sistema delle operazioni e le condizioni di equilibrio aziendale, diretto da Marchi L., Giappichelli, Torino, 2009, pag. 470.
L'equilibrio economico va ricercato tramite scelte strategiche e di posizionamento con continui adattamenti rispetto ai frequenti cambiamenti dell'ambiente esterno e dei mercati. RUTIGLIANO M., Equilibrio economico e finanziario di impresa, piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, ruolo della banca, in "Rivista dei dottori commercialisti", numero 1, Milano, 2010, pag. 134.
AA. VV., Manuale di amministrazione aziendale, diretto da Ardemani E., Isedi, Milano, 1974, pag. 11-3.

di remunerare correttamente i fattori[40] che partecipano al processo aziendale e il soggetto economico titolare dell'attività. Il risultato di gestione positivo o negativo non deve essere immediatamente inteso come un sintomo positivo o negativo di equilibrio, ma deve essere rapportato con i possibili futuri risultati di gestione. Di conseguenza se un'azienda nel breve periodo presenta una perdita non significativa, ma ha in atto una serie di operazioni che nel medio-lungo termine le permettono di poter successivamente raggiungere risultati positivi, in questo caso non è in una situazione critica.

L'equilibrio economico non è statico, ma evolutivo, perché le variabili che ne determinano il risultato sono sempre in cambiamento. Le condizioni di mercato, l'ambiente circostante e le modalità interne di comportamento sono sempre mutevoli e di conseguenza l'equilibrio deve adattarsi ai vari cambiamenti che ne conseguono.

Il raggiungimento di buoni risultati economici porta ad elevate prospettive competitive, raggiungere una buona prospettiva competitiva ed un buon risultato economico porta ad un buon consenso sociale, sia interno che esterno all'azienda, creando un circolo vizioso positivo. Al contrario, un risultato economico non positivo non crea un presupposto per migliorare la competitività dell'azienda, inoltre porta ad un peggioramento della competitività dell'azienda, e a criticità dei soggetti partecipanti all'impresa.

Inoltre, è importante che la remunerazione dei fattori che partecipano alla combinazione aziendale e il compenso del soggetto economico siano adeguati e garantiti per un intervallo di tempo minimo[41]: in particolare per il soggetto economico il compenso deve avere un livello tale da mantenere un interesse vivo verso la continuazione dell'attività.

Stabilire il compenso minimo spettante al soggetto economico è soggettivo; egli nel valutare quanto sia il suo equo compenso tiene conto di alcune variabili, come il rischio d'impresa, il rendimento atteso in proporzione al capitale investito e le opportunità d'investimento alternative. Anche gli altri fattori devono avere una congrua remunerazione: essa non deve essere troppo bassa e non troppo alta, poiché questo potrebbe creare dei sotto-funzionamenti.

Con l'equilibrio finanziario si intende la capacità di bilanciamento tra le fonti di finanziamento e gli impieghi e si realizza quando l'impresa è in grado di acquisire le fonti di finanziamento necessarie a sostenere i fabbisogni di capitale per la gestione d'impresa[42]. L'equilibrio finanziario è strettamente collegato con il risultato economico della gestione e dal tempo di incasso o pagamento di crediti e

---

[40] Ogni fattore economico è più o meno sensibile rispetto al valore della remunerazione che gli viene assegnato. Tra questi il personale dipendente di un'azienda rappresenta probabilmente quello più sensibile remunerazione. CARAMIELLO C., *L'azienda nella fase terminale*, Colombo Cursi, Pisa, 1968, pag. 52.

[41] PAOLINI A., Le condizioni di equilibrio aziendale, in Introduzione all'economia aziendale, diretto da Marchi L., G Giappichelli, Torino, 2014, pag. 377.

[42] DEL POZZO A., *Controllo finanziario e rischio di default*, Franco Angeli, Milano, 2009, pagg. da 3 a 6.

debiti: tantopiù sono favorevoli queste due condizioni e tantopiù l'impresa riesce ad essere in equilibrio. Il raggiungimento dell'equilibrio finanziario permette all'azienda di avere costantemente il fabbisogno finanziario per poter compiere le operazioni di investimento in beni durevoli e uscite monetarie correnti.

Alcuni requisiti che influenzano l'equilibrio finanziario sono:

- il rapporto tra mezzi propri e titoli di debito;
- la presenza di debiti a breve termine inferiori rispetto a quelli di lungo termine;
- elasticità, ossia la capacità dell'impresa di accedere a capitali in caso di necessità, per espansione o per investimenti specifici;
- deve esserci omogeneità tra fonti ed impieghi: per omogeneità si intende la corrispondenza tra la natura dell'impiego e la sua relativa copertura e la presenza dello stesso orizzonte temporale, come sinteticamente schematizzato nella figura seguente.

Figura 2. Il sistema Aziendale[43]

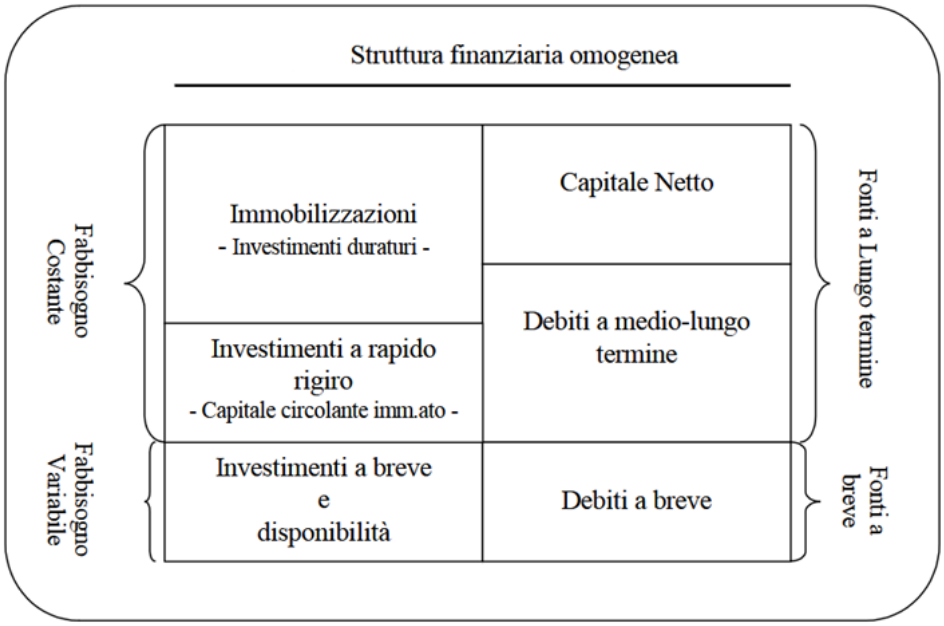

L'equilibrio patrimoniale, in primo luogo, fa riferimento alla capacità dell'impresa di avere un minimo di capitale proprio e quindi non presentare un capitale netto negativo. Come secondo aspetto per equilibrio patrimoniale si intende la capacità dell'impresa ad avere una equilibrata suddivisione tra le fonti e gli impieghi, con riferimento alla scadenza e alla correlazione. Come nella gestione

[43] FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, ARISTEIA, *L'equilibrio finanziario*, febbraio 2003, disponibile a "fondazionenazionalecommercialisti.it", pag.10

finanziaria, anche nella gestione patrimoniale è necessario che le attività di breve e lunga scadenza, devono essere rispettivamente sostenute da fonti a breve e lungo termine.

L'equilibrio patrimoniale si può esprimere anche come la capacità dell'azienda di accumulare e mantenere un ammontare di ricchezza congruo rispetto alla propria dimensione e all'ammontare degli investimenti necessari al perseguimento delle finalità istituzionali. La presenza di un congruo ammontare di capitale proprio dell'impresa impedisce ai finanziatori esterni all'azienda a richiedere tassi d'interesse così elevati da incidere nell'equilibrio economico.

Un importante fattore per il raggiungimento dell'equilibrio sono le risorse umane, ovvero le varie risorse che operano all'interno dell'impresa e che sono determinanti per raggiungere l'efficienza. Le risorse devono essere correttamente collocate tra le varie funzioni aziendali, i loro compiti e funzioni devono essere correttamente ripartiti, deve essere disponibile personale specializzato adeguato, deve esserci adeguata formazione e competenza dei lavoratori e adeguata capacità comunicativa; questi sono elementi rilevanti che influiscono sull'equilibrio generale. Un secondo fattore è l'organizzazione, intesa come la capacità di collocare correttamente ed in modo efficiente ed efficace le risorse materiali e immateriali. La direzione deve acquisire dal sistema informativo interno le informazioni necessarie per collocare le risorse ed efficientare i processi. L'ultimo fattore riguarda l'equilibrio con l'ambiente esterno, inteso come mercato, delle istituzioni e del progresso tecnologico.

Generalmente il fine istituzionale è quello di avviare e mantenere per lunghi periodi di tempo l'attività aziendale. Una volta avviata l'attività aziendale si deve valutare la capacità nel tempo di operare nel contesto economico per mantenere la continuità aziendale. È frequente che un'impresa nel corso della sua vita sia sottoposta a dei cambiamenti e variazioni interne o esterne, volontarie o obbligate, di rilevanza più o meno elevata, che possono comportare a delle minacce o delle opportunità di miglioramento del sistema aziendale. Se l'azienda non affronta e interpreta correttamente tali cambiamenti, può andare incontro ad una disfunzione aziendale. La disfunzione aziendale consiste nel mancato adempimento dei vincoli necessari per conseguire l'equilibrio aziendale: vengono quindi a interrompersi i nessi di compatibilità, coerenza, congruenza e convenienza necessari per il corretto funzionamento dell'azienda[44].

I principali fattori che incidono e portano ad una disfunzione sono:

- mancato raggiungimento dell'equilibrio economico non eccessivamente marcato;
- gli obbiettivi non sono tra loro coordinati e coerenti, oppure viene data eccessiva priorità ad un obiettivo, tralasciando o non considerando appropriatamente gli altri;

[44] Le disfunzioni aziendali possono verificarsi sia nella fase iniziale di progettazione che in fase operativa. VERGARA C., *Disfunzioni e crisi d'impresa. Introduzione ai processi di diagnosi, risanamento e prevenzione*, Giuffrè, Milano, 1988, pagg. da 29 a 33.

- le azioni non sono coerenti;
- i sintomi e le cause non vengono considerate o non sono visibili dal soggetto economico o da chi governa l'impresa.

L'equilibrio economico è molto importante ai fini dell'equilibrio del sistema aziendale, e di conseguenza se non viene individuato il motivo dello squilibrio, ciò può comportare ad ulteriori squilibri, come quello finanziario e patrimoniale.

Per evitare il sorgere di disfunzioni è necessario dotare l'azienda di un sistema di prevenzione con delle procedure, che se non risolte possono sfociare in una crisi. La prevenzione delle disfunzioni consiste nell'analizzare i fattori critici di successo, le variabili interne ed esterne che influenzano i punti di forza e debolezza dell'azienda, le strutture ed i processi rilevanti per i fattori critici. Devono essere identificati anche quei fattori e processi che, in caso di disfunzione, possono a loro volta danneggiare in modo significativo altri fattori e processi, o se non corretti tempestivamente, portano ad ingenti danni economici ed organizzativi. I principali metodi di prevenzione ed accertamento delle disfunzioni prevedono l'utilizzo di dati provenienti dall'interno o dall'esterno, come i dati e indici di bilancio, dati di contabilità analitica e speciali, modelli teorici o empirici di previsione[45].

Una caratteristica che l'impresa deve avere per evitare il sorgere di disfunzioni aziendali è l'elasticità dell'impresa ai cambiamenti a alla conseguente capacità di riorganizzazione dei relativi obbiettivi, scelte e procedure[46]. Essendo i fattori esterni sempre in cambiamento, è necessario che l'impresa sia flessibile ai cambiamenti, e che possa in tempi ragionevoli effettuare le modifiche interne necessarie per ripristinare l'equilibrio. L'impossibilità o l'incapacità di adeguarsi ai mutamenti rappresenta una delle prime cause di disfunzione aziendale.

In alcuni casi le cause che portano alla disfunzione rappresentano dei potenziali fattori scatenanti della crisi, ma se di fronte a questa disfunzione vengono presi degli interventi mirati e immediati, possono diventare un'opportunità di miglioramento e di rafforzamento per il sistema aziendale.

La singola disfunzione non porta ad una crisi aziendale, ma se essa si sviluppa e porta allo sviluppo di altre disfunzioni che non vengono tempestivamente sanate, si ha una crisi d'impresa[47].

Una crisi è il risultato di una o più tendenze sfavorevoli che producono guasti progressivi all'equilibrio economico e finanziario, questi guasti sono strutturali e alterano profondamente i

---

[45] PAOLONE G., *La Cessazione aziendale nelle sue tipiche forme di manifestazione*, G. Giappichelli Editore, 2000, pagg. 17 e 18.

[46] Anche alcune risorse intangibili e cognitive, come la capacità di apprendimento e la conoscenza profonda, risultano molto importanti quando un'azienda si trova in stato di disfunzione o crisi. Queste risorse apprese lentamente e gradualmente, permettono all'azienda di acquisire informazioni e competenze importanti, anche per affrontare situazioni di crisi. PAOLONE G., *La Cessazione aziendale nelle sue tipiche forme di manifestazione*, G. Giappichelli Editore, 2000, pagg. 17 e 18.

[47] DE SARNO M., *Equilibrio e crisi delle imprese (con particolare riferimento all'impresa edile)*, Giappichelli, Torino, 2016, pagg. da 59 a 60.

meccanismi di funzionamento dell'impresa, i quali non vengono avvertiti e risanati tempestivamente dal management[48]. Le disfunzioni e cause della crisi spesso hanno un effetto a catena, ossia influenzano negativamente altri aspetti e settori legati da relazioni: ad esempio la mancanza di materie prime per la produzione di beni destinati alla vendita può portare ad una diminuzione delle vendite, e quindi ad un possibile squilibrio economico. Le crisi possono essere classificate secondo l'origine che le hanno causate: possono essere quindi endogene se sono generate da una o più cause interne, mentre sono esogene se sono causate da fattori esterni all'impresa[49]. Un esempio endogeno è la scarsa qualità dei propri prodotti rispetto alla concorrenza, mentre una possibile causa esogena è la variazione delle preferenze del mercato.

La crisi solitamente nasce da un crescente e insostenibile squilibrio economico: risulta raro avere una crisi dovuta quasi esclusivamente da uno squilibrio finanziario[50]. Possono capitare episodi in cui un'impresa, seppur in equilibrio economico, si trovi in difficoltà finanziaria per alcuni motivi (ad esempio concede una forte dilazione dei pagamenti dei clienti rispetto al pagamento anticipato richiesto dai fornitori, crescente necessità di fabbisogno finanziario liquidità per far fronte ad investimenti e immobilizzazioni per attuare il processo produttivo). In questo caso se l'azienda è in equilibrio economico, lo squilibrio finanziario può essere risolto ricorrendo a dei nuovi conferimenti o mediante indebitamento: nel caso in cui però l'eccessivo squilibrio finanziario comporti a un forte indebitamento, che di conseguenza comporta l'onere di interessi passivi consistenti che possono incidere negativamente, ciò compromette notevolmente l'equilibrio economico.

Le condizioni caratterizzanti di uno stato di crisi sono: la sorpresa, ossia la percezione di essere in un determinato momento di grave difficoltà aziendale, il limitato tempo di reazione, la limitata possibilità di risanare la situazione, l'urgenza di prendere delle decisioni importanti e significative per

---

48 Secondo Meyers e Holusha, le crisi si distinguono in quattro fattori: la dimensione, ossia l'impatto a livello organizzativo, il controllo, ossia l'effettiva riparabilità di tali condizioni peggiorative, il tempo di intervento necessario ad affrontare la crisi e le possibili operazioni di risanamento. MEYERS G., When it hits the fan: managing the nine crises of business, Houghton Mifflin Co., Boston (US), 1986.
AA. VV., La valutazione delle aziende in crisi, in Collana SIDREA: Studi di valutazione d'Azienda, diretto da Liberatore G., volume 2, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 13.
La crisi si può definire come uno sviluppo del declino con un conseguente aggravamento. Essa si manifesta a seguito di importanti perdite economiche e di valore del capitale, da conseguenti ripercussioni sui flussi finanziari, da perdita di capacità di reperire fonti finanziarie e perdita di fiducia da parte degli stakeholder. GIACOSA E., MAZZOLENI A., Il progetto di risanamento dell'impresa in crisi, Giappichelli Editore, Torino, 2012, pag. 20.
La crisi consiste può essere definite come una situazione di squilibrio economico-finanziaria che minaccia la probabilità del debitore di far fronte al proprio debito. AA.VV., Impresa, Società, Crisi d'impresa, diretto da Costa C., Mirone A., Pennisi R., Sanfilippo P., Vigo R., volume II, tomo I e II, Giappichelli, Torino, 2021, pag. 569.

49 Lo stato di crisi non è da confondere con lo stato di "insolvenza", in quanto l'insolvenza rappresenta l'incapacità del soggetto economico di far fronte, anche temporaneamente, ai propri impegni e pagamenti, in quanto non dispone di liquidià necessaria per farvi fronte. PAOLONE G., *La Cessazione aziendale nelle sue tipiche forme di manifestazione*, G. Giappichelli Editore, 2000, pagg. da 341 a 342.

50 SCIARELLI S., *La crisi d'impresa: il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie imprese*, Cedam, Padova, 1995, pagg. da 10 a 12.

fronteggiare la crisi e la compromissione del raggiungimento degli obbiettivi primari dell'organizzazione.

Spesso il management non valuta oggettivamente le cause scatenanti della crisi, ad esempio nega la situazione di crisi e le sue cause, sottovaluta la gravità della crisi o la imputa a cause esterne: la continuazione di tale comportamento porta ad un aggravamento della crisi.

I principali fattori di crisi sono:

- variazioni importanti del costo del lavoro e di servizi strategici;
- variazioni nell'approvvigionamento o nel prezzo delle materie prime;
- importanti variazioni nel sistema dei cambi di valuta;
- forte accelerazione dell'evoluzione tecnica;
- scarsa flessibilità aziendale[51].

Una volta accertato lo stato di crisi, è necessario procedere con un'analisi della crisi e dei fattori scatenanti e valutare se è fattibile, attuabile e conveniente un'eventuale piano di risanamento. In questi casi la tempestività e l'effettiva possibilità di realizzo sono i due principali aspetti da prendere in considerazione. In questa fase è importante che le decisioni prese non siano vincolate da influenze personali o da conflitti d'interesse di uno o più partecipanti dell'impresa, ma devono essere valutate col metro economico[52], ossia la decisione di risanare o meno l'azienda deve tenere conto della naturale e spontanea natura, senza costringerla ad adattamenti e decisioni non consone al suo naturale impostazione.

Non sempre è semplice individuare le cause che hanno portato alla crisi, in alcuni casi è proprio tale incapacità a portare alla crisi dell'impresa. Per individuare i fattori della crisi possono essere utilizzati due approcci, uno fondato sull'intuizione e uno basato su indici e modelli[53]. Nel primo vengono analizzati per settore i soggetti e portatori d'interesse dell'impresa, e analizzando ogni possibile causa che possa aver innescato tale crisi. In questo approccio si pone l'accento sull'aspetto umano, analizzando le varie responsabilità degli attori per capire quanto i loro comportamenti possano aver influito sull'equilibrio d'impresa. Ad esempio, la crisi può essere dovuta dal soggetto economico, in quanto ha ricevuto un'alta quota di dividendi senza reinvestire il reddito generato dalla gestione, oppure il settore vendite, per un'errata politica commerciale dei prezzi. Il secondo approccio presuppone che la crisi sia dovuta da fattori esterni non controllabili dall'impresa, per cui si analizzano i dati interni, ma soprattutto dell'ambiente esterno per valutare le cause della crisi.

---

51 GUATRI L., la diffusione del valore, Egea, Milano, 1992, pag. 19

52 CARAMIELLO C., *L'azienda nella fase termina*le, Colombo Cursi, Pisa, 1968, pagg. da 20 a 22

53 GUATRI L., *Crisi e risanamento delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1986, pagg. da 13 a 14.

Solitamente per questo approccio vengono analizzati dati e informazioni, tra cui anche gli indici e i modelli[54].

Le crisi dovute da cause interne sono solitamente:

- crisi da inefficienza, quando i costi sostenuti sono maggiori dei rendimenti sostenuti;
- crisi dimensionali, quando vi è uno squilibrio tra i costi fissi e il volume di beni prodotti. Se i costi fissi non sono flessibili e non riescono ad adattarsi alla variabilità del mercato, rischiano di crearsi risorse eccedenti o mancanti all'interno del sistema aziendale, con conseguente perdita di redditività;
- crisi di posizionamento causata da errori nella scelta dei segmenti e delle nicchie di mercato scelte;
- crisi strategiche dovute ad errori nella composizione del portafoglio degli investimenti, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzo.

Le cause esterne più comuni sono: mancanza di fattori produttivi (materie prime, figure specifiche del personale), forte diminuzione della domanda e del settore di appartenenza, aumento notevole dei concorrenti, forte aumento dei costi senza un possibile conseguente aumento dei prezzi di vendita.

Se il piano di risanamento è efficace, l'azienda ha una strategia che permette di avere dei dinamismi virtuosi che permettono contemporaneamente di avere e mantenere posizionamenti di mercato forti, anche nei mercati di emergenti, creare legami duraturi con i vari portatori di interesse, avere strutture organizzative e operative efficaci ed efficienti, creare valore economico per l'impresa. Se non è possibile trovare e correggere le cause della crisi o risulta impossibile o incontrollabile poter adottare delle misure sanatorie, il soggetto economico deve procedere con la liquidazione dell'impresa. Se un eventuale risanamento non produce gli effetti migliorativi ipotizzati, ma aggrava o non migliora la situazione è bene valutare la liquidazione senza continuare l'attività. Spesso la liquidazione volontaria viene intrapresa quando ci si rende conto che l'azienda è in un progressivo squilibrio e crisi economica, e prima di affrontare una situazione di insolvenza, con conseguente procedura giudiziale, è bene chiudere quanto prima l'azienda[55]. Il grafico di Guatri L. riassume schematicamente come procedere in caso un'azienda si trovi in stato di crisi.

La crisi non deve essere visto unicamente come un momento non positivo, ma anche come una opportunità. Spesso durante la vita aziendale alcuni aspetti non vengono messi in discussione, la crisi può far emergere questi aspetti che, volutamente o non volutamente, non erano stati affrontati.

---

[54] Gli indici più usati sono quelli di bilancio,

[55] Può capitare, ad esempio, che i finanziatori si oppongono alla cessazione assoluta in quanto, in caso di ripresa dell'attività, questa possa rafforzare la loro posizione e la loro remunerazione attesa. Altre volte può capitare l'opposto, ossia chiedono una cessazione anticipata, in quanto temono uno scarso recupero dei crediti e capitali da loro ottenuti. CARAMIELLO C., *L'azienda nella fase termina*le, Colombo Cursi, Pisa, 1968, pag. 22.

Grafico 1[56]

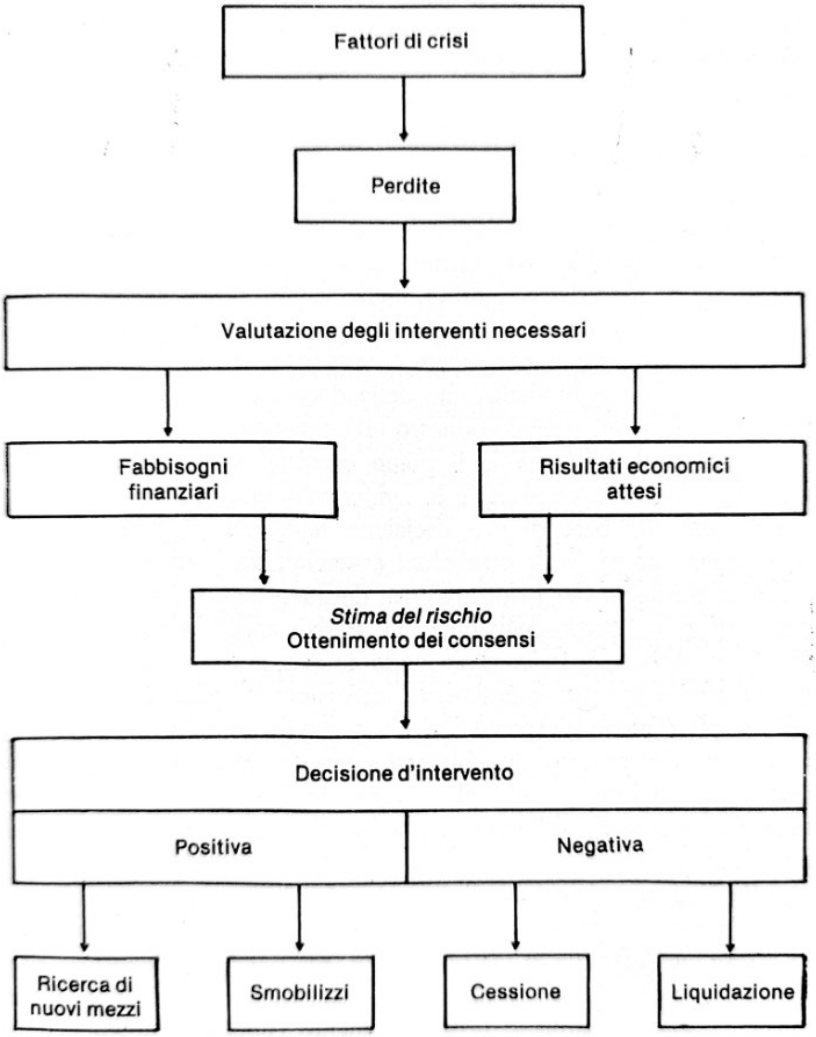

[56] GUATRI L., *Crisi e risanamento delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1986, pagg. 67.

1.3

L'istituto della liquidazione dal codice del commercio alla riforma del 2003

Le prime norme riguardanti la liquidazione volontaria sono contenute nel codice del commercio del 1865[57]. Le norme in essa contenute erano prettamente necessarie a definire la procedura da effettuare e il cronologico susseguirsi di operazioni che sarebbero dovute avvenire[58], che sono: apertura della liquidazione, pagamento del passivo, realizzazione dell'attivo e divisione dei soci dell'eventuale netto residuo. In questo testo normativo non viene data particolare legittimazione all'attività di gestione della liquidazione, le uniche attività concesse erano quelle finalizzate alla formazione del bilancio finale di liquidazione, al pagamento del passivo e alla ripartizione tra i soci dell'eventuale attivo residuo. L'articolo 167 del 1865 e il 201 del 1882 così recitano: "Finita o sciolta la società, gli amministratori non possono fare nuove operazioni[59]", "I liquidatori non possono intraprendere veruna nuova operazione di commercio. Contravvenendo a questo divieto, sono responsabili personalmente e solidariamente per le operazioni intraprese […][60]".

Non viene data particolare legittimazione all'attività di gestione della liquidazione, le uniche attività concesse erano quelle finalizzate alla formazione del bilancio finale di liquidazione, al pagamento del passivo e alla ripartizione tra i soci dell'eventuale attivo residuo[61].

---

[57] Uno dei primi legislatori che crearono una serie di norme per regolare la liquidazione volontaria fu quello spagnolo nel 1829, seguito dal Portogallo nel 1833. In Italia venne introdotto per la prima volta con il codice Albertino del 1842. NICCOLINI G., *Interessi pubblici e interessi privati nella estinzione della società*, Giuffrè, Milano, 1990, pagg.28 e 29, TURELLI S., *Gestione dell'impresa e società per azioni in liquidazione*, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 4. Storicamente, la liquidazione apriva un dibattito tra due fazioni: chi sosteneva che era corretto eliminare imprese non più efficienti (anche per tutelare i creditori sociali), e chi riteneva fosse importante sostenere le unità produttive al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali. AA. VV., La liquidazione di società, in Operazioni straordinarie: Il manuale completo, diretto da Ghini A., volume 6, Esselibri - Simone, Napoli, 2007, pag. 879.

[58] Nel codice del commercio del 1882 non era obbligatoria la procedura di liquidazione, essa poteva essere evitata se, una volta pagati tutti i debiti e scegliendo di distribuire ai soci i beni in natura, si rilevava superflue e non strettamente necessaria. FERRARO BRUNO, Delle Società, CEDAM, Milano, 1940, pagg. da 148 a 149.

[59] Articolo 167 del codice del commercio del 1865.

[60] Articolo 201 del codice del commercio del 1882.

[61] Riguardo il divieto di nuove operazioni, secondo D'alvidse, il concetto di nuova operazione non deve essere considerato e interpretato come criterio assoluto, ma deve essere rapportato con la situazione economia dell'impresa. In alcuni casi le nuove operazioni possono essere considerate come coerenti con lo sviluppo e il completamento di

Con l'entrata in vigore del Codice Civile del 1942 è stata mantenuta l'impostazione iniziale del codice del commercio, che si focalizzava maggiormente sulla procedura per l'estinzione della società, piuttosto che sulla fase di gestione[62]. Tuttavia durante gli anni[63] il legislatore ha cercato progressivamente di dare alla liquidazione non solo indicazioni finalizzate alla definizione della procedura, ma anche per favorire una prospettiva maggiormente dinamica per la fase gestionale. Ad esempio, l'articolo 2278 del Codice Civile, autorizza al liquidatore a poter vendere anche in blocco i beni patrimoniali, fare transazioni e compromessi.

Nel 2003 c'è stata una importante riforma riguardo le società, che ha coinvolto anche la liquidazione volontaria. Le line guida della riforma prevedevano[64]:

- una accelerazione e semplificazione del processo di liquidazione;
- disciplinare le condizioni per la conservazione del valore residuo dell'impresa e la possibilità per liquidatori e amministratori riguardo il compimento di nuove operazioni;
- disciplinare il funzionamento dei bilanci di liquidazione, in relazione alla loro finalità.

Dal punto di visto operativo si sono attuate una serie di modifiche, interventi e nuovi articoli, in particolare:

- è stata effettuata una nuova organizzazione sistematica: prima della riforma ogni società di capitali aveva nel proprio capo le norme relative alla liquidazione: in seguito sono state riunite in un unico gruppo al capo VIII;
- viene definito il momento in cui la causa di scioglimento ha effetto, ciò per chiarire quando una causa di scioglimento produce effettivamente il suo effetto, indipendentemente dal momento in cui si manifesta;
- agli amministratori viene dato potere di intraprendere nuove azioni, allo scopo però di conservare integrità e valore del patrimonio[65].

---

precedenti affari. D'ALVISE P., Monografie di ragioneria professionale (liquidazioni societarie, fallimenti, concordati, graduatorie, eredità) con applicazioni reali, Riccardo Zannoni, Padova, 1931, pag. 188.

62 Anche la normativa tedesca e spagnola basava la liquidazione da un punto di vista statico tali per cui le azioni gestionali dovevano essere strettamente necessarie allo smembramento dell'impresa in breve tempo. Tuttavia con la riforma azionaria tedesca del 1965 e quella spagnola del 2010 vennero introdotte importanti modifiche ai poteri dei liquidatori, in modo da attribuirgli maggiore autonomia nella gestione. TURELLI S., *Gestione dell'impresa e società per azioni in liquidazione*, Giuffrè, Milano, 2012, pagg. da 13 a 16.

63 In particolare a partire dagli anni novanta (1990).

64 Il principio che guidava la legge-delega è quello di ridurre il carico normativo, che grava sul sistema produttivo e imprenditoriale, che dia maggior autonomia negoziale per le società. Una semplificazione della normativa avrebbe portato ad una maggiore efficienza nelle operazioni aziendali, quindi una maggiore competizione e aumentato la possibilità di attrarre gli investimenti stranieri.

65 La riforma del 2003 ha anche introdotto una dettagliata disposizione riguardante i bilanci intermedi, che prima della riforma erano utilizzati dalla dottrina e nella giurisprudenza, ma non era regolati da norme civilistiche. ONFALONIERI M., La liquidazione volontaria, in La riforma del diritto societario: il parere dei tecnici tre anni dopo, diretto da Danovi A., Giuffrè, Milano, 2007, pag. 218.

Con la riforma del 2003 c'è stata una valorizzazione della liquidazione come attività d'impresa e quindi una maggiore rilevanza nel momento gestionale, ossia nel momento che precede la chiusura definitiva della liquidazione[66].

Le procedure di liquidazione dei principali paesi europei sono simili, in quanto la suddivisione giuridica delle società in società di persone e in società di capitali è simile a quella italiana. In Belgio le società sono suddivide in società di persone (*sociètès en nom collectif e sociètès en commandite simple*) e di capitali (*sociètès privèes à responsabilitè limitèe, sociètès anonyme e sociètès en commandite par actions*). Lo scioglimento della società può avvenire su proposta della società, determinato dal giudice, o di diritto. Dopo aver accertato le cause di scioglimento la società continua ad esistere, ma solamente per fini liquidativi, vengono nominati i liquidatori e stabiliti i loro poteri. I liquidatori durante la fase di liquidazione hanno ampi poteri, incluse attività di gestione come la continuazione dell'attività. In caso l'attivo e la liquidità non fosse sufficiente per il pagamento dei debiti, la società viene assoggettata alla procedura concorsuale di fallimento. In Francia le società vengono divise in società di persone (*sociètès de personnes*) e di capitali (*sociètès de capitaux*): entrambe le società nella fase di scioglimento e procedura liquidatoria fanno riferimento alle stesse disposizioni contenute nel *Code Civil*[67]. Una volta accertata la causa di scioglimento, la gestione della fase liquidatoria viene in primis regolata dallo statuto o, in mancanza, dai soci. I liquidatori nominati dallo statuto, dai soci o dal tribunale effettuano le operazioni di gestione: in questa fase se risulta necessario l'esercizio provvisorio dell'attività precedente o di una nuova attività, deve esserci una specifica autorizzazione dei soci o del presidente del tribunale. Infine se i liquidatori o i soci non provvedono alla monetizzazione dell'attivo patrimoniale per estinguere il passivo, la liquidazione viene affidata per decisione giudiziaria.[68]. Negli Stati uniti non è presente una legge unica di liquidazione volontaria: essendo inoltre una nazione con governo di tipo federale, ogni stato può stabilire delle proprie leggi in merito a determinati argomenti. Nel caso della liquidazione volontaria, essa può venire attuata attraverso le procedure contenute nei capitoli 7 e 11 della *Bankruptcy Code* o nell'*assignement for the benefit of creditors (ABC)*[69]. Entrambe le procedure di liquidazione

[66] La legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001 all'articolo 2, indicava espressamente "La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi […], VIII […] è ispirata ai seguenti principi generali: […] b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali;".

[67] Per le società di capitali sono previste delle specifiche cause di scioglimento, che sono la riduzione della metà del capitale per perdite, il capitale sociale scende sotto il valore minimo stabilito e la riduzione dei soci al di sotto del minimo legale; Per le società di persone invece le cause specifiche di scioglimento sono la morte e l'incapacità del socio. ADAMO S., *Profili economico-contabili delle liquidazioni societarie*, Cacucci Editore, Bari, 2008, pag. 346.

[68] In questo caso la liquidazione giudiziale non deve confondersi con una procedura concorsuale, che è connessa a situazioni di insolvenza.

[69] La Bankruptcy Code dell'U.S. Code è una legge riguardante sia le procedure di liquidazione forzata che di liquidazione volontaria, mentre l'assignement for the benefit of creditors è una legge federale alternativa alla liquidazione volontaria che non prevede l'intervento del tribunale fallimentare.

contenute nella legge fallimentare possono essere attivate sia dal tribunale che dalla società, senza dover essere necessariamente in stato di insolvenza. Il punto che li differenzia sta nei criteri per le rappresentazioni dei valori patrimoniali del bilancio: nel capitolo 7 viene usata la *liquidation basis*, ossia le attività e passività vengono valutate secondo il criterio di liquidazione, quindi secondo il possibile valore di vendita. Nel capitolo 11 le voci vengono valutate secondo il going concern, a meno che non vi siano elementi che manifestino il contrario, o siano in atto liquidazioni per stralcio parziali. L'ultima opzione, la ABC, è una legge federale basata su principi dettati dalla legge statale, e si differenzia dalle altre procedure in quanto, non essendo una legge fallimentare, non prevede l'intervento del tribunale fallimentare: questo la rende più semplice come procedura, più veloce e meno onerosa.

CAPITOLO 2.
LA LIQUIDAZIONE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

2.1
Le cause di scioglimento

Il procedimento del Codice Civile riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali è contenuto negli artt. dal 2484 al 2496 c.c.[70]. Secondo la normativa vigente per le società di capitali, la procedura si configura come una fattispecie a step, cioè si compone di una serie di elementi, ciascuno dei quali è l'antecedente necessario di quello successivo. Gli elementi principali che compongono questa procedura sono i seguenti: verificazione e accertamento delle cause di scioglimento, pubblicità delle cause di scioglimento, nomina dei liquidatori, liquidazione del patrimonio sociale, cancellazione e conseguente estinzione della società[71].

Il verificarsi di una causa di scioglimento permette di creare la situazione giuridica per la quale la società può legittimamente estinguersi[72]. Le cause dissolutive permettono l'ingresso della società nella procedura che può condurla all'estinzione, ma questo può avvenire solo se il procedimento previsto viene rispettato e ultimato. Una volta che la causa di liquidazione viene resa pubblica

[70] Nella legislazione italiana non c'è una definizione giuridica della liquidazione, pertanto è stato necessario una impegnativa interpretazione dalla dottrina e dalla giurisprudenza. DAMMACCO R., DAMMACCO S., *La liquidazione delle società: disciplina civilistica, pratica contabile*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2012.

[71] AA. VV., *Le operazioni straordinarie societarie*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino G., volume 5, Cedam, Padova, 2011, pagg. da 20 a 21.

[72] Lo scioglimento non comporta alla perdita della personalità giuridica per la società, cambia invece lo scopo della società, ossia quello di dividere il patrimonio fra i soci. PEROTTA R., GAREGNANI G.M., Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, Milano, 1999, pagg. da 382 a 383.

mediante le forme di pubblicità previste dalla legge, l'azienda entra nello stato di liquidazione. Il processo di liquidazione terminerà quando verrà eseguita l'ultima importante azione, che segna definitivamente l'estinzione della società, ossia la cancellazione dal registro delle imprese.

Le cause che portano allo scioglimento della società sono contenute nell'art. 2484 c.c., alcune di queste sono comuni con quelle relative alle società di persone, altre sono specifiche delle società di capitali.

Nel comma dell'art. 2484 c.c., co. 1, n.1,2,7,7-bis sono elencate le cause in comune con le società di persone, che sono le seguenti:

- decorso del termine;
- conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea […] non deliberi le opportune modifiche statutarie[73];
- eventuali altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. In questi casi deve essere specificata la competenza in cui devono essere decise o accettate, oltre ad effettuare gli adempimenti pubblicitari. La mancata specificazione della competenza nell'atto costitutivo o nello statuto, possono rendere inefficaci tali clausole. Alcuni esempi di clausole che si ricollegano ad eventi di tipo oggettivo o soggettivo sono: lo scioglimento in caso mancata presenza di un socio all'interno della società, il raggiungimento di un determinato risultato economico o patrimoniale, la chiusura di uno o più bilanci in perdita, il non raggiungimento di un certo ammontare di utili nell'arco di un periodo, la scadenza di un determinato brevetto o marchio;
- in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.

Nell' art. 2484 c.c., co. 1 n. 3,4,5,6 sono contenute le cause specifiche delle società di capitali, che sono le seguenti:

- impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea. L'impossibilità di funzionamento può avvenire quando l'assemblea non riesce a raggiungere i quorum deliberativi. La continuata inattività avviene quando l'assemblea omette ripetutamente l'approvazione del bilancio, quindi deriva da uno o più motivi di contrasti interni tra i soci, che rendono difficile la prosecuzione dell'attività[74], e non da fenomeni esterni estranei dalla volontà dei soci. In entrambi i casi la situazione deve essere permanente, e non temporanea;

---

[73] L'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale deve essere assoluta, certa e irreversibile, in modo da rendere non proficuo il vincolo associativo. Nel caso in cui l'impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale sia temporaneo, dovuto da cause che rendono difficile e non redditizio lo svolgimento dell'attività economica, questi non si considerano come tali. AA. VV., Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, diretto da Fimmanò F., Giuffrè, Milano, 2011, pag. 44 e 87.

[74] VERNA G., VERNA S., La liquidazione delle società di capitali, Cedam, Padova, 2009, pagg. da 18 a 19.

- riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli artt. 2447 per le s.p.a. e 2482-ter per le s.r.l.. Il capitale sociale ha la funzione di garanzia aggiuntiva per i terzi, quindi la sua diminuzione al di sotto di un certo livello rappresenta un'opportunità di ripristino del capitale sociale o di cessazione;
- riduzione del capitale sociale per recesso del socio, secondo quanto previsto dagli artt. 2437-quater e 2473 c.c.. Quando un socio decide di recedere dal contratto sociale, egli ha diritto ad ottenere il rimborso della sua quota. Gli amministratori quindi offrono le azioni del socio recedente agli altri soci e, in caso le azioni non vengano o vengano parzialmente acquistate, possono essere proposte ai terzi. Se neanche i terzi procedono all'acquisto, vengono usate le riserve disponibili per coprire il rimborso. Se non vi sono abbastanza utili e riserve disponibili per mantenere il capitale sociale sotto il livello minimo previsto, è necessario provvedere allo scioglimento della società. Per evitare la liquidazione è necessario che i soci deliberino un aumento di capitale sociale, al fine di portarlo al livello minimo previsto dalla legge;
- deliberazione dell'assemblea[75]. Tale opzione si basa sui principi di libera iniziativa economica privata dell'art. 41 Cost. e sull'autonomia contrattuale dell'art. 1322 c.c.. 2484. Nelle s.p.a. per deliberare tale decisione sono necessari i quorum dell'assemblea straordinaria. La deliberazione di scioglimento anticipato dell'assemblea può essere revocata, se tale delibera viene utilizzata per un interesse in conflitto con quello della società o a danno di alcuni soci. Si pensi ad esempio, al caso in cui i soci di maggioranza, per liberarsi dei soci di minoranza, decidono di liquidare la società, creandone una ex novo, oppure i soci di maggioranza decidono di chiudere la società e toglierla dal mercato, con lo scopo di avvantaggiare un'altra società concorrente. In base all'art. 2373 c.c. queste delibere con il voto determinante del socio in conflitto d'interesse possono essere considerate invalide[76].

---

[75] Secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 26 ottobre 1995 n.11151, le deliberazioni assembleari riguardanti lo scioglimento della società di capitali conseguite con le maggioranze previste dalla legge non consentono all'autorità giudiziaria di indagare sui motivi che hanno portato a tale decisione. Perciò la magistratura può effettuare controlli di mera legittimità delle delibere assembleari nel caso in cui non siano state rispettate le formalità previste, e in particolare quando nelle decisioni dei soci vi sia stato un abuso o eccesso di potere da parte di alcuni soci a danno degli altri. Inoltre, è stato specificato che le delibere assembleari sono nulle quando il loro oggetto è impossibile e illecito, ossia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. DAMMACCO R., DAMMACCO S., *La liquidazione volontaria delle società : manuale pratico e formulario*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2019

[76] Nel caso in cui venga deliberata la liquidazione anticipata, ma vi sia ancora in atto un prestito obbligazionario convertibile, che darebbe agli obbligazionisti la facoltà di diventare soci, la dottrina ha previsto la delibera di liquidazione risulta comunque valida, in quanto gli obbligazionisti non possono interferire nei momenti organizzativi della società, e quindi nelle determinazioni riguardanti la gestione e la sorte degli affari societari. Inoltre gli obbligazionisti, essendo paragonabili ai creditori sociali non è corretto assegnare agli obbligazionisti delle tutele maggiori rispetto ai creditori sociali. AA. VV., *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, diretto da Fimmanò F., Giuffrè, Milano, 2011, pagg. da 83 a 84.

Oltre alle cause previste nel 1° comma, la legge prevede altri possibili casi di scioglimento, che sono i seguenti:

- come indicato dall'art. 2332 c.c. per le s.p.a., richiamato dall'art. 2463 c.c. per le s.r.l., nel caso in cui vi siano dei vizi importanti nella costituzione della società[77], viene redatta e pubblicata nel registro delle imprese la sentenza che dichiara la nullità e nomina i liquidatori. Il fine di questo articolo è di avviare il procedimento di liquidazione ed estinguere le società che presentano vizi importanti e non sanati in fase costitutiva;
- nel caso di società in accomandita per azioni, se cessano d'ufficio tutti gli amministratori ed entro 180 giorni non vengono sostituiti[78];
- nell'articolo 2522 c.c. per le società cooperative, quando non c'è il numero minimo di soci previsto e non viene reintegrato entro un anno;
- se le società cooperative e gli enti mutualistici non perseguono o non sono in grado di raggiungere lo scopo mutualistico o per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio e non hanno compiuto atti di gestione, come indicato nell'art. 2545 septies decies del c.c.[79]. Lo scioglimento viene effettuato dall'autorità di vigilanza mediante provvedimento da pubblicare nella Gazzetta ufficiale e da iscrivere nel registro delle imprese. Questa causa di scioglimento deve essere interpretata come un provvedimento sanzionatorio e scioglimento d'ufficio, e non come uno scioglimento volontario. I soci di una società cooperativa non possono chiedere volontariamente lo scioglimento della società, ma è l'autorità di vigilanza che opera ed attua la causa di scioglimento[80];
- per le società quotate, in base all'art.145, 5° co del TUF[81] se, a conseguenza della riduzione del capitale sociale per perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a vuoto limitato supera la metà del capitale sociale, e tale criterio non viene ripristinato entro due anni. Inoltre, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale, deve essere rispristinato entro quattro mesi;

---

77 " […] la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico; 2) illiceità dell'oggetto sociale; 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale". Art. 2332 c.c..

78 Articolo 2458 c.c..

79 La causa di scioglimento per le cooperative previsto dall'art. 2545 septies decies del c.c. deve essere interpretata come un provvedimento sanzionatorio e scioglimento d'ufficio, e non come uno scioglimento volontario. I soci di una società cooperativa non possono chiedere volontariamente

80 MERZ S., Manuale pratico e formulario delle società cooperative: commentato con riferimento al diritto civile, fallimentare, penale, comunitario, internazionale, previdenziale e fiscale: cooperative edilizie, di produzione e lavoro, di consumo, agricole, sociali, femminili: consigli e casi pratici, Wolters Kluver, Milanofiori Assago, 2016, pagg. da 326 a 327.

81 Con la sigla TUF, si intende il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

- nel caso in cui mancano le autorizzazioni amministrative previste dagli artt. 2329, numero 3) e 2436 secondo comma c.c., l'autorità competente nel rilasciare tali autorizzazioni può chiedere la cancellazione della società[82];
- nel caso di denunzia al tribunale di gravi irregolarità di gestione degli amministratori, secondo quanto previsto dall'art. 2409 c.c., l'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, se lo valuta opportuno, può proporre la messa in liquidazione della società o ad una procedura concorsuale, se l'attivo non è sufficiente a coprire i debiti;
- in caso di continuo compimento di atti illeciti da parte della società. In questo caso il giudice provvede mediante provvedimento per interdizione definitiva[83].

In caso di delibera di aumento di capitale, per evitare lo stato di liquidazione, è necessario provvedere quanto prima alla sottoscrizione: non è possibile in questo caso esercitare il diritto di opzione indicato nell'art. 2441 c.c., in quanto la presenza del capitale minimo è una componente essenziale per la corretta continuazione dell'attività, di conseguenza la sottoscrizione deve avvenire contemporaneamente alla delibera.

Se la delibera di scioglimento della società non è in conformità con la legge e lo statuto può essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. La delibera non può essere annullata se: hanno partecipato all'assemblea persone non legittimate, a meno che il loro voto sia stato determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, nel caso di voti non validi o errato conteggio, salvo in cui siano determinanti nel raggiungimento della maggioranza e in caso di incompletezza o inesattezza del verbale, a meno che non siano tali da impedire l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità. La domanda deve essere impugnata entro trenta giorni dal deposito della delibera presso il registro delle imprese, oppure sanata mediante una nuova delibera conforme con la legge e lo statuto [84]. Restano comunque salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.

Le ipotesi dei primi cinque punti dell'art.2484 c.c. hanno effetto dalla dichiarazione degli amministratori con cui accertano il verificarsi delle cause con l'iscrizione nel registro delle imprese, il sesto punto (art. 2484 c.c., co. 1 n. 6) invece ha effetto dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. Se l'atto costitutivo o lo statuto prevedono dei diversi casi di scioglimento, deve essere determinato l'organo di competenza atto ad accertare le suddette cause e ad effettuare i relativi adempimenti pubblicitari.

---

82 Art. 223 quater, disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie

83 Art.16, comma 1 d.lgs. giugno 2001 n.231

84 Art. 2377 c.c..
È prevista inoltre una reclusione da sei mesi a tre anni, per chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza nell'assemblea dei soci, con lo scopo di trarre un ingiusto profitto a sé ad altri soggetti (art. 2636 c.c.).

Ai sensi dell'art.2485 c.c., è compito degli amministratori accertare le cause di scioglimento e senza indugio[85] [86] provvedere agli adempimenti pubblicitari: questo obbligo è valido per il consiglio di amministrazione, non per il singolo amministratore. Pe ridurre al minimo il tempo intercorrente tra il verificarsi dell'evento dissolutivo e la relativa pubblicità è prevista una responsabilità in capo all'amministratore e solidamente in capo al consiglio di amministrazione[87] [88].

Nel caso in cui gli amministratori non adempiono agli adempimenti accertativi e pubblicitari i singoli soci, amministratori o sindaci possono chiedere al tribunale di accertare la causa di scioglimento[89]. Il ricorso al tribunale può avvenire anche nel caso in cui il consiglio di amministrazione accerta una causa di scioglimento, ma questa causa non si è effettivamente verificata[90].

La pubblicità dichiarativa richiesta dall'articolo 2484 c.c. è necessaria affinché l'evento scatenante possa produrre effetti per tutti, e in particolare nei confronti dei terzi[91]. Anche se viene compiuto l'atto, ma non viene iscritto nel registro come previsto dal Codice Civile, non può essere opposto ai terzi, a meno che non si dimostra che essi ne erano comunque a conoscenza[92]. Con la pubblicità dichiarativa le cause ed effetti dello scioglimento non operano più di diritto, ma vengono collegati alla data d'iscrizione della delibera di accertamento o alla delibera assembleare di scioglimento. In sintesi quindi il verificarsi di una causa di scioglimento senza aver adempiuto alla pubblicità porterebbe la società di fatto in stato di liquidazione per i soci, gli organi sociali e chi ne è venuto a

---

85 Con il termine "senza indugio", si intende orientativamente trenta giorni, che è il termine imposto dal notaio per pubblicizzare la deliberazione di scioglimento anticipato. Secondo L. Mandioli, si intende il tempo strettamente necessario per la formulazione di un giudizio certo e inequivocabile sulla sussistenza di tale causa e per dare corso alla relativa pubblicità mediante l'iscrizione nel registro delle imprese. AA. VV., *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, Ipsoa, Torino, 2004, pag. 51.

86 Il tribunale di Milano e di Roma hanno confermato che la competenza ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento spetta all'organo di gestione. Il conservatore del registro delle imprese non è tenuto a verificare le causi di scioglimento, deve invece controllare la regolarità formale degli atti. AA. VV., Società, diretto da Donativi V., Wolters Kluver, Milano, 1994, pag. 1223.

87 Se gli amministratori non hanno provveduto all'accertamento e all'iscrizione della causa di scioglimento, il soggetto per richiedere il danno subito dovrà provare l'avvenuta causa di scioglimento e il mancato adempimento degli amministratori. Nel caso vi sia un ritardo nell'accertamento, il soggetto deve provare che tale comportamento sia avvenuto con indugio, ossia non in tempi ragionevolmente accettabili, e il danno che questo ritardo ha provocato., ricollegandosi all'art. 1223 c.c..

88 Il legislatore voleva assicurare un'automatismo

89 Riguardo l'iniziativa dei sindaci ad accertare e pubblicizzare la causa di scioglimento, il tribunale di Biella, con decreto del 4 giugno 2004, indica che: "L'interesse del sindaco ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto scioglimento della società deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma per tutto il processo fino alla sua situazione finale". Trib. Biella, 4 giugno 2004, in "Le società", 2005, n.7/2005, p.893.

90 VERNA G., VERNA S., La liquidazione delle società di capitali, Cedam, Padova, 2009, pag. 38.

91 "L'efficacia meramente dichiarativa […] sembra lasciare il posto all'efficacia costitutiva della pubblicità, in ordine alla giuridica decorrenza degli effetti dello scioglimento". AA. VV., *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, diretto da Fimmanò F., Giuffrè, Milano, 2011, pag. 121.

92 Art. 2193 c.c.: Efficacia dell'iscrizione.

conoscenza, per tutti gli altri soggetti questo non avrebbe alcun effetto fino alla pubblicizzazione del fatto presso il registro delle imprese[93].
La dichiarazione redatta dagli amministratori o il decreto del tribunale può essere contestato. In questo caso il tribunale, dopo aver accertato l'insussistenza della causa dello scioglimento, ne dispone la revoca.
Alla regola della pubblicità dichiarativa fa eccezione il decorso del termine della durata della società: questo fatto risulta già iscritto nel registro delle imprese, pertanto non è necessaria una ulteriore pubblicità.

2.2
Lo scioglimento: aspetti operativi e pubblicitari per la società

Dopo l'accertarsi e la pubblicazione delle cause di estinzione della società, questa non viene automaticamente estinta, ma entra in una fase di liquidazione, che se correttamente condotta, porta al risultato inizialmente richiesto, ossia l'estinzione della società. Durante la fase di liquidazione la società non si trasforma in un ente diverso da quello originario, e conserva la sua autonomia patrimoniale, soggettività giuridica, capacità ed autonomia negoziale[94]. La società è orientata alla conservazione del patrimonio e alla massimizzazione del patrimonio sociale, per onorare i debiti sociali dei terzi e massimizzare il capitale residuo per i soci.
Al verificarsi di una causa di scioglimento si riscontrano per gli amministratori una serie di adempimenti e scadenze da adottare secondo quanto previsto dalla legge. In primis, devono redigere e depositare la dichiarazione contenente la causa di scioglimento nel registro delle imprese. Se una

[93] Uno degli aspetti più significativi della riforma delle società di capitali è la valorizzazione dell'iscrizione nel registro delle imprese, al fine di dare maggiore certezza, e stabilità nell'attività sociale. AA. VV., *Le operazioni straordinarie societarie*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino G., volume 5, Cedam, Padova, 2011, pag.16.
[94] AA. VV., *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, diretto da Fimmanò F., Giuffrè, Milano, 2011, pag. 94.

delle cause di scioglimento è frutto di una volontà specifica di un altro soggetto, come l'assemblea dei soci, in questo caso la dichiarazione sarà compito del notaio verbalizzante o degli amministratori. Dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento al momento in cui si consegnano ai liquidatori i libri sociali, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ma ai soli fini della conservazione e integrità del valore del patrimonio sociale[95]. La finalità conservativa fa riferimento «al valore del patrimonio sociale[96]» nel suo complesso, e non dal punto di vista individuale di ogni singolo bene aziendale.

A garanzia di adempimento dell'obbligo di verifica della causa di scioglimento e la relativa iscrizione nel registro delle imprese, l'art. 2485, 1° comma prevede una sanzione per gli amministratori in caso di un loro inadempimento. In caso di ritardo o omissione sono personalmente e solidamente responsabili verso la società, i soci, i creditori sociali e i terzi[97].

Dopo aver adempiuto alla pubblicità dichiarativa che determina lo stato di liquidazione della società, gli amministratori devono convocare l'assemblea perché deliberi riguardo la nomina, i poteri dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, a meno che questo non sia già stato disposto dall'atto costitutivo o dallo statuto. Nel caso in cui gli amministratori non provvedano è possibile che il tribunale provveda, adottando le decisioni necessarie.

Gli amministratori quindi provvedono alla convocazione dell'assemblea ai soci. Perché l'assemblea sia regolarmente valida è necessario che gli avvisi di convocazione siano inviati tempestivamente. Nel caso delle s.p.a. deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, oppure in un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima dell'assemblea. Nelle s.r.l. deve essere inviata mediante una lettera raccomandata, almeno 8 giorni prima dell'adunanza. I requisiti riguardanti gli avvisi di convocazione possono essere non considerati nel caso in cui all'assemblea siano presenti tutti i soci, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale[98]. Sono ammessi alla votazione tutti i soci con diritto di voto, inclusi i creditori pignoratizi su azioni e quote e gli usufruttuari; in caso alcune azioni siano poste in sequestro il diritto di voto è esercitato dal custode[99].

Per quanto riguarda le maggioranze previste per l'approvazione della delibera, per le s.p.a. è necessario in prima convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, in seconda convocazione, con il voto di almeno due terzi del capitale

---

95 Articolo 2486 c.c..

96 AA. VV., *Le operazioni straordinarie societarie*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino G., volume 5, Cedam, Padova, 2011, pag.35.

97 Secondo Il tribunale di Torino, l'omissione o il ritardo nel convocare l'assemblea costituisce una grave irregolarità. Secondo App. Torino, 1 giugno 1994

98 DAMMACCO R., DAMMACCO S., *La liquidazione volontaria delle società: manuale pratico e formulario*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2019, pag. 26.

99 Art. 2352 c.c..

rappresentato in assemblea[100]. Per le s.r.l., se l'atto costitutivo non prevede diversamente, deve esserci il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

2.3
Gli effetti dello scioglimento sugli organi societari ed i terzi

L'apertura della fase liquidatoria pone in essere vari adempimenti, obblighi e diritti a cui i soggetti interni ed esterni all'impresa ne sono parte.
Per quanto riguarda i creditori della società essi non possono prendere parte o richiedere al tribunale interventi volti a condizionare la volontà legittima della società di liquidarsi. Nonostante ciò non sono privati della possibilità di far valere il loro diritto di credito, nel caso in cui esso sia scaduto; se hanno stipulato un contratto con la società possono presentare ricorso nel caso in cui non venga rispettato. I creditori possono eventualmente intervenire nel procedimento liquidatorio, rivolgendosi al tribunale se dimostrano e verificano che il procedimento di liquidazione non sta avvenendo correttamente, ossia nelle modalità previste dalla legge[101].
Dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento gli amministratori non decadono dal loro mandato e restano in carica fino al momento della nomina dei liquidatori[102]. L'organo di amministrazione può continuare a compiere gli atti e le responsabilità designato, ma in ottica di conservazione e integrità del patrimonio sociale, fino a che non vengono presi i provvedimenti necessari[103]. In alcuni casi, per conservare il valore dell'azienda è necessario continuare la sua attività

[100] L'assemblea straordinaria delle s.p.a. in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale – art. 2369, comma 3, c.c..
Da statuto possono essere previste maggioranze più elevate. Art. 2368 c.c.
[101] Potrebbe capitare, ad esempio, che i liquidatori dolosamente e volontariamente cancellano alcuni debiti societari, al fine di avere maggior capitale residuo da restituire ai soci.
[102] MERZ S., Manuale pratico e formulario delle società cooperative: commentato con riferimento al diritto civile, fallimentare, penale, comunitario, internazionale, previdenziale e fiscale: cooperative edilizie, di produzione e lavoro, di consumo, agricole, sociali, femminili: consigli e casi pratici, Wolters Kluver, Milanofiori Assago, 2016, pag. 318.
[103] Art. 2274 c.c.

e mantenere alti i valori dell'avviamento e patrimoniali[104]. In altri casi invece continuare l'attività potrebbe essere dannoso per i creditori, in quanto potrebbe far aumentare l'indebitamento, con il rischio di non soddisfare i creditori. Gli amministratori non devono compiere nuove operazioni per accrescere il patrimonio sociale, in quanto comporterebbe un aumento del rischio d'impresa. Nel caso in cui gli amministratori siano in dubbio riguardo la continuazione temporanea dell'attività o la sua interruzione, possono quanto prima richiedere la convocazione dell'assemblea, in modo da definire quanto prima tale questione.

Riguardo la responsabilità degli amministratori durante la fase di liquidazione se, una volta accertata la causa di scioglimento, non provvedono quanto prima agli adempimenti pubblicitari, in caso di una loro omissione o ritardo, rispondono di eventuali danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Essi, in base all'art. 2486 c.c., sono personalmente responsabili per atti o omissioni che contravvengono al dovere di conservare e rimanere integro il valore del patrimonio sociale.

Per quanto riguarda gli effetti dell'apertura della liquidazione sui soci, si sottolinea come le principali funzioni che essi devono svolgere sono la scelta dei liquidatori, la configurazione dei loro relativi poteri ed obblighi e la vigilanza sull'organo gestore, che inizialmente rimane al consiglio di amministrazione fino alla nomina dei liquidatori[105].

Con l'apertura della liquidazione per i soci viene applicato l'articolo 2488 c.c., il quale indica che per quanto compatibili, si applicano le decisioni dei soci e delle assemblee. Vengono quindi applicate le disposizioni dell'art.2363 e segg. c.c. per le società per azioni e dal 2479 e seg. c.c. per le società di capitali.

In particolare quindi, i soci possono:

- chiedere ai liquidatori di convocare l'assemblea su specifici argomenti da trattare, se questi rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale per le s.p.a. quotate o un decimo per le società non quotate. Per la s.r.l. è necessario che i socci rappresentino almeno un terzo del capitale sociale[106];
- i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale nell'assemblea regolarmente costituita, se ritengono di non essere stati adeguatamente informati riguardo alcuni temi oggetto dell'assemblea, possono chiedere il rinvio di tali argomenti, ma non oltre i cinque giorni; la richiesta di rinvio di ogni oggetto di trattazione può essere esercitato solo una volta;

[104] Un' esempio di affare urgente può essere la vendita di prodotti di facile deperimento, il pagamento di un titolo di debito in scadenza o scaduto ecc..

[105] Dal punto di vista della governance la liquidazione volontaria comporta ad un maggior riconoscimento di poteri di gestione dei soci e un rafforzamento degli organi di controllo. TURELLI S., Gestione dell'impresa e società per azioni in liquidazione, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 80.

[106] Artt. 2367 e 2479 c.c..

- esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori e contro i liquidatori tramite: nella società per azioni è possibile tramite il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale o con delibera del collegio sindacale con la maggioranza dei due terzi, nel caso della s.r.l. può essere promossa da ciascun socio[107];
- denunziare al collegio sindacale fatti censurabili; se la denuncia è avanzata da tanti soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale per le società che non fanno ricorso al capitale di rischio e un cinquantesimo per le società quotate, il collegio sindacale deve indagare senza indugio e presentare all'assemblea le proprie conclusioni ed eventuali proposte[108];
- denunziare al tribunale possibili violazioni degli amministratori e liquidatori, se risulta che abbiano effettuato gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o ad una o più controllate; questa richiesta deve essere presentata dai soci che rappresentano un decimo del capitale sociale, mentre per le società quotate tale criterio è di un ventesimo del capitale sociale;
- ai sensi dell'art. 2377 c.c., i soci assenti, dissenzienti o astenuti possono chiedere l'annullamento di una delibera se non sono conformi alla legge o allo statuto.

In base all'art. 2473, com. 5 c.c. soci della s.r.l. non possono chiedere il recesso, se è già stato deliberato lo scioglimento della società.

Riguardo la possibilità di aumentare o diminuire il capitale sociale durante il periodo di liquidazione, inizialmente la giurisprudenza tendeva ad escludere questa possibilità. Il tribunale di Trieste con la sentenza del 25 giugno 1996, ha modificato l'idea precedente, ed ha stabilito che sono legittime le delibere assembleari prese secondo le maggioranze previste che autorizzano l'aumento di capitale sociale al fine di rimuovere la causa di scioglimento avvenuta. Tale interpretazione del tribunale di Trieste può essere applicata nel caso in cui il socio, ai sensi dell'art. 2350 c.c., chieda una liquidazione della propria quota: tale operazione può essere concessa dopo che è stato approvato il bilancio finale di liquidazione[109].

Durante la liquidazione il collegio sindacale o il revisore legale continua a svolgere le sue funzioni previste, controlla l'operato dell'organo di gestione e verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione. Continua anche a vigilare sull'osservanza sella legge e dello statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. In particolare verifica il

---

[107] Artt. 2393 e 2476 c.c..

[108] Art. 2408 c.c..

[109] DAMMACCO R., DAMMACCO S., *La liquidazione volontaria delle società: manuale pratico e formulario*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2019, pag. 29.

corretto svolgimento della procedura liquidatoria in corso. Per il collegio sindacale, come per i soci, in base all'articolo 2488 c.c., si applicano le disposizioni ordinari, per quanto compatibili.

Durante la liquidazione, i sindaci in una riunione del collegio sindacale hanno il diritto di far iscrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso[110] e non possono essere revocati dal loro incarico se non per giusta causa approvata con decreto dal tribunale[111].

I doveri a cui è tenuto il collegio sindacale sono:

- accertare quanto prima la causa di scioglimento e, in caso di mancata iscrizione da parte degli amministratori, iscrivere la relativa dichiarazione presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2485 c.c.;
- accertare che gli amministratori, una volta accertata la causa di scioglimento, convochino l'assemblea per la nomina dei liquidatori. Nel caso gli amministratori non provvedano a tale adempimento, presentare istanza al tribunale perché provveda;
- riunirsi almeno ogni novanta giorni con una presenza minima di almeno la maggioranza dei sindaci[112];
- convocare quanto prima l'assemblea, se ne fanno richiesta i soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale (un ventesimo nel caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, per le s.r.l. tale limite è di un terzo);
- assistere alle adunanze dei liquidatori e delle assemblee[113];
- convocare l'assemblea ed effettuare le pubblicazioni previste in caso di omissione degli amministratori o nel caso in cui vi siano fatti censurabili gravi a cui risulta necessario provvedere[114];
- indagare senza ritardo sulle denunce dei soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale (nel caso di società quotate un cinquantesimo)[115].

Anche durante il periodo di liquidazione il collegio sindacale può avvalersi, sotto la propria responsabilità ed economicamente a proprio carico, di dipendenti e ausiliari che non abbiamo una delle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. (art. 2403-bis c.c.) [116].

---

110 Art. 2404 c.c..
111 Art. 2400 c.c..
112 Art. 2404 c.c..
113 Art. 2405 c.c..
114 Art. 2406 c.c..
115 Art. 2408 c.c..
116 TURELLI S., Gestione dell'impresa e società per azioni in liquidazione, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 46.

Ai fini dell'adempimento delle funzioni al quale il collegio sindacale è tenuto i sindaci possono eseguire atti di ispezione e controllo (sia individualmente che collettivamente), chiedere ai liquidatori notizie ed aggiornamenti riguardanti le operazioni di liquidazione o su specifici affari[117].
Ai fini della fusione, l'art. 2501 c.c. stabilisce che non può avvenire una fusione con una società in liquidazione che abbia già iniziato la liquidazione dell'attivo. In questo caso, possono procedere all'operazione straordinaria di fusione le società che sono alla fase iniziale di liquidazione: si pensi ad esempio ad una società che ha appena deliberato in assemblea lo stato di liquidazione e deve ancora nominare i liquidatori[118].

2.4
I liquidatori e la "fase liquidatoria"

Nella fase di liquidazione della società, la fase di nomina dei liquidatori costituisce un momento di cambiamento di scopo sociale, in quanto la gestione dell'impresa non viene più affidata agli amministratori, ma ai liquidatori. La nomina dei liquidatori è regolata dall'art. 2487 c.c..
Salvo diverse disposizioni dello statuto, dell'atto costitutivo o da altre disposizioni di legge, la nomina del nuovo organo spetta all'assemblea, la quale deve essere convocata dagli amministratori in carica. I soci devono deliberare in particolare riguardo:

- il numero dei liquidatori e, in caso siano più di uno, le regole di funzionamento del collegio[119];
- la nomina dei liquidatori, specificando quelli a cui spetta la rappresentanza della società;

[117] Riguardo l'applicabilità dell'art. 2409 c.c., da parte della giurisprudenza e studiosi vi sono molte opinioni contrastanti ed opposte, che non rendono chiara l'applicabilità o meno di tale articolo. TURELLI S., Gestione dell'impresa e società per azioni in liquidazione, Giuffrè, Milano, 2012, pagg. da 49 a 50.

[118] Nel caso di fusione per incorporazione, il tribunale di Milano con la sentenza del 22 settembre 1995 ha confermato la possibilità che una società in liquidazione possa partecipare ad un'operazione di fusione. Tuttavia ha specificato affinché tale operazione sia possibile è necessario che il patrimonio netto della società incorporante sia sufficientemente idoneo a contenerla. DAMMACCO R., DAMMACCO S., *La liquidazione delle società: disciplina civilistica, pratica contabile*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2012, pag. 85.

[119] Nel caso in cui nella delibera assembleare viene nominata una pluralità di liquidatori, ma non vengono definite le modalità di funzionamento, può essere adottata la seguente interpretazione: in caso di silenzio da parte dei soci, il collegio dei liquidatori deve configurarsi al modello amministrativo della società stessa, e quindi attribuendo ad uno di essi la funzione di presidente. AA. VV., *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, diretto da Fimmanò F., Giuffrè, Milano, 2011, pagg. da 172 a 173.

- i criteri di svolgimento della liquidazione, tra cui in particolare i poteri dei liquidatori di cessione dell'azienda sociale, di alcuni rami di essa o di singoli beni o diritti, gli atti necessari per la conservazione del valore d'impresa, per l'esercizio provvisorio dell'impresa o di suoi singoli rami[120].

Riguardo la facoltà riconosciuta all'assemblea di indirizzare l'operato dei liquidatori nella gestione della società, si fa presente che tali direttive possono consistere in linee-guida, direttive di carattere generale e di indirizzo; non possono tradursi in attività operative ed esecutive: in tal modo la figura dei liquidatori verrebbe "sostituita" dalle delibere direttive dell'assemblea. Inoltre è necessario sottolineare che i poteri e le direttive dell'assemblea dei soci non devono essere in contrasto con le finalità previste dal Codice Civile.

Il comma 1 dell'art 2487 c.c. specifica che, nel caso in cui la causa di scioglimento sia dovuta dalle ipotesi di cui all'art. 2484, co. 1, nn. 2,4 e 6 c.c., gli amministratori non dovranno convocare l'assemblea se l'assemblea ha già provveduto autonomamente o se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. Riguardo la possibilità che l'atto costitutivo o lo statuto possano contenere una procedura o delle indicazioni ai fini della programmazione della liquidazione e dei liquidatori, la dottrina ha chiarito che tali indicazioni possono essere indicate. Ad esempio è possibile prevedere che lo statuto indichi direttamente i soggetti designati a svolgere la carica di liquidatori, per nominatim o per relationem. Può essere previsto da statuto che la nomina dei liquidatori sia affidata ad altri soggetti diversi dall'assemblea, come il consiglio di amministrazione, dei terzi o da particolari categorie di soci. Nelle società per azioni e in accomandita per azioni, la nomina dei liquidatori può essere affidata a soci in possesso di particolari categorie di azioni, nelle società a responsabilità limitata ai soci con una quota minima di capitale sociale[121]. L'assemblea nell'indicare i poteri dei liquidatori, ai fini di conservare il valore dell'impresa, può indicare i vincoli e le modalità di esercizio provvisorio dell'impresa, o anche di singoli rami[122].

Se la causa di liquidazione viene sottoposta a votazione dai soci, sono necessarie le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, mediante la votazione in assemblea

---

[120] Se manca l'indicazione dei poteri dei liquidatori nella deliberazione di nomina, come previsto dall'art. 2487 c.c., questo non determina una nullità della deliberazione. AA. VV., Società, diretto da Donativi V., Wolters Kluver, Milano, 1994, pag. 1228.
Nell'assegnare le direttive, le strategie da adottare, i compiti e i poteri ai liquidatori vi è l'analisi dei soci nello stabilire quale sia il miglio rapporto tra velocità delle monetizzazione (tempo della chiusura della procedura di liquidazione) e massimizzazione del patrimonio sociale. TURELLI S., Gestione dell'impresa e società per azioni in liquidazione, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 33.

[121] AA. VV., *Società*, diretto da Donativi V., Wolters Kluver, Milano, 1994, pag. 1227.

[122] Il codice del commercio limitava fortemente queste possibilità operative dei liquidatori. AA. VV., *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, diretto da Fimmanò F., Giuffrè, Milano, 2011, pag. 323.

straordinaria. Per le società per azioni e in accomandita per azioni si applicano gli artt. 2368 e 2369 c.c..

Nella votazione, per le società per azioni è necessario più della metà del capitale sociale, mentre per le società che fanno ricorso al capitale di rischio è necessario che almeno la metà del capitale sociale sia rappresentato in assemblea e almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea esprima un voto favorevole. Per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, nella seconda e successive convocazioni è necessario che sia presente in assemblea almeno un quinto del capitale sociale, e la delibera deve essere approvata da almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Nelle società che non fanno ricorso al capitale di rischio è necessario il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale. Per le s.r.l., in base all'art. 2479-bis c.c., è necessaria la votazione positiva di almeno metà del capitale sociale. Nel caso in cui l'assemblea non si costituisce o non delibera, il tribunale provvede con decreto.

Nel caso vi sia disaccordo tra i soci riguardo la sussistenza o meno della causa di scioglimento, ciascun socio singolarmente può chiedere al tribunale perché nomini un liquidatore, come indicato nell'art. 2485, comma 2 c.c.[123]. Le maggioranze per la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione possono essere cambiate, come indicato nell'art. 2487, co. 3 c.c..

In caso la società risulti nulla, come indicato dall'art. 2332 c.c., i liquidatori vengono nominati dal tribunale mediante sentenza[124]. L'assemblea può determinare la durata della carica dei liquidatori, che si presume sia inferiore a quella massima prevista per gli amministratori, ossia tre anni. Se i liquidatori sono più di uno, essi formeranno un collegio e dovranno agire congiuntamente o in maggioranza, salvo diverse diposizioni statutarie o delibere dell'assemblea. Se il liquidatore viene nominato dal giudice, egli dovrà rapportarsi con la società, e non con il giudice: renderà conto del suo operato e chiederà il pagamento del compenso alla società, invece che al tribunale. Il liquidatore nominato dalla società può essere revocato dai soci.

Le cause di ineleggibilità dei liquidatori sono quelle applicabili agli amministratori in base all'articolo 2382 c.c.. Secondo tale normativa, decadono dal suddetto incarico e perdono la possibilità di essere liquidatori le seguenti categorie: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o chi è incapace di esercitare uffici direttivi.

---

[123] La Corte di Cassazione ha ribadito che: "Avverso il decreto con il quale il tribunale provvede alla nomina dei liquidatori di una società, ai sensi dell'art. 2275 del Codice Civile, non è ammesso ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della costituzione, stante la sua natura meramente ordinatoria" Corte di Cassazione, sez. I, 27 febbraio 2004, n. 4113.

[124] I casi descritti di possibile nomina dei liquidatori possono essere applicati anche in caso di sostituzione dei liquidatori: in questo caso la nomina è parificata alla sostituzione. AA. VV., *Le operazioni straordinarie societarie*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino G., volume 5, Cedam, Padova, 2011, pag.132.

La nomina dei liquidatori, dei loro poteri, delle loro revoche, e anche successive modificazioni devono essere iscritte dai liquidatori nel registro delle imprese, come indicato nell'art. 2487-bis c.c.. Una volta iscritto nel registro delle imprese, nella denominazione sociale dell'impresa deve essere aggiunta l'indicazione che la società è in fase di liquidazione[125]. La nomina dei liquidatori deve essere accompagnata dall'iscrizione della cessazione degli amministratori, come indicato nell'art. 2385 c.c. e deve essere iscritta entro trenta giorni dalla cessazione.

Secondo il tribunale di Milano[126], in caso di dimissioni del liquidatore, si applica la stessa procedura dell'art. 2487, co. 2 c.c., perciò nel caso in cui l'assemblea non provveda alla sostituzione, può provvedere direttamente il tribunale.

I liquidatori possono rinunciare all'incarico rassegnando le dimissioni, in questo caso si applica l'articolo 2385 c.c., riguardo la cessazione degli amministratori. Il liquidatore che intende dare le dimissioni deve quindi dare comunicazione scritta della rinuncia al suo ufficio e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato se la maggioranza dei liquidatori rimane in carica, o decorre dal momento in cui viene ricostituito il consiglio dei liquidatori, se la maggioranza dei liquidatori non rimane in carica. Qualunque sia la causa di dimissioni, essa deve essere scritta entro 30 giorni dalla data in cui ha effetto nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

I liquidatori possono venire revocati dall'assemblea per decisione dei soci in assemblea straordinaria o, in caso di giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o dal pubblico ministero, e non dagli amministratori[127]. Il provvedimento che contiene la revoca deve essere iscritto nel registro delle imprese. Il testo del comma 4 dell'art. 2487 c.c., indica che l'assemblea non deve avere una motivazione o una prova di dolo o colpa per revocare i liquidatori, è necessario che la delibera dell'assemblea sia regolarmente costituita e approvata. Quindi la revoca dei liquidatori può essere presa in qualsiasi momento. Se invece la revoca è ordinata dal tribunale, in questo caso è necessaria la prova di una giusta causa. Secondo la giurisprudenza, la giusta causa avviene quando i liquidatori non provvedono ad adempiere ai loro doveri con la diligenza e professionalità richiesta in base all'incarico assegnato, e compiono atti che ledono il rapporto di fiducia tra la società e i liquidatori stessi. Per le cooperative, in caso di irregolarità o eccessivo ritardo durante lo svolgimento della

---

125 Art. 2487 bis c.c..

126 Decreto del 14 gennaio 2011.

127 Nel caso in cui il liquidatore venga revocato senza giusta causa, egli ha diritto alla liquidazione dei relativi danni, così come previsto dalla Corte di Cassazione, sez. I, del 12 settembre 2008, n. 23557.
Per la sostituzione del liquidatore ordinario di una società cooperativa si applica il d.p.r. 449/2000: esso prevede che in caso di irregolarità o eccessivo ritardo nel suo operato la sostituzione venga operata con decreto dirigenziale dalle direzioni provinciali del lavoro territorialmente appartenenti, se il liquidatore era stato nominato da un giudice, la richiesta di sostituzione al tribunale deve essere presentata dalle direzioni provinciali del lavoro territorialmente appartenenti.

liquidazione, l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o chiederne la sostituzione se sono nominati dal tribunale[128].

Nel caso in cui il liquidatore venga revocato, egli ha diritto ad un risarcimento del danno, in linea con quanto previsto dall'art. 2383, co. 3, c.c. per gli amministratori[129].

Una volta iscritte tali indicazioni nel registro delle imprese, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e un rendiconto sulla loro gestione a partire dall'ultimo bilancio approvato. Con il termine libri sociali si intende sia i libri e le scritture contabili indicate nell'art. 2214 c.c., e anche tutti quei documenti richiesti dalle leggi contabili e del lavoro necessarie per la tenuta della contabilità. La situazione dei conti e il rendiconto sulla gestione non richiedono un'approvazione assembleare. La situazione dei conti è costituita da un bilancio di verifica, ossia un inventario delle attività e passività ancora aperte, e il rendiconto sulla gestione, che contiene un conto della gestione economica dall'ultimo bilancio approvato alla data di scioglimento.

Una volta nominati i liquidatori, l'azienda entra nella fase di gestione della liquidazione, in cui vengono eseguite una serie di operazioni volte a liquidare l'attivo aziendale, in modo da estinguere i debiti e l'eventuale residuo ai soci. Con la liquidazione non vi è la differenza tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in quanto tutti gli atti sono finalizzati alla liquidazione dell'attività. Per tale motivo, salvo quanto stabilito dallo statuto o tramite l'assemblea dei soci, i liquidatori non devono avere preventive autorizzazioni per esercitare le loro attività.

Se sono compatibili, le disposizioni dei soci, delle assemblee, degli organi amministrativi e di controllo possono essere applicate durante la fase di liquidazione[130].

I liquidatori sono considerati come gli amministratori della fase liquidatoria, e il contratto di liquidazione può essere paragonato al contratto di amministrazione. Pertanto, in caso di dubbi interpretativi le norme degli amministratori possono essere applicate ai liquidatori, per quanto compatibili.

Secondo l'articolo 2490 c.5 c.c., i liquidatori possono continuare l'attività dell'impresa, se prima vengono autorizzati dall'assemblea. L'articolo 2487 c.c. stabilisce che l'assemblea deve stabilire se i liquidatori possono compiere gli atti necessari per l'esercizio provvisorio dell'impresa. È possibile, inoltre, che l'assemblea dia ai liquidatori poteri maggiori oltre a quelli di ordinaria gestione. Ad esempio, è possibile autorizzare i liquidatori a cedere in affitto l'azienda, in attesa di poterla vendere

---

128 Art. 2545 duodevicies c.c.

129 AA. VV., *Società*, diretto da Donativi V., Wolters Kluver, Milano, 1994, pagg. da 1230 a 1231.

130 Art. 2488 c.c..

in blocco o uno o più rami di essa, in modo da aumentare il valore del capitale finale disponibile per i soci[131].

I liquidatori, durante la fase liquidatoria, hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione, usando la professionalità e la diligenza richiesta in base alla natura dell'incarico e rispondono per i danni derivanti dall'inosservanza di tali principi. In questo caso, per quanto compatibili, si applicano le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

I liquidatori, come indicato nell'articolo 2489 c.c., hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo diversa disposizione statutaria[132]. Devono quindi cercare di ottenere il massimo risultato dal realizzo delle attività e dall'estinzione delle passività[133]. Inoltre, hanno anche la possibilità di rappresentare la società sia dal lato attivo e passivo in giudizio[134].

Per quanto riguarda la gestione dell'impresa, il legislatore non da particolari indicazioni e specifiche; l'articolo 2448 c.c. stabilisce che, per quanto compatibile, si applicano le disposizioni previste quando l'azienda è in attività, ossia non in fase di liquidazione.

L'articolo 2491 c.c. stabilisce delle regole particolari per i liquidatori; al primo comma dà la possibilità ai liquidatori di chiedere, proporzionalmente in base a quanto risulta da conferire, i versamenti ancora dovuti, nel caso in cui i fondi disponibili siano insufficienti. Con il termine "fondi insufficienti" si intende una situazione di crisi di liquidità in cui potrebbero trovarsi i liquidatori. Essa non va intesa come insolvenza o eccedenza del passivo rispetto all'attivo patrimoniale, ma come situazione in cui i liquidatori non dispongono di somme a sufficienza per saldare i debiti sociali. In mancanza di insufficienza dei fondi, i liquidatori non possono richiedere proporzionalmente il versamento dei soci, considerando anche che tali somme potrebbero poi dover essere restituite durante il bilancio finale di liquidazione. Per non dover versare i conferimenti ancora dovuti, i soci devono dimostrare che i fondi sono necessari per il pagamento delle passività da liquidare, o alcune attività potrebbero essere alienate per ottenere la liquidità necessaria. La ratio del legislatore di questo adempimento sta nell'evitare una potenziale situazione in cui i creditori sociali per ottenere tempestivamente il soddisfacimento del loro credito, ponga i liquidatori a dover affrettatamente

---

131 AA. VV., *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, diretto da Fimmanò F., Giuffrè, Milano, 2011, pag. 329.

132 La disposizione dell'art. 2489, la quale indica per i liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società vuole essere di tipo suppletiva, in quanto in assenza di diversa disposizione dei soci, i liquidatori hanno potere di gestione della società.

133 VERNA G., VERNA S., *La liquidazione delle società di capitali*, Cedam, Padova, 2009, pag. 99.

134 La Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza del 15 febbraio 2006, n. 3279, ha escluso la possibilità he i processi che vedono coinvolti la società in liquidazione possono venire interrotti, poiché i liquidatori subentrano agli amministratori nella legittimazione processuale e sostanziale DAMMACCO R., DAMMACCO S., *La liquidazione delle società: disciplina civilistica, pratica contabile*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2012, pag. 99.

vendere attività sociali a prezzi non soddisfacenti o sottovalutati[135]. Se i liquidatori ripartiscono tra i soci i beni sociali, senza aver prima soddisfatto i creditori sociali, o aver prima accantonato una somma necessaria al loro soddisfacimento sono punibili con una reclusione da sei mesi a tre anni, salvo il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio[136].

In base all'articolo 2487 c.c., la nomina dei liquidatori, i loro poteri ed eventuali modifiche devono essere iscritte secondo loro iniziativa nel registro delle imprese. Secondo la giurisprudenza, la mancata iscrizione di tali atti nel registro delle imprese non provoca l'invalidazione degli atti societari.

Le delibere dei liquidatori devono essere trascritte o nel precedente libro del consiglio di amministrazione, oppure in uno specifico libro tenuto ai sensi dell'articolo 2421 c.c..

In caso di richiesta di acconti per i soci sul risultato finale della liquidazione, i liquidatori possono distribuirli, a condizione che questo non incida sulla disponibilità di somme necessarie per la soddisfazione dei creditori sociali, o che questi acconti siano assicurati da idonee garanzie[137]. Nel caso in cui i creditori sociali subiscano danni a causa degli acconti anticipatamente corrisposti dal liquidatore ai soci, il liquidatore è personalmente e solidamente responsabile del danno cagionato ai creditori sociali.

Tra gli atti che costituiscono responsabilità per i liquidatori vi è, a titolo esemplificativo, il pagamento di un debito inesistente o prescritto, la vendita di beni fortemente al di sotto del loro valore di mercato, il mancato pagamento dei debiti e il mancato recupero delle attività facilmente acquisibili.

Così come per gli amministratori, in base all'art. 2488 c.c. nel caso delle s.p.a. sono applicabili per il liquidatore gli articoli relativi all'azione sociale di responsabilità. Pertanto i liquidatori rispondono verso la società in caso di inosservanza dei doveri imposti per legge e dallo statuto. L'articolo 2489 c.c. individua due tipi di responsabilità per i liquidatori: la prima è generica ed è contenuta nella locuzione "debbono adempiere ai loro compiti con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico", mentre quella specifica relativa alla normativa speciale della liquidazione è successivamente descritta nella frase "la loro responsabilità è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori".

Dal punto di vista della responsabilità dei liquidatori essi sono responsabili nel caso in cui vengono a conoscenza di fatti pregiudizievoli e non fanno quanto possibile per impedirne il compimento. Il

---

[135] Fimmanò con riferimento al comma 1 dell'art. 2491, sottolinea la differenza tra gli amministratori e i liquidatori, con riferimento ai conferimenti dei soci per i versamenti ancora dovuti. Gli amministratori possono chiedere i versamenti ancora dovuti quando lo ritengono opportuno, mentre i liquidatori possono richiederlo solo se dimostrano un'insufficienza di fondi. AA. VV., *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, diretto da Fimmanò F., Giuffrè, Milano, 2011, pagg. da 335 a 337.

[136] Art. 2633 c.c..

[137] Art. 2494, co. 2, c.c.

liquidatore non è ritenuto responsabile nel caso in cui abbia manifestato il suo dissenso al compimento di tali fatti[138]. In base all'art. 2630 c.c., se il liquidatore non esegue nei termini prescritti le denunce, le comunicazioni, i depositi presso il registro delle imprese, non indica negli atti e nella corrispondenza e nella rete telematica le indicazioni prescritte dall'art. 2250 c.c. (primo, secondo, terzo e quarto comma) è soggetto ad una sanzione amministrativa da 103,00 a 1032,00 euro; se il liquidatore procede a denunciare, comunicare, e depositare quanto era a suo onere entro trenta giorni successivi all'ordinaria scadenza, la sanzione è ridotta di un terzo; se invece omette il deposito dei bilanci, la sanzione è aumentata di un terzo[139].

2.5
Cancellazione della società e revoca dello stato di liquidazione

Una volta terminata la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, che deve contenere il piano di riparto, ossia la parte spettante a ciascun socio[140].
Il bilancio, che deve essere depositato presso il registro delle imprese, è sottoscritto dai liquidatori ed è accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto a cui spetta la revisione legale dei conti.
Entro 90 giorni dal deposito del bilancio presso il registro delle imprese i soci possono contestare il bilancio presentando reclamo presso il tribunale. Nel caso vi siano più reclami, questi devono essere accorpati in un unico giudizio. Secondo la Cassazione è inammissibile presentare un reclamo oltre i 90 giorni previsti dal Codice Civile [141].
Trascorsi i 90 giorni senza reclami, il bilancio si considera approvato e i liquidatori sono liberati di fronte ai soci, a meno che non debbano liquidare l'attivo risultante dal bilancio[142]. Se i soci non

[138] Art. 2392 c.c..
[139] TOPPAN A., TOSI L. Lineamenti di diritto penale dell'impresa, Wolters Kluver, Milano, 2022, pag. 96.
[140] Art. 2492, co. 1, c.c.
[141] Sentenza Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 aprile 2002, n. 5716.
[142] Art. 2493, c.c.

riscuotono entro i 90 giorni dall'iscrizione del bilancio finale di liquidazione presso il registro delle imprese le somme a loro spettanti, queste devono essere depositate presso una banca, con l'indicazione del nome e cognome del socio[143].

Dopo aver approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese[144]. Il Codice Civile, nell'art. 2495 non prevede un termine massimo entro cui deve essere fatta tale richiesta, tuttavia deve ritenersi che questa deve essere svolta senza indugio, ossia il prima possibile dai liquidatori. Nel caso in cui non provvedano i liquidatori, spetta ai sindaci provvedere, o al notaio che ha redatto il verbale dell'assemblea straordinaria che ha approvato il bilancio finale di liquidazione. La richiesta di cancellazione dal registro delle imprese per ultimare la procedura di liquidazione volontaria può essere chiesta solo se la liquidazione è effettivamente ultimata. Nel caso non vi sia questo presupposto il giudice, su istanza degli amministratori, può, in base all'art. 2191 c.c., cancellare la pubblicità dichiarativa dell'estinzione della società, salvo vi sia prova contraria che attesti che la società è stata effettivamente estinta. Il giudice può verificare in fase di iscrizione di un atto o successivamente che, una volta iscritta la pubblicità dichiarativa di cancellazione dal registro delle imprese la società sia effettivamente cessata. Se il giudice verifica l'anomalia, ossia constata che è stata pubblicata la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, ma la società effettivamente non è cancellata, deve segnalarlo al giudice del registro[145].

Dopo la distribuzione dell'attivo o il deposito delle somme spettanti ai soci, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese, dove potranno essere esaminati[146]. I libri sociali sono, per le società per azioni: il libro giornale, il libro degli inventari, il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, il libro delle obbligazioni e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti. Gli ultimi quattro libri non sono obbligatori, pertanto devono esserci se vi sono i presupposti. Per le società a responsabilità limitata i libri sociali sono: il libro giornale, il libro degli inventari, il libro delle decisioni dei soci, degli amministratori, del collegio sindacale o del revisore legale ai sensi dell'art. 2477 c.c.. Gli ultimi due libri sono obbligatori solo in caso ci siano i presupposti[147].

---

143 Art. 2494, c.c.

144 Art. 2495, c.c.

145 GAETA M. M., Cancellazione reversibile della società dal registro delle imprese, in "Diritto e Pratica delle Società", numero 7-8, Milano, 2011, pagg. da 13 a 14.

146 Art. 2496, c.c.

147 DAMMACCO R., DAMMACCO S., *La liquidazione delle società: disciplina civilistica, pratica contabile*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2012, pag. 83.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno evidenziato che l'estinzione della società non determina l'automatica cancellazione dei debiti non soddisfatti[148].

Nel caso in cui una società cancellata dal registro delle imprese risulti ancora parte attiva in un giudizio che aveva inizialmente intrapreso, questo processo non viene trasferito ai soci, ma si ritiene che la cancellazione della società comporti contemporaneamente alla rinuncia della società di continuare il contenzioso[149].

Anche dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti dei loro crediti possono rivolgersi ai soci e chiederne il pagamento: questo può arrivare fino all'importo che i soci hanno ricevuto nel bilancio finale di liquidazione[150]; se invece il mancato soddisfacimento del credito non riscosso è dipeso dai liquidatori, essi dovranno rimborsare i creditori[151].

Se una società per più di tre anni consecutivi non deposita il bilancio annuale di liquidazione, la società viene cancellata d'ufficio dal registro delle imprese[152] e conseguentemente si applicano gli effetti dell'articolo 2495 c.c..

Per le cooperative il Codice Civile prevede una particolare modalità di liquidazione e cancellazione della società. In base all'art. 223-septdecies c.c., se una cooperativa non deposita i bilanci da oltre cinque anni e non presenta valori patrimoniali immobiliari, l'autorità di vigilanza provvede ad iscrivere lo scioglimento della società nel registro delle imprese, senza la nomina dei liquidatori: i trenta giorni successivi alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale i creditori o gli altri soggetti interessati possono richiedere all'autorità governativa, motivando la loro richiesta, di ottenere la nomina del commissario liquidatore. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dello scioglimento senza richieste pervenute, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società[153].

---

148 DALFINO D., *La cancellazione della società dal registro delle imprese: profili processuali*, Giappichelli, Torino, 2017, pag. 10.
CIACCAFAVA F., Rassegna di giurisprudenza di diritto societario: effetti conseguenti alla cancellazione delle società dal registro delle imprese, in "Sistema Società", numero 10, Milano,2015, pag. 2.

149 "Il fenomeno successorio di regola generato dallo scioglimento della società non può dirsi verificato, mentre è da ritenere che la società abbia implicitamente rinunciato a detti diritti poi fatti valere in giudizio dagli ex soci" Corte di Cassazione, sezione I, 15 novembre 2016, n.23269.

150 NAPOLEONI V., Il fenomeno successorio all'interno dei rapporti tra società di capitali e soci, in "Sistema Società", numero 2, Milano, 2017, pag. 1.

151 Secondo il tribunale di Milano, il liquidatore è tenuto a rimborsare i creditori insoddisfatti se quest' ultimi dimostrano che nel bilancio finale di liquidazione una parte attiva sufficiente a soddisfare il credito invece di destinarla ai creditori è stata distribuita ai soci, oppure dimostrano che i liquidatori con dolo o colpa hanno volutamente nascosto una massa attiva che avrebbe potuto soddisfare il creditore (sentenza dell'8 marzo 2011, n. 3142).
La sentenza del 5 novembre 2010, n. 22547, prevede che il liquidatore è legittimato ad agire per conto della società (in questo caso può proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento), nonostante la cancellazione della s.r.l. dal registro delle imprese in base all'art. 10 della legge fallimentare. APICE U., Rassegna delle procedure concorsuali: giurisprudenza e legittimità di merito, in "Diritto e Pratica delle Società", numero 4, Milano, 2011, pag. 74.

152 Art. 2490 c.6 c.c..

153 Art. 223-septdecies - Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie, c.c..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, anche quando la società ha già venduto buona parte del suo attivo o è già iniziato il riparto tra i soci. In caso di revoca dello stato di liquidazione spesso si assiste ad una ricapitalizzazione, ad una riorganizzazione aziendale o ad un'altra operazione straordinaria d'impresa, come la fusione con altre aziende.

Per ottenere la revoca della liquidazione essere rispettati dei requisiti:

- deve essere eliminata la causa di scioglimento prima della deliberazione dell'assemblea;
- la deliberazione dell'assemblea deve avere le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- per quanto compatibile, riguardo la revoca dello stato di liquidazione, deve essere applicato l'articolo 2436 c.c., relativo alla modifica dello statuto per le s.p.a., per cui la delibera deve essere verbalizzata dal notaio che, entro 30 giorni dalla delibera, verifica che si siano verificate le condizioni previste, la regolarità dell'assemblea e chiede l'iscrizione nel registro delle imprese[154];

Gli effetti della deliberazione hanno effetto a partire da sessanta giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese: in questi sessanta giorni i creditori possono opporsi alla delibera e chiedere al tribunale di annullarla o vedere pagato il loro credito nei confronti della società. Il socio dissenziente può chiedere il recesso, secondo l'articolo 2437 c.c. per le s.p.a. e l'art. 2473 c.c. per le s.r.l..

In base all'art. 33 del d.lgs del 12 gennaio 2019, entro un anno dalla cessazione dell'attività la società può essere sottoposta alla liquidazione giudiziale, nel caso in cui si verifichi lo stato di insolvenza. Con il temine cessazione dell'attività, da cui parte il termine di un anno, si intende dalla data di cancellazione della società dal registro delle imprese.

Dopo la revoca è possibile riaprire il procedimento di liquidazione, in quanto una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione n.120/E del 1 giugno 2007), riguardante un interpello proposto da una società cooperativa, ammette la riapertura della procedura di liquidazione (per rimediare ad un errore sostanziale), a condizione che la cooperativa a r.l. adempia agli obblighi fiscali (Imposta sui redditi, IVA, IRAP)[155].

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY – Decreto direttoriale 122 del 28 maggio 2025 – supplemento ordinario n. 21, pag. 2.

[154] Se il notaio non richiede l'iscrizione della documentazione nel registro delle imprese, la modifica dell'atto costitutivo non ha efficacia. Per rendere efficace l'atto del notaio è possibile convocare l'assemblea nominata dagli amministratori per eventuali provvedimenti o ricorrere al tribunale, che ordini l'iscrizione nel registro delle imprese. Art. 2487ter c.c..

[155] CONFALONIERI M., Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, Milano, 2025, pag. 872.

CAPITOLO 3.
LA LIQUIDAZIONE PER LE SOCIETÀ DI PERSONE

3.1
Le cause di scioglimento

La liquidazione delle società semplici, come nel caso delle società di capitali, non è un procedimento istantaneo, ma si articola in una serie di adempimenti che vanno dal verificarsi della causa di scioglimento fino allo scioglimento della società stessa[156]. In sintesi, la procedura di liquidazione si struttura in tre fasi: la verifica delle cause di scioglimento, la verifica della procedura di liquidazione e l'estinzione della società. La procedura di liquidazione si articola in altre tre fasi, che sono: vendita dei beni di proprietà, pagamento dei debiti sociali, distribuzione dell'eventuale surplus ai soci. Durante la fase di liquidazione fino al compimento degli ultimi atti la società rimane in vita e conserva la capacità giuridica e di agire[157]. Il verificarsi di una causa di scioglimento quindi non determina automaticamente l'estinzione della società.

Gli articoli del Codice Civile relativi alla liquidazione per le società semplici sono contenuti negli articoli dal 2272 al 2290, per le società in nome collettivo dal 2308 al 2312 e per le società in accomandita semplice dal 2323 al 2324.

A differenza delle società di capitali, dove vi è una distinzione tra il verificarsi della causa di scioglimento e gli effetti scaturenti da questo evento, nelle società di persone le cause di scioglimento

[156] COTTINO G., *Le società di persone*, Zanichelli Editore, Torino, 2019, pag. 325.
[157] GENGHINI L., SIMONETTI P., *Le società di persone*, Cedam, Padova, 2012, pag. 264.

hanno effetto dal momento in cui si verificano, senza dover effettuare adempimenti pubblicitari. Gli effetti di queste cause, quindi, decorrono in ogni caso quando si verificano i relativi effetti, senza necessità di effettuare la pubblicità. Per le società di persone iscritte al registro delle imprese, la pubblicità (operata mediante pubblicazione delle cause di scioglimento) non ha funzione di costituzione e di avvio della liquidazione; possiede una funzione dichiarativa e di opponibilità ai terzi dello scioglimento e degli atti conseguenti.

Per le società semplici le cause di scioglimento, contenute nell'art. 2272 c.c., sono:

- il decorso del termine, che non può avvenire se nel contratto sociale non è indicata una data di scadenza o non viene aggiunta successivamente. Nel caso in cui nella società a tempo determinato alla scadenza del contratto i soci continuano a compiere le operazioni sociali, la società viene tacitamente prorogata a tempo indeterminato[158]. La società semplice non è obbligata ad indicare la durata del contratto sociale, invece le s.n.c. e s.a.s. devono indicarla nel contratto sociale. Nel caso in cui la società abbia il contratto sociale in scadenza, è possibile per le società iscritte nel registro delle imprese, modificare l'atto costitutivo secondo l'articolo 2300 c.c.;
- il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, che per avvenire è necessario che l'oggetto sociale sia ben definito. Per quanto riguarda il conseguimento dell'attività sociale, la Corte d'Appello di Milano precisa che l'oggetto sociale deve essere "ben determinato e delimitato come per le società sorte per la costruzione di un ponte, […] per lo sfruttamento di una miniera, ecc. casi per i quali la società deve sciogliersi quando la costruzione sia eseguita o la miniera esaurita. Quando invece la società […] ha uno scopo permanente come quello di acquistare terreni [..] per costruirvi case […] non potrà mai parlarsi di raggiungimento dell'oggetto sociale […] ma soltanto di convenienza, opportunità, di utilità"[159]. Un caso di impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale può essere, ad esempio, l'entrata in vigore di una nuova legge che impedisce lo svolgimento di tale oggetto sociale. Per quanto riguarda l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, la Corte di

---

[158] DEZZANI F., DEZZANI L., SANTINI R., Operazioni straordinarie: Disciplina civilistica, Trattamento fiscale, Tecnica contabile, Egea, Milano, 2005, pag. 413.
Al fine della proroga tacita, il compimento di un'operazione sociale significa compiere atti inequivocabili che manifestano la volontà di continuare il normale funzionamento della società. Tali azioni non devono essere svolte esclusivamente su iniziativa degli amministratori, ma deve coinvolgere tutti i soci; in tal modo si evidenzia la volontà dei soci di continuare l'attività d'impresa. COTTINO G., *Le società di persone*, Zanichelli Editore, Torino, 2019, pag. 332.
Art. 2273 c.c..
Si ricorda l'art. 2307 c.c. per le società commerciali: nel caso di proroga prima della scadenza, il socio può fare opposizione e se la richiesta viene accolta, la società deve liquidare la quota del socio oppositore. Se invece la proroga è tacita ciascun socio può recedere.

[159] Corte d'Appello di Milano, 6 maggio 1955, in "Giur.it", 1956, I, 2, 447

Cassazione dichiara che l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale deve rivestire carattere di "assolutezza e definitività"[160];

- la volontà dei soci (c.d. scioglimento anticipato), che, se non diversamente specificata nello statuto, è prevista con il consenso di tutti i soci, come da indicazione nell'art. 2252 c.c.; tuttavia può anche essere stabilita tramite la maggioranza[161];
- la mancanza di pluralità di soci, se non viene ripristinata entro sei mesi[162]. Nel momento in cui questa viene a mancare, è possibile istantaneamente chiedere la liquidazione o la trasformazione in società di capitali, come indicato dall'art. 2500 ter c.c.. Dalla mancanza della pluralità dei soci, che può essere dovuta dal decesso di un socio, dalla vendita delle azioni ad un unico socio, dall'esclusione di un socio o dal recesso di uno o più soci, vi è la condizione sospensiva di sei mesi: se entro tale termine non viene rispristinata la pluralità dei soci, vi è lo scioglimento della società, con efficacia ex nunc. Nel periodo che intercorre da quando si verifica la mancanza della pluralità dei soci fino al ripristino della pluralità o alla decisione di avvio della procedura di liquidazione, la società continua ad operare in modo ordinario, senza che vi siano modifiche ai poteri degli organi societari. In particolare, durante questo periodo di attesa per ripristinare la pluralità dei soci:

  - il socio superstite può continuare ad effettuare le operazioni di gestione, anche le attività non ordinarie; non essendo in fase di liquidazione non si applica l'articolo 2274 c.c.;
  - come indicato nell'art. 2289 c.c., è possibile liquidare la quota del socio defunto, receduto o escluso;
  - l'unico socio rimasto può decidere di sciogliere la società, senza dover attendere sei mesi[163].

  Tuttavia, la società di persone non può essere trasformata in ditta individuale, perché le società di capitali, a differenza delle società di persone, possono essere unipersonali, per cui tale opzione non è presente per questa tipologia di società. Può capitare che, trascorsi i sei mesi dalla mancanza della pluralità dei soci, il socio rimanente continui a svolgere l'attività d'impresa in modo ordinario, senza provvedere alla liquidazione della società. In tal caso si

---

[160] Corte di Cassazione, 21 luglio 1981, n. 4683.
Un caso pratico di impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, è la distruzione o danneggiamento importante della sede produttiva dell'azienda: l'eventuale riparazione o costruzione è attuabile, non impossibile, ma gli oneri relativi alla ricostruzione lo rendono insostenibile e inattuabile.

[161] Nel caso in cui la causa di scioglimento sia dovuta tramite volontà dei soci mediante delibera assembleare, è prevista una reclusione da sei mesi a tre anni per chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza nell'assemblea dei soci, con lo scopo di trarre un ingiusto profitto a sé ad altri soggetti (art. 2636 c.c.).

[162] Secondo la giurisprudenza, alla morte di uno dei due soci durante la fase già avviata di liquidazione, agli eredi compete il diritto di subentrare nei doveri e diritti riferiti alla liquidazione, e non possono chiedere la liquidazione della quota. DEZZANI F., DEZZANI L., SANTINI R., Operazioni straordinarie: Disciplina civilistica, Trattamento fiscale, Tecnica contabile, Egea, Milano, 2005, pag. 416.

[163] GENGHINI L., SIMONETTI P., *Le società di persone*, Cedam, Padova, 2012, pagg. 274-275.

procede alla cancellazione d'ufficio dall' ufficio del registro delle imprese secondo l'art. 3 del d.p.r. n.247 del 2004. Nel caso in cui la pluralità della categoria dei soci viene ripristinata oltre i sei mesi, ossia dopo il termine stabilito dal Codice Civile, non è possibile revocare la liquidazione, bisognerà estinguere la società e istituirne una nuova.;

- eventuali altre cause previste dal contratto sociale. Possono essere previste ad esempio clausole legate ad alcuni eventi come: morte, recesso o esclusione di uno o più soci, il raggiungimento di un determinato importo di utili[164]; le cause più frequenti sono quelle che prevedono lo scioglimento in caso venga sciolto il rapporto sociale di un particolare socio;
- l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Secondo l'art.3 del d.p.r. 247 del 23 luglio 2004, per tutte le società di persone vi sono delle cause di cancellazione d'ufficio[165]. Nel caso in cui l'ufficio del registro delle imprese rileva il verificarsi di una delle circostanze previste, anche mediante segnalazione di un pubblico ufficio, avvia il procedimento di liquidazione e lo comunica alla società. L'ufficio del registro delle imprese comunica agli amministratori di fornire prove che sostengano la continuazione dell'attività. In caso di mancato o inadeguato risconto[166], il conservatore trasmette gli atti al presidente del tribunale e nomina un liquidatore, o nel caso non sia necessario direttamente trasmette gli atti al giudice per la cancellazione definitiva della società.

Le cause di cancellazione d'ufficio sono:

- l'irreperibilità presso la sede legale;
- il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- la mancanza del codice fiscale;
- la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- la decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

Per le s.n.c. vi sono altri due cause di scioglimento, che sono[167]:

---

[164] Per le società semplici (art. 2284 c.c.), la morte di un socio non comporta automaticamente il subentro degli eredi come soci, i quali vengono considerati come soggetti estranei alla società. Gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota e possono diventare soci della società in caso di approvazione degli altri soci. BELLINO G., GENTILE N., BENEDETTI M., Morte del socio e liquidazione della s.n.c., in "Ventiquattrore avvocato", numero 3, Milano, 2016, pag. 53

[165] Come indicato dalla circolare Ministeriale n.3585/C del 14 giugno 2005, gli elementi sintomatici dell'art. 3 "non hanno l'effetto di provocare l'automatica cancellazione dell'impresa "inerte", ma solo di consentire l'apertura di un procedimento per la verifica dell'effettiva cessazione dell'attività, nell'ambito della quale l'impresa può dimostrare l'infondatezza della presunzione […] di inattività contenuta nella norma".

[166] Il ricorso degli amministratori deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultima raccomandata o in caso di irreperibilità entro quarantacinque giorni dall'affissione della notizia nell'albo camerale. Art.3 d.p.r. 247 del 23 luglio 2004.

[167] Art. 2308 c.c..

- il provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, ossia la liquidazione coatta amministrativa;
- l'eventuale apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del codice della crisi d'impresa[168].

L'articolo 2323 c.c. prevede un'ulteriore causa di scioglimento per le società in accomandita semplice, nel caso in cui rimangono soltanto i soci accomandatari o accomandanti e la categoria di soci mancante non viene reintegrata entro sei mesi. Questa causa di scioglimento è presente poiché la caratteristica particolare e fondamentale di questo tipo di società è la presenza di due categorie diverse di soci, e se questa pluralità viene a mancare, manca il presupposto fondamentale di questa categoria di società di persone. Nel caso vi sia più di un socio, ma manca una delle due categorie di soci, può essere impedita la liquidazione mediante la trasformazione della società[169]. Nel caso in cui invece la pluralità della categoria dei soci viene ripristinata oltre i sei mesi, ossia dopo il termine stabilito dal Codice Civile, non è possibile revocare la liquidazione, bisognerà estinguere la società e istituirne una nuova.

Nell'arco temporale dei sei mesi in cui deve essere ripristinata la categoria di socio mancante, le operazioni compiute rimangono efficaci. Nel caso in cui non vi siano soci accomandanti, la gestione della società prosegue senza interruzioni; se invece non vi sono più soci accomandatari, nel periodo in cui mancano i soci accomandatari, i soci accomandanti nominano un amministratore provvisorio per svolgere gli atti di ordinaria amministrazione[170]. L'amministratore nominato non assume la qualità di socio accomandatario, e la sua nomina deve essere iscritta presso il registro delle imprese. L'amministratore nominato può essere sia un terzo quanto un socio accomandante. Se viene nominato un soggetto terzo estraneo alla società, egli non risponde illimitatamente e personalmente per le obbligazioni sociali; se invece viene nominato un socio accomandante egli può compiere atti gestori, in conformità con l'art. 2320, purché non svolga atti di amministrazione e tratti o concluda affari in nome della società. Tuttavia, se l'amministratore, senza il consenso dei soci, eccede negli atti di ordinaria amministrazione o prosegue la gestione oltre il periodo dei sei mesi, la società si trasforma in s.n.c.[171].

Nel caso in cui vi sia un dubbio sull'effettivo verificarsi o meno di una causa di scioglimento, è possibile chiedere un accertamento del giudice sullo stato di liquidazione. Questa domanda può essere

---

[168] Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

[169] Secondo alcuni autori della dottrina (FERRI G., GHIDINI M.), se entro sei mesi non vengono ripristinati i soci accomandatari o accomandanti, ma tuttavia i soci continuano tacitamente a svolgere l'attività d'impresa, la società automaticamente si trasforma in s.n.c., a condizione che vi siano comunque almeno due soci. GENGHINI L., SIMONETTI P., *Le società di persone*, Cedam, Padova, 2012, pagg. da 369 a 370.

[170] L'amministratore provvisorio può essere nominato anche in assenza o in caso di temporaneo impedimento. AA. VV., Le società in generale, *Le società di persone, Le società tra professionisti*, in *Nuova Giurisprudenza di diritto civile e commerciale*, diretto da Cagnasso O., Cottino G, volume 3, Utet Giuridica, Torino, 2014, pag. 930.

[171] Art. 2323 c.c..

presentata sia in via principale, sia in un giudizio in svolgimento, nel quale vi sia la necessità di capire lo stato della società[172]. L'esito del giudice riguardante l'accertamento della causa di scioglimento è comunque impugnabile davanti alla Corte d'Appello territorialmente competente ed eventualmente in terzo grado alla Corte di Cassazione[173].
In particolare, nel caso in cui venga meno la pluralità di soci, a causa del decesso di uno dei due soci, gli eredi del de cuius possono richiedere accertamento giudiziale che accerti lo stato di liquidazione e nomini un liquidatore.

3.2
Lo scioglimento: aspetti operativi e pubblicitari per la società

Una volta avvenute e verificate le cause di scioglimento nelle società semplici, le cause di scioglimento non devono intendersi come un cambiamento funzionale della società, ma come fase iniziale del processo di liquidazione. La finalità della società rimane l'obiettivo di lucro, in quanto sia nella fase ordinaria che di liquidazione gli amministratori e i liquidatori hanno l'obiettivo di massimizzare il patrimonio della società. Per arrivare però all'obiettivo non viene svolta l'attività economica caratteristica, ma viene cessata l'attività, eliminando rapporti esterni e strutture proprie[174].
A seguito del verificarsi della causa di scioglimento[175], in base all'articolo 2250 c.c., terzo comma, deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione[176].

---

172 AA.VV., *Le nuove società di persone*, diretto da Cottino C., Cagnasso O., Zanichelli Editore, Torino, 2014, pag. 289.
173 CONFORTI C., La società in nome collettivo, Giuffrè, Milano, 2015, pag. 672.
174 Probabilmente nella fase iniziale di liquidazione l'esercizio d'impresa continua, ma con un'ottica di ridurre progressivamente gli acquisti/forniture necessarie alla produzione, al fine di diminuire la produzione fino a cessarla completamente.
175 Secondo il tribunale di Venezia, in caso di avvio della liquidazione di una s.a.s., ma vi è un forte dissenso tra i soci circa l'effettivo sorgere della causa di scioglimento, la procedura di liquidazione deve essere interrotta fino a quando non viene accertata. Trib. Venezia, 30 aprile 1991, in "Giur.it", 1994, I, 2, 76.
176 Con riferimento all'art. 2250 c.c., non è necessario cambiare la ragione sociale della società in liquidazione (ad es., la società "Alfa s.n.c. in liquidazione"), ma deve essere indicato, come cita l'articolo, negli atti e nella corrispondenza. GENGHINI L., SIMONETTI P., *Le società di persone*, Cedam, Padova, 2012, pag. 269.

Lo scioglimento della società di regola non determina un cambiamento nei rapporti esistenti tra la società ed i terzi contraenti, di conseguenza non rappresenta una giusta causa di recesso, né per la società, né per il terzo contraente; i diritti e obblighi validi prima della liquidazione mantengono la loro validità. Come indicato dalla Corte di Cassazione, "Lo scioglimento di una società non ne produce l'estinzione, ma essa continua ad esistere con la stessa individualità, struttura e organizzazione, sia pure con un restringimento della capacità, derivante dalla modificazione dello scopo"[177].

Per quanto riguarda invece un creditore personale di un socio, egli dall'inizio della fase di liquidazione fino alla fase finale di liquidazione non può esercitare azioni volte a vederli liquidato il suo credito[178]. Deve attendere la liquidazione definitiva del capitale sociale per far rivalere il suo credito. Se ritiene che la liquidazione non venga eseguita correttamente secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto societario, e tali fatti possono compromettere il suo credito, può giudizialmente contestare le operazioni liquidatorio e che vengano rispettati operativamente i principi della legge e dello statuto.

Per le società semplice, come indicato nell' art. 2275 c.c., la procedura di liquidazione può avvenire tramite quanto previsto nel contratto o tramite accordo tra i soci, senza osservare la procedura specifica del Codice Civile; in questo caso non vi sono particolari vincoli o obblighi, come quello di nominare un liquidatore, però devono essere rispettati i principi generali del Codice Civile che regolano la liquidazione.

Ad esempio, l'attivo deve poter garantire il soddisfacimento dei creditori sociali, le responsabilità in capo ai soci e le garanzie ai creditori per la salvaguardia dei loro crediti nei confronti della società devono essere presenti. Quindi, sul piano operativo, i soci possono non nominare i liquidatori, poiché possono provvedere loro stessi alla vendita dei beni della società e al pagamento dei debiti in sospeso. In questo caso, se i terzi hanno dubbi riguardo l'effettivo svolgimento della liquidazione e dalla responsabilità illimitata dei soci possono richiedere delle misure cautelari e, se dimostrano che vi è stata un'omessa liquidazione finalizzata a creare un pregiudizio nei loro confronti, possono chiedere un risarcimento dei danni verso i soggetti che hanno volontariamente eluso il procedimento formale di liquidazione[179].

Si ritiene quindi, onde evitare incomprensioni e contenziosi con possibili risvolti giuridici ed economici, è consigliato per le società di persone di effettuare la pubblicità necessaria affinché anche i soggetti esterni all'impresa siano a conoscenza dello stato di liquidazione in cui è la società. I mezzi

---

[177] Corte di Cassazione,2 aprile 1999, n. 3221, GCM, 1999, 4, 7, 747.
[178] Vedasi anche art. 2304 c.c. per le s.n.c..
[179] Corte di Cassazione, 7 agosto 1963, n. 3239.

idonei per pubblicizzare lo stato di liquidazione sono la trascrizione presso il registro delle imprese, se la società è soggetta a tale iscrizione, raccomandate o lettere circolari, annunci sui quotidiani, comunicazioni via internet, mail, p.e.c. o sito web, ecc.. Alcuni autori sottolineano come nonostante sia riconosciuta dal Codice Civile la possibilità di svolgere una procedura autonoma di liquidazione, dati gli adempimenti che comunque la società è tenuta ad effettuare, è preferibile adottare la procedura ordinaria[180].

Se nulla viene previsto nel contratto o i soci non si accordano diversamente, deve essere nominato uno o più liquidatori nominati ad unanimità o in mancanza di accordo dal presidente del tribunale[181]. Nella fase iniziale di liquidazione, gli amministratori possono continuare a rappresentare la società in giudizio, fino alla nomina dei liquidatori. La Corte di Cassazione in una sentenza aveva sottolineato che "quando una società di persone sia stata sciolta, anche senza una dichiarazione formale, continuano a rappresentarla coloro che erano a ciò designati anteriormente allo scioglimento […] poiché la società […] non rappresenta, dopo il suo scioglimento, nella fase di liquidazione, un ente diverso da quello originario"[182].

Una volta avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori possono continuare ad amministrare limitatamente agli affari urgenti, fino a che non vengono presi i provvedimenti per attuare la liquidazione[183].

Per affari urgenti si intendono le operazioni per cui l'eventuale rinvio o non intervento provocherebbe un danno per la società, ad esempio la vendita di prodotti deperibili nel breve termine, il pagamento di un debito in scadenza e gravato da diritti reali di garanzia. Riguardo questo punto la giurisprudenza ha definito alcune operazioni che possono essere considerate come urgenti. Per la Cassazione[184] si tratta del recupero crediti che la società vanta, per il tribunale di Trapani[185] i prelievi da un deposito di risparmio e per il tribunale di Roma[186], l'esecuzione dei contratti già in essere, per il quale la mancata continuazione e inadempimento potrebbe danneggiare economicamente e non massimizzare il patrimonio della società. Inversamente, non si considera affare urgente e quindi non può

---

[180] La giurisprudenza conferma la possibilità per tutte le società di persone la possibilità di adottare una procedura di liquidazione autonoma, e non quella indicata dal Codice Civile. In contrasto a quanto confermato dalla giurisprudenza alcuni autori sottolineano che comunque i creditori sociali hanno, a differenza dei creditori delle società di capitali, i soci con responsabilità patrimoniale illimitata. Per cui le formalità aggiuntive e pubblicitarie richieste dalla procedura formale del Codice Civile sono eccessive, considerata la loro garanzia patrimoniale a cui sono tenuti. CONFORTI C., La società in nome collettivo, Giuffrè, Milano, 2015, pagg. 696 a 697.

[181] Art. 2275 c.c..

[182] Corte di Cassazione,14 ottobre 1997, n. 10027, in "Mass. Giur. .it", 1997.

[183] Art. 2274 c.c..

[184] Corte di Cassazione, 7 agosto 1963, n. 2233, in "Mass. Giur. .it".

[185] Trib. Trapani, 20 gennaio 1954, in "Banca borsa", 1954, II, 418.

[186] Trib. Roma, 12 novembre 1984, in "Dir. Fall.", 1985, II, 589.

considerarsi come un'operazione che può svolgere l'amministratore durante la fase liquidatoria l'assunzione di debiti che non siano correlati ai fini liquidativi[187].

Il significato di "nuova operazione" negli articoli del Codice Civile è da intendersi tutte l'insieme delle operazioni non vincolate da necessità inerenti alla liquidazione, ma che invece vengono conseguite dagli amministratori per il conseguimento di un'utile sociale e per finalità diverse da quelle della liquidazione[188].

Vi sono stati però alcuni casi dove la continuazione della società dopo l'accertamento della causa di scioglimento è stata valutata corretta dalla giurisprudenza. In una sentenza del tribunale di Genova "era assurdo pretendere dagli amministratori un'interruzione improvvisa dello stabilimento siderurgico e, quindi, delle richieste forniture di routine […] e, comunque, per non aumentare con decisioni affrettate ed avventate le perdite economiche, i problemi sociale ed occupazionali, nonché i danni per gli stessi fornitori, in vista dell'imminente fase di liquidazione della società"[189]. Nel valutare se un'operazione può essere svolta o meno dall'amministratore occorre valutare le operazioni non solo dal punto di vista cronologico ma, attraverso un'analisi che tenga presente delle caratteristiche oggettive e soggettive della società, delle variabili economiche ed organizzative nel quale la società opera[190].

Riguardo gli effetti del compimento da parte degli amministratori di affari non urgenti, o dell'omissione di affari urgenti che egli doveva compiere, dal punto di vista interno societario (ossia nel rapporto tra amministratore e società) si applica l'articolo 2260 c.c.. Per cui gli amministratori saranno soggetti alle norme che regolano il mandato, salvo che essi non dimostrino di essere esenti da colpa. Dal punto di vista esterno, ossia l'efficacia che gli atti compiuti dall'amministratore o dal liquidatore oltre i limiti imposti dagli articoli 2274 e 2279

hanno avuto verso i terzi, questi atti si considerano validi e riferibili alla società. L'opponibilità di tali atti può avvenire nel caso in cui il terzo era a conoscenza dello stato giuridico in cui era la società o

---

187 Corte di Cassazione, 7 agosto 1963, n. 5190, in "Gius. civ. mass.", 1979.

188 Con il bilancio al 31/12/1972, una società ha conseguito una perdita del capitale sociale; questo dovuto anche alla decisione dell'amministratore di acquisire delle commesse, probabilmente acquisite prima del 1972. Dopo il 1972 la società inizia la fase di liquidazione e l'amministratore da esecuzione alle suddette commesse. Secondo la Cassazione, nonostante le commesse siano state acquisite prima della fase di liquidazione, le nuove operazioni effettuate dall'amministratore per le nuove commesse dopo il verificarsi della causa di scioglimento, devono essere considerate come nuove operazioni, ossia attività che non devono essere svolte dall'amministratore, il quale ne risponde personalmente. Corte di Cassazione, 27 novembre 1982, n. 6431, in "Soc", 1983, 751
CONFORTI C., La società in nome collettivo, Giuffrè, Milano, 2015, pag. 681.

189 Trib. Genova, 30 aprile 1985, in "GCo", 1986, II, p.933.

190 Riguardo le attività compiute dagli amministratori al seguito del verificarsi delle cause di scioglimento, l'autore CONFORTI C., sottolinea che: - un "affare" può continuare se è funzionale per evitare un pregiudizio verso la società; - è corretto continuare e proseguire un operazione o contratto già iniziato, se l'eventuale uscita o inadempimento comporterebbe oneri importanti per la società; - non si può considerare urgente l'operazione che non è correlato con l'oggetto sociale della società. CONFORTI C., La società in nome collettivo, Giuffrè, Milano, 2015, pag. 686.

era a conoscenza dello stato di ridotta capacità nel compiere azioni dell'amministratore e del liquidatore.

Nelle s.a.s., in caso non vi siano più accomandatari per più di sei mesi, e quindi la società sia effettivamente in liquidazione, viene nominato prima dei liquidatori un amministratore provvisorio (che non assume la qualifica di socio accomandatario) per svolgere gli atti di ordinaria amministrazione; l'amministratore può essere sia un terzo, sia un socio accomandante.

Per le s.n.c. e le s.a.s. non è richiesta l'iscrizione della causa di scioglimento presso il registro delle imprese; tuttavia, in base all'art. 2309 c.c. deve essere iscritta presso il registro delle imprese la sentenza che nomina i liquidatori. Questa pubblicità, che di fatto apre la procedura liquidatoria, non ha effetto costitutivo, ma dichiarativo; quindi nel caso in cui non venga effettuata tale registrazione si presume che i terzi non ne siano a conoscenza. Nel caso in cui i liquidatori sono indicati nell'atto costitutivo, deve esserne comunque data pubblicazione nel registro delle imprese.

Nel caso in cui un socio decida di interrompere il rapporto sociale con la società, la Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza del 27 aprile 2011, n.9397, ha affermato che per la quota del socio uscente prima dello scioglimento della società si applica l'articolo 2289 c.c., ossia in base alla situazione patrimoniale della società nel momento in cui si verifica lo scioglimento del socio. Nel caso invece in cui il socio decida di recedere quando la fase di liquidazione è già in atto, la liquidazione verrà effettuata una volta conclusa la procedura di liquidazione e il piano di riparto.

Per quanto riguarda una particolare categoria di stakeholders, i lavoratori dipendenti, il verificarsi della causa di scioglimento non comporta automaticamente la cessazione o il venir meno dei contratti di lavoro. Il momento in cui cesseranno i contratti di lavoro dipende dalla decisione degli amministratori o liquidatori di interrompere l'attività produttiva e dalla presenza o meno degli elementi essenziali per svolgere l'attività economica. Il legislatore non ha previsto leggi a tutela o a possibilità di trattativa con la società, ritenendo questa decisione espressione di libertà di iniziativa, secondo il principio dell'art. 41 della costituzione[191].

[191] FRANCHI M., Società di persone in liquidazione e attività d'impresa. Interessi dei soci e ragioni dei creditori, in Quaderni della Rivista di Diritto dell'Impresa, volume 34, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2002, pagg. da 69 a 70.

3.3

I liquidatori e la "fase liquidatoria"

Dopo la verifica delle cause di scioglimento e i successivi adempimenti, vi è la nomina dei liquidatori[192]. Si procede in questo modo se il contratto sociale non prevede una specifica procedura di liquidazione o i soci non trovano una diversa soluzione di liquidare il patrimonio.

La nomina dei liquidatori deve essere approvata da tutti i soci; non è possibile la nomina dei liquidatori tramite maggioranza, a meno che lo statuto non lo preveda.

La nomina e la cessazione dei liquidatori deve essere iscritta presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalla notizia della nomina, sia per le società iscritte in tale registro che le società semplici che non esercitano attività agricola. I liquidatori possono essere sia soci, che amministratori, che terzi; per la votazione è necessaria l'approvazione di tutti i soci, e in caso non vi sia un accordo provvede alla nomina il presidente del tribunale[193]. Questo ultimo caso di nomina è possibile nel caso in cui lo stato di liquidazione sia già stato verificato, in quanto il tribunale non deve interferire sulla decisione o meno di liquidare la società, ma quella di provvedere alla mancanza di accordo tra i soci riguardo la nomina del liquidatore[194]. La richiesta al tribunale può essere fatta dal socio o dal creditore particolare del socio, nel caso in cui però sia già stata verificata la causa di scioglimento. Gli eredi del socio defunto non possono presentare richiesta e non possono intervenire nelle procedure di liquidazione, in quanto essi hanno diritto alla liquidazione della quota sia quando la società è in liquidazione che non. Possono decidere riguardo le questioni societarie se, ad unanimità degli altri soci, vengono

---

192 I liquidatori sono considerati sia mandatari della società, che dei creditori sociali, in quanto i creditori nel procedimento di liquidazione devono essere soddisfatti prima dei soci. Quindi il comportamento del liquidatore deve essere finalizzato al soddisfacimento di entrambi. CONFORTI C., La società in nome collettivo, Giuffrè, Milano, 2015, pag. 743.

193 Art. 2275 c.c..

194 AA. VV., *Le società in generale, Le società di persone, Le società tra professionisti*, in Nuova Giurisprudenza di diritto civile e commerciale, diretto da Cagnasso O., Cottino G, volume 3, Utet Giuridica, Torino, 2014, pag 768.
"Se i soci non concordano sull'essersi verificata una causa di scioglimento […] il presidente del tribunale, su richiesta di uno o più di essi, non può disporre la nomina dei liquidatori […] in quanto dispone sui diritti soggettivi dei soci". Corte di Cassazione, 19 settembre 2000, n. 12391, in "Giur.it", 2001,527.
La nomina dei liquidatori mediante tribunale non può essere d'ufficio, deve essere mediante istanza presentata dai soggetti interessati, che possono essere i soci, gli amministratori e il creditore particolare del socio. AA. VV., *Le società in generale, Le società di persone, Le società tra professionisti*, in Nuova Giurisprudenza di diritto civile e commerciale, diretto da Cagnasso O., Cottino G, volume 3, Utet Giuridica, Torino, 2014, pag. 770.

Al presidente del tribunale che nomina il liquidatore non spettano altri poteri, i quali devono essere svolti dal liquidatore. Il liquidatore scelto dal tribunale può essere anche un soggetto esterno.

I liquidatori cessano dal loro incarico per morte, interdizione, inabilitazione, fallimento, verifica di una causa di decadenza, rinuncia o scadenza del termine, se l'incarico aveva una durata. Inoltre, possono essere revocati per volontà di tutti i soci senza obbligo di una giusta causa e in ogni caso tramite domanda di uno o più soci tramite richiesta al tribunale; in quest'ultimo caso è necessaria una giusta causa per procedere alla revoca[195].

Se nel contratto sociale non è indicato diversamente, si presuppone che i liquidatori operino in modalità disgiunta e abbiano il diritto di ottenere un compenso per l'attività svolta, come previsto in analogia per gli amministratori nell'articolo 2260 c.c..

Per i liquidatori è vietato intraprendere nuove operazioni, laddove per nuove operazioni si intendono quelle attività che non hanno come fine quello di liquidare l'attivo, saldare i debiti sociali e ripartire l'attivo residuo, ma si pongono come attività di continuazione aziendale[196]. Con la liquidazione cambia l'obiettivo aziendale, il quale diventa quello di smantellare l'organizzazione e i beni della società. Se i liquidatori contravvengono al divieto di compiere nuove operazioni, rispondono personalmente e solidamente per gli affari intrapresi[197]. Come eccezione possono essere intraprese nuove operazioni, ma esse devono essere utili al fine di maggior realizzazione dell'attivo, e non in ottica di continuazione dell'attività aziendale; si pensi ad esempio al caso in cui si decida di lavorare la materia prima già presente in azienda e trasformarla in prodotto finito, al fine di ottenere un maggior valore finale di liquidazione.

Per quanto riguarda l'iter previsto dalla normativa per la fase liquidatoria, una volta nominati i liquidatori vi è il "passaggio di consegne" tra gli amministratori in carica e i liquidatori. In questo passaggio vengono individuati gli ultimi adempimenti spettanti agli amministratori e il momento in cui si esauriscono le responsabilità di essi.

Uno tra i primi atti da compiere per i liquidatori vi è quello di prendere in consegna i beni e i documenti sociali consegnati dagli amministratori e ricevere (sempre dagli amministratori) il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

---

[195] Art. 2275 c.c..

[196] Secondo alcune opinioni durante la liquidazione qualsiasi atto può essere compiuto, se vi è il consenso dei soci. "Il divieto di intraprendere nuove operazioni, posto a carico dei liquidatori di una società dall'art. 2279 cod. civ., non determina, in caso di inosservanza, la nullità dell'atto compiuto […] l'atto medesimo può divenire operante nei confronti della società, qualora questa, riacquistata la legittimazione a compierlo, con la revoca dello stato di liquidazione, manifesti la volontà di imputarsene gli effetti e, quindi, di ratificarlo" FERRI G., *Delle società*, cit., 233. Cass. 1 ottobre 1975, n. 3092.

[197] Art. 2279 c.c..

Il conto della gestione rappresenta l'integrazione con l'ultimo bilancio o rendiconto approvato, quindi rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dall'ultimo bilancio approvato fino al passaggio di consegne tra amministratori e liquidatori. Se la liquidazione dura più di un anno, gli amministratori devono redigere il conto della gestione ogni anno.

Inoltre, insieme agli amministratori, devono sottoscrivere e redigere l'inventario, dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. Nel caso in cui vi sia disaccordo tra amministratori e liquidatori riguardo la stipula di uno o più voci dell'inventario, che non ne consentono l'ultimazione, possono richiedere la nomina di un perito giudiziario.

La sottoscrizione dell'inventario da parte dei liquidatori non implica l'approvazione dell'inventario e non implica la liberazione degli amministratori dal loro incarico di gestione[198]. Se gli amministratori non consegnano i beni e documenti sociali, come indicato nell'articolo 2277 c.c., i liquidatori devono sollecitare mediante azione giudiziaria l'adempimento degli amministratori. Nel caso in cui gli amministratori non adempiono e i liquidatori non si attivano mediante azioni giudiziarie, i liquidatori rispondono in solido con gli amministratori dei danni dovuti da tale inadempimento[199].

Le s.n.c., a differenza delle società semplici, che sono tenute alla registrazione, devono registrare le delibere di nomina dei liquidatori e ogni successivo atto che comporta a un cambiamento dei liquidatori; queste delibere devono essere depositate entro trenta giorni dalla nomina in copia autentica presso il registro delle imprese[200].

Per quanto riguarda i poteri e obblighi dei liquidatori, primariamente si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile relative agli amministratori[201], per quanto compatibili e non in contrasto con il contratto sociale e le norme specifiche riguardanti la liquidazione[202]; i liquidatori infatti devono adempiere alle loro funzioni come gli amministratori secondo la diligenza del buon mandatario e in assenza di conflitto di interessi.

In base all'art. 1720[203], il liquidatore ha diritto ad un compenso, a meno che non sia stato escluso dai soci all'atto della nomina del liquidatore e il liquidatore abbia accettato tale condizione. Se invece non ritiene il compenso adeguato può chiedere al tribunale la determinazione dell'ammontare del compenso.

---

198 Art. 2277 c.c..

199 Trib. Roma, 9 aprile 1986, cit. AA. VV., Le operazioni straordinarie societarie, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino G., volume 5, Cedam, Padova, 2011, pag. 779.

200 Art. 2309 c.c..

201 Cfr. Artt. 2257 e 2258 c.c..

202 Art. 2276 c.c..

203 L'art. 2276 c.c. indica che gli obblighi e responsabilità dei liquidatori sono regolate dalle disposizioni stabilite per gli amministratori. L'articolo 2260 c.c., il quale indica i diritti e gli obblighi degli amministratori, e quindi anche dei liquidatori, stabilisce che sono regolati dalle norme sul mandato. Pertanto per il compenso del liquidatore si fa riferimento all'art. 1720, riguardante le spese e il compenso del mandatario.

Il potere gestorio spetta al liquidatore, a meno che i soci ad unanimità non chiedano esplicitamente l'esecuzione di un determinato compito, contratto o affare, a cui il liquidatore deve dare esecuzione; di conseguenza sono validi gli atti e i contratti stipulati durante il periodo di liquidazione mediante approvazione di tutti i soci.

I compiti principali dei liquidatori, quindi, consistono nella conversione in denaro dei beni, nel pagamento dei creditori, nella ripartizione dei soci dell'eventuale residuo attivo, e nel potere di gestione e di rappresentanza. Essendo i liquidatori soggetti alle norme relative agli amministratori, essi devono presentare ogni anno il rendiconto della liquidazione.

Le principali definizioni che indicato limiti e poteri dei liquidatori sono contenute nell'art. 2278, 1° c., il quale indica che i liquidatori "possono compiere gli atti necessari per la liquidazione" e l'art. 2279 c.c., che indica come "i liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni". In particolare la Corte di Cassazione indica che sono vietate le operazioni che non abbiano lo scopo di liquidazione o di definizione di rapporti in corso[204]; per il tribunale di Milano "tutte le attività dirette in modo autonomo al conseguimento di un utile ovvero idonee ad integrare nuove iniziative speculative in sé incompatibili con la preparazione e la realizzazione della fase di liquidazione"[205]. La *ratio* dell'art. 2279 è quello di impedire ai liquidatori la prosecuzione dell'attività sociale, ed eseguire invece gli atti necessari per cessare la società.

Nelle singole operazioni di cessione e monetizzazione delle attività, il liquidatore deve rispettare i principi generali di liceità della causa e del motivo, ai sensi dell'art.1345.; egli ad esempio non può vendere attività ad un prezzo iniquo ad un singolo socio, comportando an conseguente danno per gli altri[206].

Nel caso in cui la procedura liquidatoria abbia una durata ultrannuale, o comunque di durata considerevole è consigliabile, ma non obbligatorio, per il liquidatore presentare un rendiconto in cui vengono ordinate numericamente e cronologicamente le entrate ed uscite effettive, accompagnate dai relativi documenti giustificativi.

In particolare, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere in blocco i beni sociali, eseguire transazioni e compromessi e rappresentare la società in giudizio fino alla cancellazione dal registro dell'imprese o se la società non è registrata, fino al completamento delle operazioni di liquidazione[207]. È ammessa la continuazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, o di un ramo di

---

[204] Corte di Cassazione,22 novembre 2000, n. 10580, in "Mass. Giur. .it", 2000.

[205] Trib. Milano, 14 aprile 1983, in "Soc.", 1984, 434.

[206] CONFORTI C., La società in nome collettivo, Giuffrè, Milano, 2015, pag. 730

[207] Art. 2278 c.c.. La possibilità per i liquidatori di rappresentare la società, anche in giudizio, è consentita anche per le s.n.c., come specificato nell'art. 2310 c.c..

essa, se tale operazione ha il fine di conservale il valore dell'impresa ed eventualmente cedere in blocco l'azienda ad un prezzo maggiore rispetto alla vendita disgiunta.

Per le S.n.c. e s.a.s., il liquidatore può rappresentare la società non dal momento della nomina, ma dalla data di iscrizione della nomina nel registro delle imprese[208]. Quindi, fino a tale iscrizione, la rappresentanza della società spetta agli amministratori.

Come gli amministratori, in caso di rappresentanza in giudizio della società, i liquidatori operano in modalità disgiunta, salvo diversi accordi indicati nello statuto.

I liquidatori non possono ripartite tra i soci l'attivo, neanche parzialmente, se vi sono ancora debiti sociali da liquidare, a meno che non vi siano somme sufficienti accantonate per pagare i debiti. Se liquidano preventivamente tutto o una parte dei beni sociali ai soci, senza pagare prima i creditori sociali o accantonare le somme necessarie al pagamento, ai sensi dell'art. 2633 c.c., sono puniti tramite querela con la reclusione da sei mesi a tre anni, a meno che i creditori non siano risarciti prima del giudizio[209].

Se i fondi risultano indisponibili per il pagamento dei debiti, i liquidatori possono chiedere ai soci di versare i versamenti ancora dovuti e, se occorre, ulteriori somme necessarie nei limiti della propria responsabilità e in proporzione alla quota di ciascuno nelle perdite[210]. I liquidatori, quindi, in caso sia necessario un conferimento di capitale aggiuntivo, non possono chiedere il versamento solo di un unico socio, ma deve essere chiesto in proporzione a tutti i soci. La valutazione del capitale necessario richiesto ai soci viene deciso e valutato dal liquidatore, che deve verificare se i fondi attuali non sono sufficienti per pagare i creditori sociali. Egli non è obbligato a darne prova ai soci della necessità di ulteriori conferimenti, poiché questo potrebbe interrompere e compromettere lo svolgimento dell'attività gestionale della liquidazione. Tuttavia la giurisprudenza ritiene che ogni volta che il liquidatore faccia tale richiesta ai soci, è vivamente consigliato per il liquidatore avere idonei elementi oggettivi e documentabili relativi a tale richiesta. Se i soci ritengono che tale richiesta sia non necessaria, devono provare che i fondi attualmente disponibili sono sufficienti.

---

[208] COTTINO G., *Le società di persone*, Zanichelli Editore, Torino, 2019, pag. 852.

[209] Art. 2633 c.c.. Riguardo il mancato soddisfacimento dei creditori sociali per preventiva ripartizione dei beni sociali tra i soci, senza avere accantonato delle somme volte al loro soddisfacimento, alcuni sostengono che con questa trasgressione i liquidatori rispondono personalmente. Altri invece ritengono che la pena sia applicabile nel caso in cui nel patrimonio sociale non vi sia più disponibilità per soddisfare i creditori sociali. DEZZANI F., DEZZANI L., SANTINI R., Operazioni straordinarie: Disciplina civilistica, Trattamento fiscale, Tecnica contabile, Egea, Milano, 2005, pag. 420.

[210] Art. 2280 c.c..

3.4
L'estinzione della società

Una volta nominati i liquidatori e operato la maggior parte delle operazioni di liquidazione, fino ad arrivare alla quasi totale liquidazione dell'attivo e pagamento dei debiti, si avvia la fase finale di liquidazione.

Prima della fase finale, se un socio ha dato in godimento dei beni, ha il diritto di riprenderli a partire dall'atto di scioglimento della società; se essi non sono nello stato originario, ma hanno avuto un deperimento per causa imputabile agli amministratori, il socio ha diritto ad un risarcimento il cui onere sarà a carico della società. Questo risarcimento del socio si considera come il un debito della società verso il creditore, e non come una somma da ripartire nel piano di riparto finale; pertanto, tale spesa dovrà essere liquidata prima della ripartizione tra i soci[211]. Se invece di un deperimento vi è un miglioramento o eventuali addizioni del bene in godimento si richiamano per regolare l'art. 2254 c.c. relativo ai beni conferiti in godimento gli articoli 1592 e 1593 c.c. relativi ai beni dati in locazione. Se i miglioramenti o addizioni vengono utilizzati in conformità alla loro destinazione d'uso e vi è il consenso del socio, esso è tenuto al pagamento verso la società per la minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.

In questa fase finale di liquidazione, i liquidatori delle s.n.c. e delle s.a.s. devono redigere e far approvare il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto; per le società semplici non è previsto l'obbligo di redazione del bilancio finale e del piano di riparto. Il bilancio finale è un atto compilato dai liquidatori e approvato dai soci; è noto che per la compilazione del bilancio finale le attività siano state monetizzate, i beni in godimento restituiti ed estinte le passività. Tuttavia, al fine di dare trasparenza al loro operato, per evidenziare ai soci l'attivo residuo che verrà loro destinato e il conseguente riparto del capitale residuo, nella prassi vengono redatti dei documenti analoghi al bilancio finale e al piano di riparto, in modo anche che l'operato dei liquidatori venga riportato per iscritto.

[211] Art. 2281 c.c..

Una volta estinti i debiti sociali e l'approvazione, se previsto dal bilancio finale e del piano di riparto, l'attivo residuo viene destinato ai soci in proporzione ai guadagni spettanti a ciascuno, che deve essere effettuato in danaro[212]. Se l'attivo residuo non è sufficiente alla restituzione integrale dei conferimenti, l'ammanco deve essere ripartito tra i soci in proporzione alla percentuale di ciascun socio delle perdite.

Se deve essere ripartito un bene non in denaro, la sua valutazione è determinata secondo il valore che era stato pattuito nel contratto o in mancanza di tale indicazione nel contratto, in base al valore che esso aveva nel momento in cui è stato eseguito. Se non c'è stato un accordo tra i soci o una specifica a riguardo nel contratto sociale, si applicano le disposizioni relative alle cose comuni (artt. 1100 e ss. c.c.).

Per le s.n.c. nella fase finale della liquidazione i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto del capitale residuo. Entrambi i prospetti devono essere inviati ai soci mediante raccomandata e si considerano approvati trascorsi due mesi dall'avvenuta comunicazione. Si ritiene che siano valide altre modalità di invio del bilancio finale e del piano riparto, poiché esse possano dimostrare l'avvenuta ricezione del socio e il liquidatore possa dimostrare in sede giudiziale di aver correttamente inviato al socio i documenti necessari. L'articolo prevede il silenzio assenso, tuttavia nulla vieta che vi sia una formale comunicazione dei soci di accettazione dei documenti inviati dai liquidatori. Trascorsi i due mesi dalla comunicazione il bilancio finale può essere impugnato solo per errori materiali, omissioni, falsità o duplicazioni di partite[213].

Se vi è la contestazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative al piano di riparto siano esaminate separatamente dal bilancio, in quanto il piano di riparto può essere rivisto senza la sua presenza[214].

Una volta approvato il bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci[215], che però devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. I documenti e le scritture contabili spettanti ai singoli soci devono essere conservati da una persona designata dalla maggioranza dei soci. Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni dalla cancellazione dal registro delle imprese della società.

---

212 Art. 2282 c.c..

213 COTTINO G., Le società di persone, Zanichelli Editore, Torino, 2019, pag. 854.

214 DEZZANI F., DEZZANI L., SANTINI R., Operazioni straordinarie: Disciplina civilistica, Trattamento fiscale, Tecnica contabile, Egea, Milano, 2005, pag. 422.

215 Art. 2311 c.c..

Dopo aver ultimato la procedura di liquidazione, ci si chiede quando la società si considera estinta, in particolare se tale questione è la stessa di quella delle società di capitali, ossia dal momento di cancellazione della società dal registro delle imprese[216].

Per le società semplici[217], non essendo obbligate all'iscrizione e alla cancellazione nel registro delle imprese, la cancellazione dell'impresa è "di fatto", e non formale; pertanto, si conclude con la cessazione di tutti i rapporti che ad essa fanno capo, senza tenere conto di eventuali sopravvenienze attive o passive. Al fine di non avere incertezze oggettive e asimmetrie informative, si consiglia tuttavia di effettuare la pubblicità necessaria per mettere a conoscenza della cancellazione della società.

Per la s.n.c. e s.a.s. l'estinzione della società coincide con la cancellazione dal registro delle imprese mediante richiesta dei liquidatori; da questo momento la società perde la propria capacità processuale, che viene trasferita direttamente ai soci[218].

Il socio illimitatamente responsabile e limitatamente responsabile rimane tale e rimane la loro responsabilità anche dopo la cancellazione della società.

In questa fase, dopo aver estinto i debiti sociali, il creditore particolare del socio può chiedere il pagamento di quanto da lui dovuto, rifacendosi sulla quota di liquidazione spettante al socio[219].

Se dopo la cancellazione della società alcuni creditori sociali non sono stati soddisfatti, il debito che questi creditori avevano verso la società si trasferisce ai soci, conservando la causa e natura originaria. Nel caso in cui il bilancio finale di liquidazione viene redatto e approvato, il creditore dovrà esercitare l'azione revocatoria. Nel caso in cui il mancato soddisfacimento del credito dei terzi è dipeso dai liquidatori, i creditori sociali i creditori possono far valere il loro credito anche verso i liquidatori[220].

Per quanto riguarda la prescrizione dei debiti non ancora estinti, il termine è di cinque anni, come

---

216 Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 646 del 15 gennaio 2007, l'atto formale di cancellazione della s.n.c. presso il registro delle imprese non determina l'estinzione della società, se non sono stati esauriti tutti i rapporti che facevano capo alla medesima. BIARELLA L., Società cancellata dal registro delle imprese: legittimazione del liquidatore al reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, in "Sistema società", numero 2, Milano, 2018, pag. 1.

217 La disposizione riguardante l'estinzione per le società semplici è applicabile anche per le società irregolari. Per società irregolare si intende una società tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese, ma di fatto non ha provveduto a tale adempimento.

218 "La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la priva della capacità di stare in giudizio […] in forza del quale i rapporti obbligatori facenti in capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci". Corte di Cassazione, 6 novembre 2013, n. 24955, in "GCM", 2013, 11.
L'iscrizione della cessazione di una s.n.c. è illegittima se il procedimento liquidatorio non è stato concluso, come previsto dalla normativa. Quindi va disposta la cancellazione dell'iscrizione se nel bilancio finale di liquidazione risultano ancora debiti e crediti aperti, o attivo non utilizzato per il pagamento dei crediti sociali o distribuiti ai soci. PASCASI S., Invalidità dell'iscrizione al registro imprese della cessazione della società, in "Sistema Società", numero 9, Milano, 2016, pag. 1.

219 Secondo l'art. 2270 c.c., la quota del socio non può essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, se la società è in stato di liquidazione.

220 Art. 2312 c.c..

indicato dall'2949 in tema delle società. Per le società in accomandita semplice, i creditori sociali possono rivalere i loro crediti anche per i soci accomandanti, nel limite della quota di liquidazione[221].
Per quanto riguarda le sopravvenienze attive, ossia attivo patrimoniale o ricavi non considerati nel bilancio finale e nel piano di riparto, manca un'indicazione specifica del Codice Civile. Nel caso in cui avvenga tale casistica, si ritiene che il bene in oggetto avrà una successione dalla società ai soci: questa successione creerà una *comunione* tra i soci con oggetto il bene non assegnato. Inoltre, per assicurare il passaggio di proprietà dalla società ai soci, è necessaria una trascrizione a carico della società in favore dei soci[222]. È bene ricordare che i soci non possono far valere in giudizio dei diritti che la società avrebbe potuto avviare prima della chiusura, dopo la cancellazione della stessa, in quanto tali azioni avrebbero dovuto essere intraprese dagli amministratori o dai liquidatori.
La revoca della liquidazione è ammessa, come per le società di capitali, anche per le società di persone. La revoca della liquidazione non porta alla costituzione di una nuova società, ma alla continuazione della stessa. Secondo la maggioranza della dottrina e la giurisprudenza, la revoca della liquidazione deve essere approvata dai soci all'unanimità. Questa possibilità non è ammissibile per la s.a.s. nel caso in cui vi sia la mancanza della pluralità di soci e tale mancanza non viene ripristinata entro sei mesi da quanto è venuta a mancare una delle due categorie di soci.

[221] Art. 2324 c.c..
[222] GENGHINI L., SIMONETTI P., *Le società di persone*, Cedam, Padova, 2012, pagg. da 303 a 304.

CAPITOLO 4.
ASPETTI CONTABILI

4.1
Introduzione

La fase della liquidazione volontaria prevede numerosi adempimenti, comunicazioni da effettuare e documenti, tra cui alcuni di tipo contabile che devono essere compilati al fine di continuare e concludere la liquidazione volontaria. Per la redazione di questi documenti, oltre alla normativa del Codice Civile, vi sono i principi contabili dedicati a questa operazione straordinaria, che sono contenuti nell'OIC5. La contabilità che avviene durante la liquidazione può essere tenuta nei libri contabili già esistenti che venivano usati prima dell'inizio della liquidazione.
I liquidatori, dopo essere stati nominati e aver depositato la loro nomina presso il registro delle imprese, devono anche continuare ad amministrare dal punto di vista contabile la gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda, mediante i documenti contabili previsti dal Codice Civile.
Per le società di capitali, la procedura contabile è la seguente[223]:

- dopo la pubblicazione della nomina dei liquidatori presso il registro delle imprese, gli amministratori consegnano ai liquidatori i libri sociali, un prospetto della situazione contabile alla data di effettivo scioglimento dell'impresa e un rendiconto sulla loro gestione a partire

[223] L'OIC5 precisa che nel Codice Civile non sono previsti dei termini di consegna di tali documenti contabili. Tuttavia bisogna ritenere che questi documenti siano consegnati quanto prima, in quanto un possibile ritardo potrebbe comportare un danno per la società, per cui sarebbero responsabili gli amministratori e i liquidatori.
In generale, per quanto non sia specificatamente previsto dalla normativa (Codice Civile, leggi speciali, ecc.) si applicano le disposizioni ordinarie della società secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e ss. c.c.. AA. VV., Operazioni straordinarie. Patrimoni destinati. Liquidazione ed estinzione, in Società di capitali, diretto da Rodorf R., volume 4, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pag. 513.

dall'ultimo bilancio approvato fino alla pubblicazione della nomina dei liquidatori[224]. Gli amministratori sono responsabili per la redazione della situazione dei conti e del rendiconto sulla gestione, nel caso in cui omettano colposamente o dolosamente alcune voci o non risultino correttamente valutate o indicate. I liquidatori, una volta nominati devono verificare e controllare i documenti consegnati dagli amministratori, usando la diligenza richiesta dal loro mandato;

- i liquidatori compilano il primo bilancio iniziale di liquidazione,[225] che deve essere assoggettato al controllo dei sindaci o del revisore contabile;
- i liquidatori redigono il bilancio intermedio di liquidazione. Tanto più lunga sarà la liquidazione, tanti più bilanci intermedi dovranno essere compilati;
- successivamente viene redatto il bilancio finale di liquidazione e il relativo piano di riparto. Questo bilancio deve contenere la relazione dei liquidatori, del collegio sindacale e del revisore esterno a cui spetta il controllo contabile. Il bilancio non deve essere approvato dall'assemblea o dai soci, ma deve essere pubblicato presso il registro delle imprese. Inoltre, si considera approvato dai soci se nei novanta giorni successivi alla pubblicazione nessun socio presenta un reclamo oppure le quote di riparto sono state incassate dai soci senza riserva[226];
- dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del pagamento delle quote di riparto, si procede alla cancellazione della società tramite la richiesta dei liquidatori presso il registro delle imprese. Dopo aver effettuato la cancellazione, la liquidazione delle quote o il deposito delle somme non riscosse, si procede a depositare i libri della società per dieci anni presso il registro delle imprese[227].

Per le società di persone, nel caso in cui la società decida di avviare la procedura di liquidazione prevista dal Codice Civile, e non una procedura autonoma, il procedimento è il seguente:

- dopo essere stati nominati i liquidatori, gli amministratori consegnano ai liquidatori i beni e i documenti sociali e redigono il conto della gestione;
- i liquidatori redigono e sottoscrivono insieme agli amministratori l'inventario;

---

[224] Art. 2487-bis c.c..
Il passaggio di consegne e dei documenti contabili fra gli amministratori e i liquidatori può avvenire solo dopo l'iscrizione della nomina dei liquidatori presso il registro delle imprese. ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 5, Principi contabili: Bilanci di liquidazione, giugno 2008, disponibile a "fondazioneoic.eu", pag. 18.

[225] Il primo bilancio di liquidazione e gli altri bilanci successivamente redatti sono dei bilanci straordinari, con regole di redazione e compilazione diverse rispetto a quello ordinario.

[226] Art. 2492 c.c..

[227] Art. 2496 c.c..

- per le s.n.c. e s.a.s., i liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione e propongono un piano di riparto ai soci; dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori procedono alla cancellazione della società presso il registro delle imprese.

Nel passaggio tra amministratori e liquidatori devono essere consegnati ai liquidatori i seguenti libri sociali e contabili:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, ove esistente;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- libro degli strumenti finanziari ex art. 2447-sexies c.c.;
- libro giornale e libro degli inventari;
- altre scritture contabili (libro mastro, prima nota, partitari, ecc.);
- registri richiesti dalla normativa fiscale e previdenziale;
- documentazione amministrativa (contratti, fatture, lettere, ecc.).

Questo passaggio di consegne è importante nel caso in cui i liquidatori siano soggetti diversi dagli amministratori. Nel caso in cui liquidatori e amministratori siano gli stessi soggetti, non sarà necessaria una consegna ufficiale, in quanto i liquidatori sono già in possesso di tali documenti. In ogni caso i liquidatori devono verificare che i documenti siano correttamente redatti.

Dal passaggio dallo stato ordinario allo stato di liquidazione, le norme relative agli amministratori si applicano ai liquidatori, ove questo sia possibile e non in contrasto con lo statuto e la normativa relativa. Pertanto, anche i liquidatori devono continuare a registrare le scritture contabili, sia ai fini civilistici che fiscali. Con il passaggio allo stato di liquidazione, non sono richiesti libri contabili particolari, in quanto continuano ad essere usati quelli già presenti in azienda. Per quanto riguarda il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, questi non devono più essere aggiornati.

I libri contabili sono numerati e divisi in sezionali, tuttavia non è vietato per i liquidatori creare un nuovo libro giornale o libro degli inventari[228]. Quando i liquidatori vengono nominati ed iniziano a svolgere il loro mandato, devono verificare che le scritture contabili siano correttamente compilate, in particolare, devono verificare che i libri siano stati correttamente numerati. Se non sono stati correttamente compilati e numerati, devono provvedere alla correzione degli errori, o segnalare se vi sono degli errori direttamente attribuibili agli amministratori.

I bilanci di liquidazione devono essere rappresentati seguendo i principi dell'art.2423-bis c.c.[229], (eccetto il principio di continuazione dell'attività contenuto nel comma uno, n.1), che sono:

- la valutazione delle voci deve avvenire secondo prudenza;
- la rilevazione e presentazione delle voci deve essere effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- si deve tener conto dei proventi e oneri dell'esercizio (indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento), dei rischi e delle perdite d'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- possono essere indicati solamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- gli elementi eterogenei compresi in una singola voce devono essere valutati separatamente.

La liquidazione comporta un cambiamento dei criteri di valutazione nei documenti contabili e nei bilanci. In particolare:

- non c'è più una netta distinzione tra immobilizzazioni e attivo circolante, in quanto i beni devono essere venduti e i crediti incassati nel più breve tempo possibile;
- il valore delle attività iscrivibili al bilancio non sarà determinato in base al costo storico, ma in base al valore presunto di realizzo, al netto degli oneri correlati;
- i debiti vengono valutati in base al valore necessario per l'estinzione, più eventuali oneri accessori necessari per la chiusura di essi.

Dal punto di vista operativo, le principali prassi contabili che i liquidatori attuano sono:

- provvedono quanto prima all'annullamento dei valori che in sede di liquidazione non sono liquidabili, vendibili, come i costi d'impianto, l'avviamento, disaggi su prestiti, costi di

[228] DAMMACCO R., DAMMACCO S., La liquidazione volontaria delle società: manuale pratico e formulario, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2019, pag. 135.

[229] Riguardo la redazione dei bilanci di liquidazione, le principali differenze tra il bilancio ordinario e i bilanci straordinari (tra cui rientrano i bilanci relativi alla liquidazione volontaria) sono: a) i bilanci straordinari vengono compilati con criteri idonei e congrui rispetto agli scopi che si intendono perseguire, il bilancio ordinario invece utilizza i criteri e finalità previsti dall'art. 2423 c.c. e dai principi contabili nazionali; b) buona parte dei bilanci straordinari, anche se devono essere compilati come indicato dalla legge, hanno valenza interna e in alcuni casi non prevedono l'approvazione dell'assemblea, mentre il bilancio ordinario è sempre soggetto a pubblicità obbligatoria e ad approvazione da parte dell'assemblea dei soci. CARATOZZOLO M., I bilanci straordinari: Seconda edizione aggiornata ai principi contabili nazionali e internazionali, Giuffrè, Milano, 2009, pagg. da 7 a 8.

sviluppo patrimonializzati. Queste voci verranno eliminate dallo Stato patrimoniale e in contropartita verranno imputate come costo nel Conto economico;

- definiscono eventuali fondi per rischi ed oneri: alcuni costi con la cessione dell'azienda non ci saranno più, di conseguenza l'accantonamento deve essere chiuso, la contropartita sarà sopravvenienza attiva;
- stralciare i crediti che con alta probabilità non saranno riscuotibili e che risultano ancora iscritti nel bilancio. La chiusura di questi crediti deve essere imputata come costo nel Conto economico.

Nel caso in cui un ramo d'azienda continui momentaneamente la sua attività, le relative attività e passività adottano ancora il principio del going concern; nel momento in cui verrà cessato anche tale ramo aziendale, le relative attività e passività verranno valutate con il criterio di liquidazione.

Durante la fase della liquidazione, i liquidatori dovranno rilevare contabilmente le operazioni che si svolgono, in particolare quelle riguardanti il realizzo dell'attivo patrimoniale e l'estinzione del passivo patrimoniale.

La vendita delle immobilizzazioni materiali e delle rimanenze di magazzino possono essere anche vendute in blocco. Le materie prime, sussidiarie e di consumo verranno proposte per la vendita ad aziende che operano nel medesimo settore o ai fornitori di tali partite. I prodotti finiti verranno proposti ai clienti, probabilmente con un prezzo minore rispetto a quello normalmente praticato. I semilavorati possono essere venduti ad aziende dello stesso settore o terminati per poi essere venduti come prodotto finito[230]. Per la riscossione dei crediti, nel caso in cui alcuni creditori non pagano integralmente quanto dovuto, le perdite verranno coperte dal fondo svalutazione crediti e, in caso il fondo non copra totalmente, la perdita viene imputata come "onere diverso di gestione" sul Conto economico.

Per quanto riguarda i debiti, i liquidatori accertano l'effettiva esistenza e importo da pagare, e di conseguenza effettuano le operazioni necessarie nel caso in cui alcuni debiti non siano legittimamente da pagare o abbiano un importo errato. Per i debiti da pagare, i liquidatori suddividono i debiti in base alle scadenze e valutano se la disponibilità finanziaria è adeguata per pagare nei tempi corretti.

[230] AA. VV., Operazioni straordinarie e aggregazioni aziendali: Risconti contabili, civilistici e fiscali, diretto da Mancin M., Giappichelli, Torino, 2016, pagg. da 361 a 362.

4.2
La situazione dei conti, il rendiconto della gestione

Nel passaggio di consegne tra amministratori e liquidatori, gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i seguenti documenti contabili:

- per le società di persone, se si attua la procedura prevista dal Codice Civile (e non una proceduta diversa scelta dai soci), i documenti sociali, il conto della gestione e l'inventario da redigere insieme con i liquidatori;
- per le società di capitali, in base all'art. 2487-bis e 2214 c.c., il libro giornale, il libro degli inventari (che vengono tenuti anche quando l'impresa è in attività), la situazione dei conti alla data di effettivo scioglimento e un rendiconto sulla loro gestione riguardante il periodo da quando l'ultimo bilancio è stato approvato. La situazione dei conti e il rendiconto della gestione, a differenza del bilancio, non devono essere approvati dall'assemblea, in quanto sono destinati ai soggetti interni all'azienda (in questo caso, i liquidatori). Questi documenti non devono essere pubblicati presso il registro delle imprese.

La situazione dei conti e il rendiconto di gestione devono essere compilati anche nel caso in cui amministratori e liquidatori siano lo stesso soggetto.

La situazione dei conti è un prospetto contabile che rappresenta l'ordinata esposizione dei saldi attivi e passivi dei conti tenuti dalla società rilevati fino alla data di scioglimento. Si tratta di una schematizzazione del patrimonio alla data di scioglimento che permette di individuare le operazioni compiute prima e dopo lo scioglimento. A differenza del rendiconto della gestione, che è oggetto di valutazioni da parte degli amministratori, la situazione dei conti esprime l'immagine contabile della società ad una certa data. Il documento riporta i saldi dei conti patrimoniali, economici e dei conti d'ordine a partire dall'ultimo bilancio ordinario approvato fino alla data di effettivo scioglimento della società, che può essere:

- la data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accertano la causa di scioglimento;
- la data di iscrizione della delibera dei soci di scioglimento anticipato della società;
- la data prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto;

- la data di iscrizione della sentenza del tribunale che accerta il verificarsi della causa di scioglimento presso il registro delle imprese.

Nella redazione della situazione dei conti non bisogna procedere a scritture rettificative o di assestamento valutativo[231]. La situazione dei conti permette di verificare l'andamento della società fino alla causa di scioglimento, le operazioni compiute prima dello scioglimento e quindi l'operato degli amministratori; per i liquidatori permette di verificare l'effettiva esistenza e la valutazione dei beni riportati in contabilità.

Il rendiconto della gestione[232], come confermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, può essere considerato come un bilancio di esercizio infra-annuale che riguarda il periodo intercorrente dall'ultimo bilancio ordinario approvato fino alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori presso il registro delle imprese. La finalità di questo documento compilato dagli amministratori[233] è di dimostrare come si è svolto il loro operato dall'ultimo bilancio fino all'effettiva presa in carico dei liquidatori e analizzare il risultato della gestione antecedente alla data di inizio della liquidazione. Questo documento interessa i soci per vedere se da questa gestione è risultato un utile o una perdita e se le voci patrimoniali attive e passive sono variate; per i creditori è utile per vedere l'andamento del patrimonio della società come garanzia dei loro crediti.

Il rendiconto della gestione si fonda su criteri valutativi di funzionamento, nonostante la società sia già in stato di liquidazione[234]. Questo perché fino a che non vengono nominati i liquidatori, la società continua il suo funzionamento ordinario, fino a che i liquidatori iniziano la loro gestione indirizzata alla cessazione dell'attività e alla vendita delle attività aziendali. Esso si costituisce dai documenti previsti per il bilancio ordinario specificati nell'art. 2423 c.c., ossia dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, e anche se ha validità interna, deve essere sottoposto a controllo dal collegio sindacale e dal revisore legale.

Il cambio di criteri valutativi, ossia da una valutazione secondo il going concern ad una valutazione liquidatoria, può avvenire dalla nomina dei liquidatori in poi, e non al verificarsi della causa di

---

[231] CARATOZZOLO M., I bilanci straordinari: Seconda edizione aggiornata ai principi contabili nazionali e internazionali, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 759.

[232] Il rendiconto deve essere redatto anche se sono gli stessi amministratori ad essere nominati liquidatori. MEZZABOTTA C., *IPSOA Guide Operative. Principi contabili OIC*, Wolters Kluver, Milanofiori Assago, 2015, pag. 406.

[233] Per quanto riguarda le tempistiche di presentazione del rendiconto della gestione, l'OIC5 sottolinea che è "materialmente impraticabile", ossia quasi impossibile consegnare questo documento entro la data di consegna ai liquidatori. La consegna può avvenire successivamente al passaggio di consegne, purché sia fatto in tempi ragionevolmente brevi, anche in considerazione dei successivi adempimenti che questo documento comporta. ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 5, Principi contabili: Bilanci di liquidazione, giugno 2008, disponibile a "fondazioneoic.eu", pag. 19.

[234] CONFALONIERI M., Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, Milano, 2016, pag. 797.

scioglimento. Questo perché non appena si verifica la causa di scioglimento, gli amministratori, nonostante applichino una procedura conservativa e non volta ad intraprendere nuove operazioni imprenditoriali, hanno il cambio di consegna con i liquidatori quando i liquidatori vengono nominati. Per la redazione del rendiconto della gestione[235], l'OIC5 dà alcune indicazioni, specificando però che tali indicazioni devono essere valutate se essere applicate in uno specifico contesto aziendale, tenendo conto del settore in coi opera e dai meccanismi interni ed esterni che regolano l'attività.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali, non possono essere più capitalizzati gli oneri pluriennali, (costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo ecc.). Gli investimenti in partecipazioni non subiscono particolari variazioni, a meno che non vi siano delle partecipazioni la cui attività è strettamente legata alla società in liquidazione. Possono esserci delle rimanenze di magazzino (materie prime, semilavorati, prodotti finiti) che sono difficilmente vendibili o di scarso utilizzo, in questo caso deve essere abbassato il loro costo. Se vi sono dei lavori in corso su ordinazione, è necessario valutare se è attuabile e conveniente terminare il progetto intrapreso, oppure chiudere anticipatamente l'accordo, pagando eventualmente delle penali per non essere riusciti parzialmente o totalmente a onorare gli obblighi previsti dagli accordi. Dal punto di vista del passivo, sarà necessario analizzare tale voce, in quanto la liquidazione potrebbe comportare il sorgere di nuovi debiti con terzi, fornitori, banche, dipendenti clienti ecc.. In questo caso sarà necessario iscrivere tali nuove passività, e se non è certo o sicuro l'importo, deve essere accantonata una somma nei fondi per rischi e oneri. Per la chiusura del bilancio è necessario che vengano effettuate le ordinarie registrazioni contabili di assestamento e di chiusura dei conti per determinare il risultato di fine esercizio, che sarà necessario anche ai fini tributari.

[235] Lo schema da adottare per il rendiconto della gestione e il conto della gestione è il bilancio ordinario, composto da: Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa. DAMMACCO R., DAMMACCO S., La liquidazione volontaria delle società: manuale pratico e formulario, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2019, pag. 149.

4.3
Il bilancio iniziale di liquidazione

Le finalità iniziali del bilancio di liquidazione sono:

- valutare la fattibilità e la convenienza della liquidazione con altre procedure straordinarie, ad esempio la società potrebbe aver ricevuta una proposta di cessione parziale o totale, in quel caso i soci potrebbero confrontare il bilancio per capire quale operazione straordinaria effettuare;
- determinare il valore del patrimonio netto iniziale, che sarà il "valore di riferimento iniziale" sul quale si baserà il piano di riparto;
- valutare indicativamente se la liquidità esistente e gli incassi futuri derivanti dal realizzo delle attività saranno sufficienti a coprire le passività, e gli oneri della liquidazione. Nel caso in cui non siano sufficienti, i soci che non hanno versato tutta la quota, probabilmente dovranno versare conferimenti in sospeso, oppure tutti i soci saranno chiamati a versare ulteriore capitale da conferire;
- valutare dal punto di vista temporale se la liquidità e gli incassi sono sufficienti a coprire le passività nelle varie scadenze temporali;
- informare i soci e i creditori sociali;
- accertamento dei rapporti giuridici attivi e passivi.

Data l'importanza del bilancio iniziale di liquidazione, l'OIC5 sottolinea come esso debba essere compilato anche nel caso in cui i liquidatori nominati siano gli amministratori.

Nel Codice Civile e nelle leggi collegate non è indicato espressamente l'obbligo per il liquidatore di redigere il bilancio iniziale di liquidazione. Tuttavia i principi contabili nazionali OIC e la prassi professionale ritengono che tale documento sia necessario.

Per le società di persone l'art. 2277 c.c., prevede la redazione dell'inventario (bilancio iniziale di liquidazione) compilato e sottoscritto dagli amministratori e liquidatori. Dato che nel passaggio di consegne, obblighi e responsabilità tra amministratori e liquidatori può essere che vi siano diverse opinioni di valutazione riguardo le poste scritte in bilancio, la legge prevede che tale documento sia sottoscritto da entrambe le parti, in modo da ridurre il più possibile le divergenze dei valori iniziali di liquidazione.

Essendo cambiata la finalità della società, dalla produzione di beni o servizi alla chiusura della stessa, il bilancio iniziale di liquidazione ha dei criteri di redazione e di valutazione diversi da quello ordinario previsti dall'art. 2426 c.c.. Per le attività principalmente vi è un solo criterio, quello del probabile realizzo dei beni aziendali nell'ottica che questi vengano venduti separatamente[236]. Per le passività il criterio principale è quello del valore di estinzione, ossia la somma che si dovrà pagare per estinguere il debito, tenendo conto degli interessi e costi ad esso collegati.

Il cambio dei criteri deve avvenire nel momento in cui si manifesta la discontinuità aziendale e tale manifestazione produce effetti giuridici e fiscali. Pertanto per le società di capitali il cambio di valutazione avverrà nel momento di pubblicazione della causa di scioglimento presso il registro delle imprese.

Il bilancio iniziale di liquidazione è costituito da una situazione patrimoniale, senza Conto economico. Per le società di capitali, è possibile esporre le attività e passività in forma tabellare, nel quale ogni voce ha rispettivamente il valore del rendiconto degli amministratori e il valore del bilancio iniziale di liquidazione. Questo perché è probabile che i due valori alle volte non siano uguali, in quanto sono stati usati dei criteri valutativi diversi, o addirittura alcune voci dell'attivo o del passivo per gli amministratori possono essere state non considerate, rispetto ai liquidatori, e viceversa. Lo schema di bilancio è identico a quello ordinario, e deve essere adottato quindi quello previsto dall'art. 2424 c.c., in applicazione a quanto indicato all'art. 2490, c. 1, c.c..

Generalmente, le differenze di valutazione e considerazione del valore delle voci del bilancio andranno vanno raggruppate nel conto "C/Rettifiche di liquidazione".

Per quanto riguarda le attività, alcune voci devono essere eliminate, in quanto questi costi pluriennali derivano dal presupposto che tali costi abbiano utilità nel momento in cui l''azienda sia in ordinario funzionamento. Queste voci sono rispettivamente i costi d'impianto e ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, disaggi su emissione di obbligazioni e altri costi pluriennali inseriti a bilancio. Tali voci possono essere effettivamente mantenute se hanno una buona e concreta possibilità di cessione, come ad esempio il know-how e i costi di pubblicità.

Per quanto riguarda i risconti, essendo costi o ricavi già incassati, è necessario valutare se il costo è recuperabile, o il ricavo deve essere rimborsato. In tal caso sarà necessario rettificare tali voci. Anche

[236] L'autore Dammacco cita questo esempio: "per un'impresa […] di autotrasporti, gli autocarri aziendali avranno una valutazione economica direttamente connessa o con il costo di acquisto – cosiddetto costo storico – […] o con l'utilità economica da essi rappresentata all'interno dell'azienda; in sede di liquidazione, dovrà invece prendersi in considerazione esclusivamente il loro valore di realizzo, cioè quanto da essi si potrà realizzare procedendo alla loro vendita." DAMMACCO R., DAMMACCO S., La liquidazione volontaria delle società: manuale pratico e formulario, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2019, pagg. da 163 a 164.

per i ratei, ossia componenti non ancora pagati o incassati, è necessario capire se questi costi o ricavi dovranno comunque essere pagati o incassati[237].

Se invece nell'attivo o nel passivo è presente un conto in valuta estera, questa deve essere valutata con il cambio che presumibilmente verrà attuato. Se si presume che alcuni crediti non possano essere riscossi, o riscossi parzialmente, bisognerà svalutare il credito per quanto si ritiene possa essere incassato; devono essere presi in considerazione anche eventuali garanzie reali o personali che il debitore ha e le eventuali spese di incasso e legali dovute ad un probabile processo di riscossione credito.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, alcune devono essere annullate e girate al conto Rettifiche di liquidazione, in quanto non possono essere cedute a terzi; vengono invece mantenute se possono essere vendute. Nel caso in cui sia possibile cedere a terzi tali immobilizzazioni, se l'importo è rilevante è bene chiedere il valore di realizzo mediante stima di un esperto indipendente e qualificato[238].

Nel caso in cui nel periodo di liquidazione la società non continua l'attività, l'avviamento non deve essere iscritto a bilancio; esso può essere mantenuto nell'attivo solo nel caso in cui vi è un impegno contrattuale a cedere la società o un ramo di essa ad un prezzo maggiore del valore netto delle attività che figuravano in bilancio e se non ha un importo maggiore di quello che residua dopo aver valutato i beni in base al valore di realizzo e compreso nel prezzo di vendita.

Per le immobilizzazioni materiali, è necessario iscrivere in bilancio se il valore sarà quello di realizzo detraendo eventuali costi che possono sorgere, come le spese di smontaggio, trasporto ecc..

Per le aree fabbricabili e i fabbricati, è probabile che il prezzo di cessione sia superiore al valore iscritto in bilancio, nel caso anche qui è necessario iscrivere l'immobilizzazione al netto degli eventuali costi accessori, di intermediazione, di bonifica, ripristino e obsolescenza.

Le rimanenze devono essere valutate secondo il valore di realizzo tenendo conto di alcuni elementi, come la possibilità effettiva di vendita di alcuni prodotti, l'andamento del relativo mercato, della vendibilità e dall'effettiva richiesta di quel tipo di prodotto, dalle spese da sostenere per la vendita, i costi di incasso, gli sconti e abbuoni e la deperibilità del bene nel tempo. In alcuni casi è possibile che alcune rimanenze siano lavorate, internamente o esternamente, al fine di ottenere un capitale residuo maggiore (al netto dei costi che questa operazione comporta); per ottenere ciò è bene, sia per le società di persone che di capitali, ottenere un'approvazione formale dell'assemblea dei soci, in

---

[237] GIORDANO S., Manuale delle scritture contabili 2017, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2017, pagg. da 544 a 545.

[238] ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 5, Principi contabili: Bilanci di liquidazione, giugno 2008, disponibile a "fondazioneoic.eu", pag. 28.

quanto questa operazione potrebbe configurarsi come "nuova operazione" (art. 2279 c.c.) o operazione non utile per la liquidazione della società (art. 2489 c.c.).
Per quanto riguarda i titoli, azioni e partecipazioni, esse sono valutate in base alla quotazione in borsa e per i titoli non quotati in base al valore di mercato o in base alle informazioni attendibili. Per le azioni e partecipazioni non azionarie di minoranza non qualificate possono essere valutate in base alla quota di pacchetto posseduto e al valore del patrimonio netto contabile.
Se alcuni crediti sono inesigibili, è necessario annullarne il valore. Si può procedere all'annullamento del credito se il valore di realizzo non è significativamente superiore alla spesa di incasso prevista.
Vi sono alcune voci che non erano iscritte nel bilancio ordinario ma che, nel caso della liquidazione, è corretto che siano rilevate. Ad esempio, è possibile che la società abbia dei "segreti di fabbricazione" dal quale potrebbe sorgere un ricavo, oppure detenga ancora la proprietà di un cespite completamente ammortizzato (si pensi, ad esempio, agli impianti, macchinari, automezzi, attrezzatura ecc.), ma ancora funzionante e vendibile. Il valore presunto di realizzo si considera anche quando i liquidatori ritengono opportuno utilizzare tali prodotti per ultimare lavorazioni in corso presso terzi o internamente.
Per quanto riguarda i debiti, anch'essi devono essere iscritti tenendo conto di eventuali spese correlate al loro pagamento. Se è possibile saldare anticipatamente alcuni debiti, ottenendo uno sconto, il liquidatore può valutare tali debiti al netto dello sconto che gli verrà concesso.
I debiti finanziari vanno iscritti per il loro valore di estinzione, ossia per quanto dovrà essere corrisposto al debitore, tenendo conto non solo del valore nominale da restituire, ma anche degli eventuali interessi, commissioni e spese di estinzione debito.
È importante per i liquidatori tenere conto di costi e ricavi non fatturati ma che devono essere tenuti in considerazione nella redazione del bilancio.
Per quanto riguarda il TFR, viene mantenuto il valore, mentre per i fondi e rischi per oneri bisogna valutare se tali voci devono essere mantenute, eliminate o modificate di valore. Si pensi ad esempio all'accantonamento a fondo per l'assistenza di prodotti danneggiati coperti da garanzia, in questo caso tale probabile costo, con l'estinzione della società, non sarà più da considerare.
È necessario iscrivere un Fondo per costi e oneri di liquidazione, dove vengano indicati esclusivamente i costi e oneri, al netto dei proventi presunti che si prevede di sostenere dalla data dell'inizio della liquidazione fino alla chiusura della procedura. Solitamente questo importo è stimato, non è definitivo e immodificabile, in quanto è possibile sapere l'importo preciso una volta terminata la procedura. Questi costi ed oneri devono essere diversi da quelli già iscritti nelle attività e passività, e non vanno iscritti i costi, e proventi che non derivano dall'attività di liquidazione. I principali costi e oneri relativi alla gestione della liquidazione sono:

- fitti passivi utilizzati per la procedura di liquidazione, compresi i costi delle utenze e relative spese (manutenzione, riparazione ecc.);
- retribuzione e oneri sociali di personale dipendente e collaboratori per la gestione della liquidazione;
- compensi di professionisti per prestazioni avvenute dopo la data di inizio della liquidazione;
- compensi degli organi societari: collegio sindacale, revisore legale, secondo quanto stabilito nell'assemblea dei soci;
- eventuale costo del noleggio di macchinari e attrezzature necessarie allo svolgimento della procedura di liquidazione;
- oneri finanziari relativi al periodo della liquidazione;
- spese legali, imposte dirette e indirette relativi alla fase finale di liquidazione della società.

I principali proventi della liquidazione, oltre a quelli iscritti a bilancio già valutati secondo il valore presunto di realizzo, sono:

- interessi attivi relativi a prodotti finanziari, depositi e conti correnti attivi dalla data di inizio della liquidazione;
- dividendi e utili da azioni, partecipazioni non azionarie e altri strumenti finanziari partecipativi;
- rimborsi fiscali e previdenziali;
- fitti attivi per immobili o beni di proprietà dati in locazione;
- eventuali proventi straordinari[239].

Il fondo per costi ed oneri di liquidazione è collocato tra le passività dei bilanci di liquidazione, fino alla sua estinzione. Nel caso in cui un costo risulti inferiore rispetto a quello accantonato nel fondo, la differenza va imputata a Conto economico, alla voce alla voce n. 3 dei proventi straordinari. Una volta sostenuti tali costi durante l'esercizio, questi saranno neutralizzati dal conto "Utilizzo del fondo per costi ed oneri di liquidazione".

Se i liquidatori lo ritengono valido, i debiti prescritti possono essere estinti.

Infine, i liquidatori devono annotare e aggiungere o togliere le attività e passività non rilevate dagli amministratori, che vanno inserite nelle voci di bilancio, come ad esempio i debiti verso i fornitori per merce già consegnata, i debiti verso i dipendenti già licenziati dagli amministratori, e i debiti verso Enti previdenziali, enti locali e Amministrazione finanziaria.

[239] CARATOZZOLO M., I bilanci straordinari: Seconda edizione aggiornata ai principi contabili nazionali e internazionali, Giuffrè, Milano, 2009, pagg. da 792 a 793.

Per quanto riguarda i conti d'ordine, le obbligazioni di garanzia e i relativi crediti di regresso devono essere iscritti, se vi è una forte probabilità che diano luogo a futuri incassi o pagamenti.
Nel caso in cui la società nella fase di liquidazione continua la propria attività per ottimizzazione dei costi o per una probabile cessione di un ramo d'azienda, devono essere modificate alcune voci delle attività e passività, che avranno un criterio diverso rispetto a quelle valutate secondo i criteri liquidativi.
Per quanto riguarda i costi capitalizzati e l'avviamento, essi devono essere mantenuti usando i principi contabili di funzionamento e di competenza. Gli ammortamenti dei cespiti utilizzati dovranno essere mantenuti, e dovranno tenere conto del tempo residuo di utilizzo fino allo svolgimento dell'attività.
Il fondo degli oneri della liquidazione deve essere mantenuto, ma solo per costi ed oneri estranei alla gestione dell'attività produttiva. Le voci del patrimonio netto (capitale sociale, utili e perdite portate a nuovo, riserve, eventuali fondi di accantonamento ecc.) devono essere mantenute come erano state precedentemente iscritte.
Una volta operate le scritture di rettifica, l'eventuale saldo positivo o negativo aumenterà o diminuirà l'importo del patrimonio netto contabile, questo nuovo valore costituirà il patrimonio netto iniziale di liquidazione.
Nella Nota integrativa i liquidatori devono allegare:

- l'inventario di liquidazione, precisando i criteri di valutazione adottati;
- una tabella che avrà in colonne affiancate: 1°colonna riportante l'importo lordo dei costi e gli oneri di liquidazione dettagliatamente indicati, l'importo dei proventi di liquidazione indicato analiticamente e la differenza tra le due voci; 2°colonna riportante eventuali variazioni in aumento o diminuzione degli oneri e proventi indicati nella prima colonna; 3°colonna riportante, per ogni voce, l'importo già speso o incassato; 4°colonna riportante gli importi residui di ciascuna voce, ossia l'importo aggiornato del fondo alla data del bilancio.

4.4

I bilanci annuali intermedi di liquidazione

Secondo l'art. 2490 c.c., i liquidatori durante il periodo di liquidazione devono redigere il bilancio per l'approvazione dell'assemblea dei soci; esso deve essere approvato entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale[240]. Essendo sottoposto alle norme del bilancio ordinario, trenta giorni prima dell'assemblea dei soci relativa all'approvazione del bilancio deve esserne inviata la copia al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione.

Oltre all'obbligo di redazione imposto dal Codice Civile, il bilancio annuale intermedio serve ad aggiornare periodicamente i soci riguardo al capitale residuo distribuibile. Anche in questo caso, il bilancio usa gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c..

Il bilancio annuale intermedio viene redatto in tre diverse modalità, a seconda del caso in cui:

- esiste una o più aziende tutte assoggettate alla liquidazione, che non proseguono dell'attività d'impresa;
- ci sono una o più aziende e tutte svolgono attività d'impresa; la continuazione dell'attività anche in fase di liquidazione è a scopo conservativo, che tende a preservare il valore dell'azienda per una possibile cessione totale o di un ramo di essa;
- vi sono contemporaneamente una o più aziende assoggettate alla liquidazione e una o più aziende che proseguono l'attività.

Nel caso in cui viene deciso di non continuare l'attività durante il periodo di liquidazione, è chiaro che le voci del bilancio saranno valutate da una prospettiva di produzione del reddito a un insieme di beni valutati secondo il loro valore di scambio. In questo caso il principio del going concern viene meno, i costi e oneri da sostenere durante la fase di liquidazione sono accantonati nel bilancio iniziale di liquidazione nel fondo per costi ed oneri di liquidazione, gli oneri proventi finanziari e oneri tributari si continuano a rilevare in base alla loro competenza economica. Gli schemi di bilancio da adottare sono quelli previsti dall'art.2424 e 2525 c.c..

Nella voce 1 del Conto economico, ricavi delle vendite e delle prestazioni, devono essere indicati i ricavi di vendita dei prodotti finiti ottenuti con l'ultimazione delle lavorazioni in corso. La voce 6, 7

[240] CARATOZZOLO M., I bilanci straordinari: Seconda edizione aggiornata ai principi contabili nazionali e internazionali, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 818.

e 8 del Conto economico avrà un valore abbastanza limitato, in quanto verranno fortemente diminuiti l'acquisto di materie, merci e servizi. La voce 9 conterrà le spese del personale dipendente dedicato a svolgere le attività relative alle procedure della liquidazione. La voce 10 non verrà considerata per gli ammortamenti, le svalutazioni invece vengono rilevate fra gli oneri straordinari. Dopo il totale dei Costi della produzione va indicato, con segno negativo, la voce "Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione", appena dopo va iscritto il totale tra i Costi della produzione detratto dall'ammontare dell'utilizzo del fondo, in quanto sono costi che erano già previsti. Per le voci 15,16,17 e 17 bis vengono utilizzati i criteri ordinari.

Se nel primo esercizio di liquidazione si procede al completamento dei prodotti semilavorati o all'ultimazione di lavorazioni per ottenere un valore di realizzo migliore, il criterio di valutazione da considerare è quello di realizzo per stralcio. Se dopo qualche mese dall'avvio della liquidazione appare altamente probabile che vi possa essere una cessione, è importante che non vengano modificati i valori contabili iscritti nel rendiconto degli amministratori, l'avviamento non deve essere iscritto se non è presente un contratto di vendita già stipulato.

Se durante la liquidazione si decide di continuare l'attività, viene mantenuto il principio del going concern, e le attività e passività vengono valutate come un complesso economico funzionante che ha come obiettivo quello di produrre reddito, ma con ottica finale di continuare l'attività entro un certo termine, per poter infine estinguere la società, la gestione dell'impresa è "conservativa", ossia non intraprende particolari e rischiose attività di investimento e gestionali. I criteri di valutazione e redazione del bilancio sono uguali a quelli riguardanti il bilancio ordinario. I costi capitalizzati e già iscritti nel bilancio degli amministratori sono mantenuti; gli ammortamenti continuano, in base alla nuova utile residua prevista.

Il Conto economico è compilato in tutte le sue voci, come nel bilancio ordinario. Nel fondo per costi ed oneri di liquidazione verranno inseriti i costi e proventi non relativi all'attività d'impresa e necessari per l'attività della liquidazione.

Nella terza ipotesi, è necessario determinare con due criteri diversi i due risultati economici: il primo relativo alle aziende che non proseguono l'attività, le altre con il criterio di continuazione dell'attività. Come indicato nel comma 5 dell'art. 2490 c.c., lo Stato patrimoniale e Conto economico della società deve essere diviso in due parti: la prima relativa alle attività/passività e ai costi/ricavi dell'attività economica in svolgimento, la seconda relativa alle attività/passività e costi/ricavi dell'attività economica.

In questo i liquidatori devono valutare la suddivisione dei costi amministrativi, finanziari e generali che riguardano l'azienda.

Nel primo bilancio annuale di liquidazione il Conto economico deve essere diviso in due periodi: il primo riguarda il periodo in cui la gestione è affidata agli amministratori, mentre la seconda riguarda il periodo di gestione dei liquidatori, fino alla chiusura d'esercizio di quell'anno.
Nella Nota integrativa e negli allegati deve essere inserito[241]:

- una tabella che riporti per ogni voce dell'attivo e del passivo: l'importo del precedente bilancio d'esercizio ordinario; l'immporto del rendiconto degli amministratori; l'importo del bilancio inizialie a seguito del cambio di criterio di valutazione; l'importo riportato nello Stato patrimoniale del primo bilancio intermedio. Le variazioni di ogni voce occorre che siano brevemente commentate;
- l'indicazione riguardo l'andamento, le prospettive, le variabili temporali della liquidazione e i principi e criteri per compiere la liquidazione;
- se la società continua anche parzialmente l'attività, devono essere indicate le ragioni e le prospettive di tale scelta;
- i movimenti delle immobilizzazioni e le variazioni delle altre voci dell'attivo e del passivo;
- elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate;
- informazioni riguardo i crediti e debiti a medio/lungo termine e le garanzie reali;
- informazioni riguardanti i fondi per rischi ed oneri, distintamente per ciascun fondo, nel caso vi sia l'esercizio provvisorio;
- prospetto delle voci di patrimonio netto di cui all'art. 2427, n.7-bis c.c.;
- informazioni sui conti d'ordine, in particolare alle informazioni aggiuntive ed impegni legati ad essi, i quali potrebbero far sorgere maggiori attività o passività non iscritte in bilancio;
- suddivisione degli oneri finanziari;
- prospetto dei proventi ed oneri straordinari;
- prospetto delle imposte anticipate e differite;
- se vi sono ancora dipendenti, vanno indicato il numero medio dei dipendenti;
- compensi spettanti ai sindaci e ai liquidatori;
- informazioni riguardanti le azioni sociali, le obbligazioni, titoli e valori simili e strumenti finanziari di altra natura;
- informazioni riguardanti finanziamenti spettanti ai soci, sia quelli anteriori che posteriori alla data di liquidazione;

[241] Non essendovi più ratei e risconti, non dovranno essere indicati nella Nota integrativa, come indicato nell'art. 2427, n.7 c.c..

- nel caso vi siano beni in locazione finanziaria, deve essere compilato il prospetto previsto dall'art. 2427, n.22 c.c..

Nel primo bilancio intermedio di liquidazione devono essere allegati:

- l'indicazione riguardo i criteri di valutazione dell'ultimo bilancio approvato, e le ragioni di tali variazioni;
- i verbali delle consegne ai liquidatori ricevute dagli amministratori;
- la situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento;
- il rendiconto della gestione degli amministratori[242];
- eventuali osservazioni dei liquidatori.

Insieme alla Nota integrativa nel primo bilancio intermedio di liquidazione deve essere inserito il bilancio iniziale di liquidazione e un'analisi che illustri e motivi i criteri di valutazione adottati rispetto a quelli adottati dagli amministratori. Deve essere compilata una tabella che riporti in colonne per ogni voce: l'importo dell'ultimo bilancio d'esercizio, l'importo figurante dal rendiconto degli amministratori, l'importo indicato nel bilancio iniziale di liquidazione e l'importo iscritto nel primo bilancio intermedio.

Nella relazione sulla gestione, deve essere indicato:

- eventuali specifiche deliberate dall'assemblea dei soci riguardo i criteri coi quali deve essere svolta la liquidazione;
- l'andamento della procedura di liquidazione, in particolare sulla data presunta di termine procedura e sullo svolgimento di eventuali operazioni straordinarie compiute (fusione, scissione, trasformazione, aumento di capitale);
- le prospettive di liquidazione, in particolare se l'attivo riuscirà a coprire le passività o se saranno necessari ulteriori conferimenti;
- i principi e i criteri dei liquidatori usati dai liquidatori per la procedura di liquidazione;
- se nella società vi sono strumenti finanziari, indicare le informazioni richieste dall'art. 2428, co.2, c.c..

[242] Art. 24887-bis c.c..

4.5

Il bilancio finale di liquidazione e piano di riparto

Una volta compiuta la liquidazione, ossia dopo aver trasformato tutte le attività in disponibilità liquide e aver pagato i debiti, i liquidatori redigono e sottoscrivono il bilancio finale e con il piano di riparto indicano la parte spettante a ciascun socio dell'attivo rimanente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione dei sindaci e dal soggetto incaricato della revisione contabile, e viene depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. In questo caso il bilancio non deve essere approvato dai soci, ma può essere presentato un reclamo in tribunale entro novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'avvenuto deposito[243]. Gli eventuali reclami vengono accorpati e decisi in un unico giudizio, al quale tutti i soci possono intervenire[244]. Il bilancio finale viene redatto quando il patrimonio aziendale viene completamente liquidato ed estinti i debiti societari.

Il bilancio finale di liquidazione si compone di Stato patrimoniale, Conto economico per il periodo tra la data di inizio dell'esercizio e quello di chiusura, Nota integrativa e relazione sulla gestione dei liquidatori, in cui sono contenute le informazioni sull'andamento della gestione dei liquidatori. Dato che la normativa non ha predisposto uno specifico schema di bilanci, anche questo bilancio si compone come previsto dagli articoli 2424 e 2425 c.c., in linea come attuato per i bilanci intermedi.

Il bilancio finale di liquidazione viene redatto nella parte finale del processo di liquidazione, e può strutturarsi in due diverse articolazioni:

- Articolazione elementare. Questo è il caso più semplice, in cui nello Stato patrimoniale vi sarà nell'attivo la liquidità ottenuta dalla vendita dei beni, mentre nelle passività la parte da distribuire ai soci. Esso può essere rappresentato dalla *Tabella 1*.

Tabella 1. Articolazione di Stato patrimoniale di tipo elementare nel bilancio finale di liquidazione [245]

[243] Art. 2492 c.c.

[244] I creditori sociali non possono esercitare l'art. 2492 c.c. ed opporsi al bilancio finale, però possono chiedere danno per la distribuzione ai soci dell'attivo societario liquidato. Comunque, in goni caso, posso agire contro la società, se non è ancora estinta secondo la procedura descritta dall'art. 2495 c.c.. AA. VV., Operazioni straordinarie. Patrimoni destinati. Liquidazione ed estinzione, in Società di capitali, diretto da Rodorf R., volume 4, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pagg. 521 e 523.

[245] ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 5, Principi contabili: Bilanci di liquidazione, giugno 2008, disponibile a "fondazioneoic.eu", pag. 52.

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO DELLA LIQUIDAZIONE	PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE
Depositi e conti correnti presso banche	Capitale sociale
Depositi e conti correnti presso A.P.	Riserve
Cassa	+/- Rettifiche di liquidazione
	- Acconti ai soci
	+ Utili (-perdite) di liquidazione dei precedenti esercizi
	+ Utile (-perdita) dell'ultimo periodo di liquidazione

- Articolazione complessa. Nella maggior parte dei casi di chiusura della procedura della liquidazione può capitare che nel bilancio finale vi siano ancora attività da cedere e passività da estinguere; si pensi ad esempio anche al caso in cui un immobile non viene venduto in quanto viene assegnato in natura ad uno o più soci, oppure devono essere definiti gli importi dei debiti tributari, dei compensi spettanti ai liquidatori e altre possibili spese di chiusura. La struttura finale che si potrebbe prospettare potrebbe essere quella illustrata nella *Tabella 2*.

Tabella 2. Articolazione di Stato patrimoniale di tipo complessa nel bilancio finale di liquidazione [246]

STATO PATRIMONIALE	
CREDITI VERSO SOCI	PATRIMONIO NETTO DI LIQDUIAZIONE
per versamenti ancora dovuti	Capitale sociale
IMMOBILIZZAZIONI	Riserve
Beni immobili da assegnare in natura	+/-Rettifiche di liquidazione
	- Acconti ai soci
ATTIVO CIRCOLANTE	+ Utili (-Perdite) di liquidazione dei precedenti esercizi
Depositi speciali per debiti tributari	+ Utile (-Perdita) dell'ultimo periodo di liquidazione
Depositi speciali per debiti verso fornitori	
Depositi e conti correnti presso banche	DEBITI
Depositi e conti correnti presso A.P.	Debiti tributari
Cassa	Debiti verso fornitori
	Debiti v/liquidatori

Il Conto economico del bilancio finale di liquidazione è relativo al periodo dalla data dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di ultimazione delle attività liquidatorie. Come per lo Stato patrimoniale, anche il Conto economico utilizza la forma ordinaria stabilita dal Codice Civile (Art. 2425 c.c.), con l'aggiunta degli utilizzi del Fondo per costi ed oneri di liquidazione.

Il bilancio finale di liquidazione deve contenere la Nota integrativa e la relazione sulla gestione da parte dei liquidatori. Nella Nota integrativa dovranno esserci le notizie e gli avvenimenti rilevanti

[246] ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 5, Principi contabili: Bilanci di liquidazione, giugno 2008, disponibile a "fondazioneoic.eu", pag. 54.

avvenuti dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio e la data di chiusura della liquidazione; in particolare, nel caso in cui nel bilancio finale vi siano delle voci dell'attivo o passivo ancora non realizzati o estinti, è consigliato descrivere e motivare il perché le suddette voci non siano ancora iscritte a bilancio.
Come specificato dall'art. 2492 c.c., nel redigere il bilancio finale, i liquidatori devono indicare la parte spettante a ciascun socio, che deve essere presente nella Nota integrativa.
Nel decidere la quota da assegnare a ciascun socio devono essere prese in considerazioni alcune variabili e situazioni particolari che possono verificarsi, come nel caso di alcune particolari categorie di soci e/o azioni privilegiate e non, per alcuni strumenti finanziari partecipativi. Nel caso vi sia un socio d'opera che non ha ultimato il conferimento previsto, sarà debitore verso la società del valore residuo del conferimento. Questo debito verrà conguagliato con il valore residuo che gli spetta. Nel caso in cui vi siano dei debiti, imposte, tasse e compensi ancora da liquidare nel bilancio finale di liquidazione, è necessario scrivere nell'attivo un deposito specifico pari all'ammontare del debito da saldare. Per le s.r.l. è necessario tenere conto di particolari diritti o criteri di partecipazione degli utili previsti dall'atto costitutivo, come indicato nell'art. 2468, co. 2, c.c. e di eventuali rimborsi di finanziamenti dei soci sono postergati rispetto all'estinzione degli altri debiti.
Per quanto riguarda il piano di riparto, nel caso in cui debbano essere assegnati ai soci elementi diversi dalle disponibilità liquide (beni immobili, mobili, beni indivisibili ecc.), è opportuno che vengano stabiliti preventivamente i criteri di suddivisione del bene.

4.6
Effetti contabili in caso di revoca della liquidazione

Come previsto dall'art.2487-ter c.c. per le società di capitali, è possibile revocare lo stato di liquidazione in ogni momento, eliminando la causa di scioglimento. La revoca ha effetto dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese.
Secondo la dottrina è possibile revocare la liquidazione fino al termine dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione salvo contestazioni da parte dei creditori anteriori. I soci dissenzienti possono chiedere il recesso, secondo gli artt. 2285, 2437 e 2473 c.c..

Dalla data di effetto della revoca della liquidazione, i liquidatori cessano dal loro incarico e subentrano gli amministratori nominati con la stessa delibera. Con la revoca della liquidazione non vi sono più i vincoli imposti, e si ritorna allo stato ordinario d'impresa secondo il going concern. I liquidatori dovranno riconsegnare agli amministratori i libri sociali e redigere un rendiconto della loro gestione relativo al momento fino al passaggio delle consegne con gli amministratori. Il rendiconto, analogo a quello previsto dall'art.2487-bis c.c. serve ad accertare le responsabilità dei liquidatori nell'ultimo periodo della gestione.

La revoca della liquidazione non determina un cambio nella redazione del bilancio, pertanto nell'anno in cui vi sarà la revoca della liquidazione vi sarà un unico bilancio al 31/12 di quell'anno, che conterrà il periodo pre-liquidazione e post-liquidazione.

Dovendo effettuare un cambio di criterio, da quello di liquidazione a quello di continuità aziendale, le rettifiche per il passaggio di criterio nel Conto economico verranno rilevate contabilmente nel conto chiamato "Rettifiche per il ripristino di valori di funzionamento", il cui saldo verrà imputato al Patrimonio netto[247]. Da questo momento verrà ripristinato il calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni. Per le immobilizzazioni materiali e immateriali già presenti prima dell'avvio della liquidazione e non ancora liquidati viene ripristinato lo stesso costo storico, le svalutazioni e gli ammortamenti precedentemente operati. I costi capitalizzati (ad esempio costi di ricerca e sviluppo, costi di impianto e ampliamento ecc.) e l'avviamento non possono essere ripristinati. Le rimanenze di magazzino vengono valutate con il minore, tra il costo storico e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato, ai sensi dell'art. 2426 c.c.. Il fondo per costi e oneri di liquidazione viene chiuso e nel caso vi siano costi e oneri di liquidazione non ancora sostenuti dopo la data della revoca viene iscritto un fondo costi ed oneri dedicato[248].

Nel caso la società non abbia svolto l'esercizio provvisorio, il Conto economico sarà diviso in due parti con due diversi risultati: uno anteriore e uno posteriore alla revoca. Nel secondo figureranno gli ammortamenti, i costi pluriennali, mentre nel primo figurerà il fondo per costi e oneri di liquidazione. Se l'azienda era in esercizio provvisorio, la prima e la seconda parte saranno redatte con i criteri di funzionamento e di competenza dei costi. La Nota integrativa sarà divisa in due: la prima parte conforme ai bilanci intermedi di liquidazione, mentre la seconda sarà come quella ordinaria.

Nel caso in cui durante la liquidazione siano stati acquisiti dei beni, valutandoli al costo di realizzo, deve essere ripristinato il costo storico e per i beni dell'attivo circolante, va iscritto il minor valore tra il prezzo di acquisto e il prezzo di mercato.

---

[247] ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 5, Principi contabili: Bilanci di liquidazione, giugno 2008, disponibile a "fondazioneoic.eu", pag. 68.

[248] Un costo che matura o viene sostenuto dopo la revoca della liquidazione potrebbe essere il compenso dei liquidatori.

CAPITOLO 5.
ASPETTI FISCALI

5.1
Introduzione

La liquidazione volontaria prevede una serie di adempimenti fiscali e amministrativi per concludere l'operazione straordinaria correttamente. Le principali differenze degli adempimenti fiscali, rispetto alla gestione ordinaria, riguardano le imposte dirette, in particolare il periodo di riferimento delle dichiarazioni, il trattamento delle perdite e la possibilità per alcuni soci di ottenere una tassazione separata. Le imposte indirette non presentano significative differenze rispetto alla gestione ordinaria. Per gli adempimenti fiscali assumono particolare rilevanza i documenti contabili redatti ai fini civilistici, in particolare il rendiconto degli amministratori, i bilanci intermedi e il bilancio finale di liquidazione.

5.2
Le imposte dirette

Per quanto riguarda l'imposta sui rediti, il principale riferimento normativo è contenuto nell'art. 182 d.p.r. 917/1982.

Nel periodo dall'ultimo bilancio ordinario approvato fino all'inizio della liquidazione, il reddito fiscale è determinato in base al Conto economico, redatto in conformità con quanto indicato dall'art. 2277 c.c. [249]. Ai fini fiscali, con l'inizio della liquidazione per le società di persone si intende la data di delibera di messa in liquidazione tramite il consenso dei soci (art. 2275 c.c.) o la nomina del liquidatore da parte del tribunale. Pertanto, l'inizio della liquidazione si concretizza nel momento in cui viene redatta la scrittura privata o l'atto pubblico di liquidazione. Per le società di capitali, l'inizio della liquidazione corrisponde alla data di iscrizione presso il registro delle imprese con il quale gli amministratori accertano la causa di scioglimento (ad esempio il conseguimento dell'oggetto sociale), o alla data di iscrizione presso il registro delle imprese della deliberazione della messa in liquidazione, se la messa in liquidazione è stata presa dall'assemblea dei soci.

Il bilancio iniziale di liquidazione non comporta conseguenze fiscali, anche se da tale bilancio emergono delle plusvalenze[250].

Nel caso in cui la liquidazione abbia una durata tale da dover compilare dei bilanci intermedi, la liquidazione non viene conclusa in un anno, ai sensi dell'art. 5, d.p.r. 322/1998. Quindi, nell'anno in cui verrà avviata la procedura di liquidazione dovranno essere presentate due dichiarazioni dei redditi: la prima dal normale periodo d'imposta alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento, la seconda per la residua frazione del periodo d'imposta, che deve essere presentata entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione. Ad esempio, se una società il cui esercizio è relativo al periodo 01/01/n – 31/12//n viene messa in liquidazione il 14 maggio, dovrà essere presentata una dichiarazione per il periodo 1/1/n – 04/05/n e l'altra per il periodo 05/05/n – 31/12/n. Essendo più di un soggetto legittimato a dichiarare lo scioglimento della società ed essendo più di una la causa di scioglimento, la data indicata dall'art. 5, d.p.r. 322/1998, ossia la "data in cui ha effetto la revoca dello

[249] Art. 182 d.p.r. 917/1986; CONFALONIERI M., Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, Milano, 2025, pag. 842.

[250] Art. 182 d.p.r. 917/1986; CONFALONIERI M., Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, Milano, 2025, pag. 843.

stato di liquidazione" può essere diversa a seconda della causa di scioglimento adottato. Pertanto, la data può essere:

- la data in cui l'amministratore presso il registro delle imprese accerta una causa di scioglimento;
- la data della pubblicazione presso il registro delle imprese della delibera assembleare che accerta la causa di scioglimento;
- La data prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, nel caso in cui si verifica la causa di scioglimento da loro indicata;
- La data di iscrizione del tribunale del decreto che accerta il verificarsi della causa di scioglimento.

Tabella 3. Termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi nella fase di liquidazione [251]

Periodo	Termini di presentazione della dichiarazione
Inizio del periodo d'imposta – data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione («rendiconto degli amministratori»)	Entro la fine del nono mese (invio telematico) successivo alla data di effetto
Inizio della liquidazione - fine del periodo d'imposta	Entro i termini per le «normali» dichiarazioni (nono mese successivo alla fine del periodo d'imposta)
Periodi «intermedi» di liquidazione	Entro i termini per le «normali» dichiarazioni (nono mese successivo alla fine del periodo d'imposta)
Periodo finale di liquidazione	Entro la fine del nono mese successivo alla chiusura della liquidazione o del deposito del bilancio finale (se prescritto).

Ai sensi dell'art. 182, c. 2 e 3 d.p.r. 17/1986, per le s.n.c. e le s.a.s,. se la liquidazione non si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito è determinato in base al bilancio finale. Se invece la liquidazione si protrae per quattro o più esercizi, il reddito della seconda parte residua dell'anno in cui è partita la liquidazione e i successivi esercizi intermedi, al netto delle perdite degli esercizi precedenti alla liquidazione, concorre a formare il reddito dei soci. Se la liquidazione ha una durata massima di tre esercizi, compreso il primo in cui ha avuto inizio, la società può rideterminare il reddito di ogni esercizio, portando a riduzione le perdite, oppure chiedere la tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 21 d.p.r. 917/1986.

Anche per le società di capitali, se la liquidazione non si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito è determinato in base al bilancio finale. Se invece la liquidazione si protrae per cinque o più esercizi, il reddito relativo alla seconda parte residua dell'anno in cui è partita la liquidazione e i

[251] CONFALONIERI M., Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, Milano, 2025, pag. 861.

successivi esercizi intermedi sono determinati in base al bilancio di ciascun esercizio, al netto di perdite di esercizi precedenti e anteriori all'avvio della liquidazione. Se la liquidazione ha una durata complessiva entro i cinque esercizi, compreso il primo in cui ha avuto inizio la liquidazione, può rideterminare il reddito dell'ultimo esercizio e dei precedenti esercizi, compensando le perdite residue.

Per la tassazione dei redditi derivanti da liquidazione, i soci persone fisiche di società di persone e capitali sono soggetti a tassazione ordinaria o a tassazione separata, come indicato nell'art. 17, c.1 e 2 d.p.r. 917/1986 (non possono essere soggette a tassazione separata le s.n.c. e s.a.s.). Per poter usufruire della tassazione separata è necessario che la società sia costituita da più di cinque anni, il reddito derivi non dalla cessione isolata di un cespite, ma riguardi nel complesso il reddito spettante ai soci di società di persone o capitali e al termine della liquidazione venga presentato il bilancio finale. Se il contribuente decide di non avvalersi della tassazione separata, deve indicarlo nella dichiarazione in cui ha percepito o iniziato a percepire tali redditi.

In base all'art. 1, c. 3 d.l. 669/1996, in caso di tassazione separata del reddito, deve essere effettuata una ritenuta d'acconto del 20 per cento, da versare entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Le società di persone e di capitali non possono usufruire della tassazione separata, ma sono soggetti alla tassazione ordinaria.

In merito all'aliquota sulla tassazione separata, l'art. 21, c.1 d.p.r. 633/1972 specifica che l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota che corrisponde alla metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore all'anno nel quale è iniziata la liquidazione[252]. Il reddito deve essere imputato nel periodo in cui viene "conseguito o imputato", e non nel periodo in cui viene incassato. Se in uno dei due anni precedenti non c'è stato reddito imponibile, si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno successivo, se non vi è stato reddito imponibile in uno dei due anni precedenti viene applicato il primo scaglione IRPEF indicato nell'art. 11 d.p.r. 917/1986, che è pari al 23 per cento.

Al fine di riassumere la tassazione dei redditi in sede di liquidazione, essa si divide in due momenti: i redditi conseguiti durante il periodo di liquidazione e al momento della ripartizione del residuo attivi indicato nel bilancio finale di liquidazione e nel piano di riparto.

Nel caso di redditi conseguiti durante il periodo di liquidazione:

[252] Per calcolare l'aliquota media conseguita nel biennio, occorre adottare la seguente procedura: determinare il reddito complessivo del contribuente del biennio anteriore al quale è iniziata la liquidazione, dividere il reddito complessivo netto per due, in modo di ottenere il reddito medio del biennio, calcolare l'IRPEF medio sul reddito medio del biennio, ottenendo l'imposta, dividere l'imposta ottenuta per il reddito medio del biennio, in modo da ottenere l'aliquota media e applicare l'aliquota media sul reddito attribuito: DAMMACCO R., DAMMACCO S., La liquidazione volontaria delle società: manuale pratico e formulario, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2019, pag. 302.

- se percepiti da persone fisiche non imprenditori sono soggetti a tassazione separata (il contribuente comunque ha la facoltà di optare per il regime ordinario), se nel periodo dalla costituzione della società e l'inizio della liquidazione sono passati almeno cinque anni. Se adottando il regime di tassazione separata accade una delle seguenti situazioni, che sono la chiusura della liquidazione oltre il terzo esercizio o l'omissione della presentazione del bilancio finale di liquidazione, sarà necessario ricalcolare il reddito complessivo adottando le norme della tassazione ordinaria;
- se sono percepiti da soci di una società di capitali la tassazione è ordinaria (ad es. come per i dividendi);
- se sono percepiti da un imprenditore individuale si applica il regime ordinario, che è il reddito d'impresa, oppure optare per la tassazione separata se l'impresa commerciale è esercitata da almeno 5 anni. Non si applica la tassazione separata se la liquidazione non viene chiusa entro il terzo esercizio o se non viene presentato il bilancio finale di liquidazione. In questo caso il reddito d'esercizio dovrà essere rideterminato sulla base delle norme della tassazione ordinaria;
- se sono percepiti da società di persone o di capitali, i redditi vengono assoggettati a tassazione ordinaria come reddito d'impresa. Per le società non è possibile applicare la tassazione separata.

Quando i redditi sono conseguiti con il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto:

- se sono dei soggetti IRES, la società a suo volta distribuisce l'attivo da distribuire ai soci che possono essere persone fisiche non imprenditori, società di persone, imprenditori individuali e soggetti IRES. Nel caso delle persone fisiche non imprenditori l'art. 7, c.7, d.p.r. 917/1986 prevede che "Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di […] liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate". Per gli imprenditori individuali e le società di persone si applica la tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14% (con esenzione del reddito del 41,86%). Nel caso delle società di capitali invece la base imponibile è pari al 5% (l'esenzione del reddito quindi è del 95%);
- se sono delle società di persone, il reddito è imputato ai soci della società di persone e quindi imputati direttamente nella loro dichiarazione.

Per quanto riguarda la distribuzione degli utili in natura, l'art. 27, c. 2, d.p.r. 600/1973 prevede che i soci delle società di persone e capitali, al fine di riceverne il pagamento di tali utili, devono versare

alla società una ritenuta pari al 20%; questa percentuale è calcolata in base al valore normale dei beni, risultante dalla valutazione effettuata dalla società emittente[253]. Nell'anno in cui inizia la procedura di liquidazione non vi è l'obbligo di versare acconti, però nel caso la procedura duri per più esercizi devono essere versati gli acconti previsti per le società in caso di normale funzionamento. Perciò il liquidatore dovrà versare per ogni anno fiscale l'acconto sulla base dell'imposta relativa all'esercizio precedente.

Generalmente le riserve non sono soggette a tassazione, tuttavia le riserve in sospensione d'imposta nella fase di liquidazione assumono rilevanza dal punto di vista fiscale, in quanto vengono tassate nel momento in cui vengono distribuite ai soci.

A seguito di modifiche legislative, è possibile anche per le società di comodo poter applicare la disciplina della liquidazione volontaria. Questo è possibile grazie al d.l. 223/2006, che ha modificato l'art. 35 (commi 15 e 16) che determinava i criteri di determinazione dei redditi delle società "di comodo". Se le società "di comodo" intendono disapplicare le norme specifiche a cui sono soggetti, devono chiedere al direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate (ai sensi dell'art. 37-bis, c. 8, d.p.r. 600/1973) il riconoscimento della causa di esclusione se il contribuente evidenzia che vi sono state delle condizioni ed eventi straordinari, o dell'esistenza di un periodo di non normale svolgimento dell'attività che hanno reso impossibile il rispetto dei parametri e obbiettivi stabiliti dalla norma[254].

Per quanto riguarda la compensazione dei crediti d'imposta durante la fase della liquidazione, la circolare 115/E del 2002 dell'Agenzia delle Entrate ha specificato che non è ammissibile immediatamente o comunque durante il periodo della liquidazione, ma è da effettuarsi a conclusione della fase di liquidazione[255].

Riguardo le dichiarazioni dei sostituti d'imposta che operano e collaborano con l'impresa, l'art. 5 d.p.r. 322/1998 specifica che tali dichiarazioni devono essere presentate anche durante la liquidazione. Il modello 770 dell'anno in cui è stata aperta la procedura di liquidazione dovrà essere presentato dai liquidatori nei termini ordinari, e saranno indicati i pagamenti eseguiti sia ante che post liquidazione. Nel caso la liquidazione si protragga per più anni, anche negli anni successivi dovrà essere presentato il Modello 770.

La fase finale della liquidazione prevede da parte dei liquidatori la redazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto. Col la redazione e approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori dovranno presentare la relativa dichiarazione fiscale. Nel caso in cui sorga un credito

[253] CONFALONIERI M., Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, Milano, 2025, pag. 870.

[254] AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.28/E, 4 agosto 2006, disponibile a https://def.finanze.it/, pagg. 32 e 33.

[255] AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n.115/E, 12 aprile 2002, disponibile a "https://def.finanze.it/"

verso l'Erario, il bilancio potrà essere chiuso in caso di incasso del credito, o di cessione a terzi o assegnato ai soci. Nel bilancio finale di liquidazione i liquidatori indicheranno l'esito della dichiarazione, se risulterà un debito o credito verso l'Erario[256]. Il sorgere del credito verso l'Erario costituirà una componente positiva dello Stato patrimoniale che aumenterà le quote spettanti ai soci.
Per quanto riguarda il rimborso delle imposte dirette delle società in liquidazione, la circolare del Ministero delle Finanze[257] specifica che si può fare rispettando le seguenti condizioni: il rimborso deve essere erogato al liquidatore della società cancellata; il credito per cui si chiede il rimborso deve essere evidenziato nel bilancio finale di liquidazione e depositato presso il registro delle imprese. Il credito spettante può essere indirizzato a uno o più soci contemporaneamente, ai sensi dell'art. 1260 c.c.[258]. Per le società di persone che decidono di non redigere il bilancio finale di liquidazione (in quanto, a differenza delle società di capitali, non sono obbligate), il Ministero chiarisce che gli uffici "qualora lo ritengano opportuno potranno, comunque, richiedere l'ultimo bilancio redatto dalle società medesime". Analogamente a quanto previsto per il rimborso spettante dal credito IVA, nel caso in cui risulti un rimborso delle imposte sui redditi da corrispondere ai soci, è necessaria una dichiarazione sostitutiva di un atto notatorio in cui sia indicato:

- i soggetti beneficiari del rimborso;
- le quote di partecipazione al capitale sociale spettanti a ciascun socio alla data di cessazione;
- la data di cessazione dell'attività, se questo dato è contrastante o non risulta con i dati e informazioni in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui vi sia un debito verso l'Erario, questo diminuirà il capitale di liquidazione a disposizione dei soci e dovrà essere iscritto nel bilancio finale un deposito vincolato al pagamento delle imposte.
In caso venga revocato lo stato di liquidazione, l'art. 5, c. 3-bis d.p.r. 322/1998 stabilisce che se la revoca della liquidazione ha avuto efficacia prima del termine della presentazione della dichiarazione del periodo ante liquidazione (il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento) o della dichiarazione relativa alla seconda frazione del periodo d'imposta in cui si verifica la liquidazione, il liquidatore (o in mancanza il rappresentante legale) non deve presentare la dichiarazione di tali periodi, pertanto verrà presentata una sola dichiarazione dei redditi relativa all'ordinario periodo d'imposta.

---

256 CONFALONIERI M., Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, Milano, 2025, pagg. 847, 851, 871.
257 CIRCOLARE N.254 DEL 19/09/1999, Ministero delle Finanze.
258 "Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione" art. 1260 c.c..

Se invece sono già state presentate le dichiarazioni relative al periodo ante liquidazione e alla seconda frazione del periodo d'imposta in cui si verifica la liquidazione, esse rimangono valide, a meno che la revoca produca effetto prima della presentazione della dichiarazione della seconda frazione del periodo d'imposta in cui si verifica la liquidazione. Pertanto la dichiarazione del periodo ante liquidazione, anche se correttamente presentata, non risulta valida, e dovrà essere assorbita nella successiva dichiarazione annuale relativo a quel periodo d'imposta.

5.3
Le imposte indirette

Per quanto riguarda le imposte indirette (IVA, imposta di registro e tassa sulle concessioni governative), a differenza di quelle dirette non presentano particolari differenze rispetto alle procedure previste in caso di ordinaria gestione d'impresa. Ad esempio, se durante la liquidazione la società vende prodotti e merce, saranno fatturati ed assoggettati ad IVA[259].
L' art. 35, c.4 633/172 precisa che le operazioni legate alla liquidazione dell'azienda, che sono le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione, rimangono valide. L'art. 2, c.2, n. 6, d.p.r. 63/1972 stabilisce che le assegnazioni fatte da qualsiasi tipo di società ai soci costituiscono cessioni, per cui sono assoggettate all'IVA. L'assegnazione dei beni societari al patrimonio personale dei soci costituisce cessione in base all'art.2, c.1, n.5 633/1972, in quanto viene comparata alla destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore.
Per evitare che i beni strumentali non vengano assoggettati ad IVA, è necessario che vengano ceduti gratuitamente; per gli altri beni non strumentali, per evitare l'imposizione IVA il contribuente deve documentare e provare che il trasferimento del bene non ha la finalità di autoconsumo, o per utilizzo ai fini privati del contribuente, il bene oggetto non è ceduto a terzi ed è destinato ad attività estranee all'esercizio d'impresa. La Corte di Cassazione, con la sentenza 8852 del 7 aprile 2008, ha ribadito

[259] CONFALONIERI M., Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, Milano, 2025, pag. 872.

che se non viene documentata e provata la destinazione del bene (anche durante la liquidazione) per questi beni si configura una presunzione di cessione, per cui vengono soggetti ad IVA[260].

Se durante la liquidazione, sia pe le società di persone che di capitali, avvengono delle variazioni rilevanti ai fini IVA, tali modifiche devono essere comunicate, come quando l'impresa è in fase ordinaria. L'art 35, d.p.r. 633/1972 ribadisce che in caso vengano cambiati alcuni dati, come la sede legale, le filiali, le succursali, i luoghi dove sono conservati i registri e le scritture contabili[261], i dati del legale rappresentante devono essere comunicati entro trenta giorni in uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate oppure all'ufficio provinciale dell'IVA della stessa agenzia, usando i moduli approvati mediante provvedimento dal direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Anche se la società in liquidazione è tenuta, se ne ricorrono i presupposti, ad effettuare il versamento dell'acconto dell'IVA entro il 27 dicembre secondo uno dei criteri di calcolo, definiti dall'art 6 legge 405 del 29 dicembre 1990:

- metodo storico: l'acconto da versare è calcolato in base all'88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato con la dichiarazione annuale dell'anno precedente;
- metodo previsionale: l'acconto da versare è calcolato in base all'88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato con la dichiarazione annuale dell'anno in corso;
- metodo delle operazioni effettuate dal primo al venti dicembre per i contribuenti mensili, per i contribuenti trimestrali per le operazioni effettuate dal primo ottobre al venti dicembre.

Per quanto riguarda la dichiarazione annuale IVA, non è necessario redigere due dichiarazioni IVA nel periodo in cui inizia la liquidazione volontaria, sarà sufficiente presentare un'unica dichiarazione annuale contenente le operazioni avvenute prima e dopo la dichiarazione di liquidazione. Se la liquidazione ha durata di più di un anno, si presenteranno dichiarazioni annuali come ordinariamente previsto. Nel compilare la dichiarazione annuale IVA deve essere presa in considerazione l'imposta

---

[260] Nella sentenza della Corte di cassazione sottolinea l'importanza di fornire apposita documentazione per l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare presunzioni fiscali, come quella dell'art. 53, d.p.r. 633/1972 ("Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, […], salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà." Art. 53, d.p.r. 633/11972). Corte di Cassazione, 7 aprile 2008, n. 8852, in "De Jure.it", 2008.

[261] Se la società ha affidato a terzi la tenuta dei libri contabili, fiscali e civilistici, ed effettua una variazione del soggetto terzo affidatario (libri, registri, le scritture), e non provvede a comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, il terzo affidatario nei successivi sessanta giorni a partire dalla scadenza non adempiuta dalla società, mediante pec o raccomandata con avviso di ricevimento avviserà la società che comunicherà all'Agenzia delle Entrate la cessazione dell'incarico. Dopo tale comunicazione, il terzo affidatario, sempre entro sessanta giorni dalla mancata comunicazione della società, comunica all'Agenzia delle Entrate la cessazione dell'incarico; a partire da questa comunicazione il luogo di conservazione dei documenti si presume il domicilio fiscale del contribuente. Art. 35, c. 3-bis, d.p.r. 633/.972.

ad esigibilità differita, ossia quelle rientranti nell'art.6 c.5 secondo periodo 633/1972. Sonno esonerate dal presentare la dichiarazione IVA annuale le società che:

- durante l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (art.10 d.p.r. 633/1972), oppure le società che si sono avvalse della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (art.36 d.p.r. 633/1972) ed hanno effettuato solamente operazioni esenti. L' esonero non si applica se sono state effettuate delle operazioni imponibili, anche se riferite ad attività gestite in contabilità separata, se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, c. 2, d.l. 331/1993) o sono state eseguite rettifiche relative alla detrazione (art. 19-bis2, d.p.r. 633/1972), sono stati effettuati degli acquisti per il quale l'imposta è dovuta da parte del cessionario (ad es. l'art. 17, d.p.r. 633/1972);
- hanno esercitato l'applicazione delle disposizioni riguardanti le attività di intrattenimento e di spettacolo, e sono esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti relativi all'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (l. 398/1991).

La comunicazione di cessazione dell'attività ai fini IVA, regolata dall'art. 35, c. 3 e 4 d.p.r. 633/1972, "decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda" e bisogna farne dichiarazione entro trenta giorni presso gli uffici preposti e la modulistica adeguata dopo la pubblicazione del bilancio finale presso il registro delle imprese o dopo aver ottenuto il decreto di cancellazione da parte del tribunale[262]. Il termine "data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda" si ritiene che sia il momento in cui viene approvato il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto, oppure la data di deposito del bilancio finale in tribunale. Sicuramente la comunicazione di cessazione delle attività va effettuata quando sono state effettuate tutte le possibili operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, pertanto è consigliabile presentare la comunicazione dopo la pubblicazione presso il registro delle imprese o dopo il decreto di cancellazione del tribunale.

Dopo aver comunicato la cessazione dell'attività ai fini IVA, è necessario presentare la dichiarazione finale IVA relativa al periodo dall'inizio dell'anno alla data di cessazione dell'impresa. Nell'ultima dichiarazione IVA bisogna tenere conto dell'imposta dovuta per la destinazione di beni ad uso o consumo personale o familiare dei soci (indicato nell'art. 6, c. 5 d.p.r. 633/172), e deve essere indicata la data in cui hanno avuto termine le operazioni relative alla liquidazione.

[262] CONFALONIERI M., Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, Milano, 2025, pag. 876.

Tabella 4. Principali scadenze fiscali da effettuare durante il periodo di liquidazione [263]

– Denuncia IVA «variazione dati»	Entro 30 giorni (1) (3)	Art. 35 D.P.R. 26.10.1972 n. 633
– Comunicazione all'Agenzia delle entrate di diverso criterio di valutazione	Nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i criteri sono cambiati	Art. 110 T.U.I.R.
– Dichiarazione dei redditi relativa al «rendiconto degli amministratori»	Entro la fine del nono mese (invio telematico) successivo alla data di effetto	Art. 5 D.P.R. 22.7.1998, n. 322
– Dichiarazione dei redditi degli esercizi «intermedi»	Entro i termini normali	Art. 5 D.P.R. 22.7.1998, n. 322
– Dichiarazione dei redditi relativa al «bilancio finale di liquidazione»	Entro la fine del nono mese (invio telematico) successivo alla chiusura della liquidazione o del deposito del bilancio finale	Art. 5 D.P.R. 22.7.1998, n. 322
– Denuncia di cessazione ai fini IVA	Entro 30 giorni (2)	Art. 35 D.P.R. 26.10.1972 n. 633

(1) Dalla data della delibera assembleare di messa in liquidazione. Per le società di capitali: data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione o della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa della messa in liquidazione.
(2) Dalla data di chiusura della liquidazione (entro 30 giorni dalla data del decreto di cancellazione o dalla data di attestazione fornita dal registro delle imprese).
(3) La denuncia IVA "variazione dati" serve anche per definire la data di inizio della liquidazione di impresa individuale (art. 182, comma 1 T.U.I.R.).

L'eccedenza, in caso di estinzione della società, può essere intestata in comunione con gli ex soci. In particolare, secondo l'art 5, d.m. 26/02/1992 è possibile effettuare il rimborso al liquidatore, come legale rappresentante della società cancellata, o cederlo a terzi; in ogni caso per rimborsare il credito IVA è necessario che tale credito sia stato evidenziato nel bilancio di liquidazione finale. Nel caso in cui sorga un credito IVA mentre la società non è cancellata dalle imprese o estinta, i liquidatori possono richiedere il rimborso, presentando le garanzie e requisiti richiesti nell'art. 38-bis d.p.r. 633/1972.

Dopo la cancellazione, le notifiche degli atti non possono essere valide e il mancato pagamento delle somme dovute è responsabilità, a seconda dei casi, dei liquidatori e dei soci come indicato dall'art. 2495 c.c..

In base all'art. 35, c.15- quinquies, d.p.r. 633/1972, l'Agenzia delle Entrate, in base ai dati in suo possesso, se gli risulta che una società non ha esercitato nelle tre annualità precedenti attività d'impresa o artistiche e professionali, procede d'ufficio alla chiusura della partita IVA[264].

[263] CONFALONIERI M., Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, Milano, 2025, pag. 878.

[264] L'art. 35, c.15- quinquies, d.p.r. 633/1972 prevede che "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione

Per quanto riguarda l'estinzione della società il compimento di azioni rilevanti ai fini IVA, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 105/E del 21 aprile 2009 riguardante la cessione di un'immobile strumentale di una società in accomandita semplice avvenuta successivamente alla cancellazione della società presso il registro delle imprese. Dal punto di vista civilistico le società di persone si considerano estinte dal momento in cui sono estinti tutti i rapporti giuridici (e non con la cancellazione dal registro delle imprese, in quanto ha efficacia dichiarativa, e non costitutiva), mentre le società di capitali si considerano estinte dalla loro cancellazione presso il registro delle imprese. L'Agenzia delle Entrate in questo caso ha evidenziato che tale atto è rilevante ai fini IVA e, di conseguenza la vendita è assoggettata IVA secondo l'art. 10, c. 8-ter, lett. c d.p.r. 633/1972, per cui dovrà essere emessa fattura al momento del pagamento del corrispettivo, versata l'IVA, adempiuto ai relativi e conseguenti obblighi contabili, delle imposte sul reddito ed eventualmente dell'IRAP[265]. Viene data la possibilità al contribuente di adempiere all'istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda l'imposta di registro, essa è regolata dalla Tariffa parte 1, art. 4, t.u. 131/1986. L'imposta di registro si applica per le assegnazioni ai soci di denaro, beni mobili o immobili a qualsiasi tipo di società, indipendentemente dal fatto che sia in liquidazione o meno. Questo articolo suddivide l'importo dell'imposta di registro tra beni soggetti ad IVA e beni non soggetti ad IVA, in caso essi vengano assegnati ai soci. Nel caso dei soci, associati, o partecipanti vi sia un'assegnazione soggetta ad IVA oppure con oggetto utili in denaro, viene applicata l'imposta in misura fissa di 200,00 €, negli altri casi di assegnazione si applicano le stesse aliquote di cui alla lettera a) del medesimo articolo[266]. Nel caso vi siano assegnazioni di beni immobili o diritti reali immobiliari verranno applicate anche le imposte ipotecarie e catastali[267].

Secondo la risoluzione n. 353 del 5 dicembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia prevista la distribuzione di utili in denaro, il bilancio e il bilancio finale di liquidazione sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa prevista dalla Tariffa Parte 1, Art. 4, lettera d) n.1, ossia 200,00€. Nel caso in cui non sia prevista una distribuzione di utili, non vige l'obbligo di registrazione e di pagamento dell'imposta di registro, anche se dal suddetto piano emerge un credito IVA perché, secondo l'agenzia, questo credito è privo dei requisiti di "certezza, liquidità ed esigibilità[268]". Nel

preventiva al contribuente". Ad oggi non risultano emesse provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate riguardo tali indicazioni. DAMMACCO R., DAMMACCO S., La liquidazione volontaria delle società: manuale pratico e formulario, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2019, pag. 250.

[265] AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n.105/E, 21 aprile 2009, disponibile a "https://www.agenziaentrate.gov.it"

[266] Tariffa Parte 1, Art. 4, T.U. 131/1986. Il T.U. 131/1986 non sarà più in vigore dal 01/01/2026, ma entrerà in vigore dal 01/01/2026 il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, del 01/08/2025 n. 123.

[267] ADAMO S., Profili economico-contabili delle liquidazioni societarie, Cacucci Editore, Bari, 2008, pag. 335.

[268] AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n.353/E, 5 dicembre 2007, disponibile a "https://www.agenziaentrate.gov.it"

caso in cui i bilanci devono essere soggetti a registrazione, questa deve essere effettuata prima della presentazione presso il registro delle imprese, come indicato nell'art. 65, c.1 d.p.r. 131/1986.
Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa degli oneri fiscali previsti in caso di assegnazione ai soci.

Tabella 5. [269]

	Assegnazione ai soci		
	Registro	**IVA**	**Ipotecarie e catastali**
Fabbricati	Fissa	Sì (1)	Fissa
Terreni edificabili	Fissa	20%	Fissa
Terreni agricoli	15% (2)	No	2% (3)
Beni mobili	Fissa	Sì	No
Denaro	Fissa	No	No

(1) L'aliquota varia a seconda dei beni assegnati.
(2) L'aliquota è ridotta all'8 per cento nel caso di imprenditore agricolo a titolo principale. È dovuta nella misura fissa qualora si tratti di assegnazione a coltivatore diretto.
(3) Nel caso di assegnazione a coltivatore diretto è dovuta l'imposta ipotecaria nella misura fissa e l'imposta catastale con l'aliquota del 4 per mille.

Durante il periodo di liquidazione[270] le società di capitali non sono esonerate dal pagamento della tassa sulle concessioni governative (d.p.r. 641/1972) e continuano a tenere e compilare i libri sociali e contabili obbligatori; per quanto riguarda il pagamento della tassa sulle concessioni governative si procede come segue:

- le società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) non sono tenute al pagamento di tale tassa;
- le società di capitali devono annualmente bollare i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 e 2478 c.c.[271]. Non devono essere vidimati gli altri libri previsti dal Codice Civile e

[269] CONFALONIERI M., Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, Milano, 2025, pag. 874.

[270] Come da circolare del Ministero delle Finanze, la tassa sulla concessione governativa rimane applicabile durante il periodo di liquidazione se permane l'obbligo per la società della tenuta dei libri numerati e bollati previsti dal Codice Civile. MINISTERO DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO ENTRATE AFF. GIURIDICI SERV. III, Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi I.V.A., imposta di registro e tasse sulle concessioni governative., 3 maggio 1996, disponibile a https://def.finanze.it/.

[271] I libri sociali per cui è obbligatoria la bollatura sono: libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, libri previsti per i nuovi organi societari. Per le s.r.l., oltre ai libri precedentemente indicati, vi sono: il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori, il libro delle decisioni del collegio sindacale. MURACA MAURO, Guida alla

quelli necessari per la contabilità (libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, registro dei beni ammortizzabili)[272]; dal punto di vista del requisito soggettivo sono esentate dal pagamento le società cooperative e le società di mutua assicurazione. L'importo da versare è forfettario, a prescindere dal numero di libri e pagine utilizzate, ed è di 309,87 €, che diventa 516,46 €, se il capitale sociale al primo gennaio è superiore a 516.456,90€ (Tariffa art. 23, d.p.r. 641/1972). Nel caso la società trasferisce la propria sede in un altro comune, provincia o regione, il quale prevede il cambio territoriale dell'ufficio di riferimento dell'Agenzia delle Entrate, non è tenuta a versare nuovamente la tassa al nuovo ufficio competente.

L'importo dovuto deve essere versato entro il 16 marzo (il termine per il versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente) mediante F24 (utilizzando il codice tributo 7085 e indicando l'anno al quale l'imposta si riferisce, ossia il periodo di riferimento). Nel caso la società abbia crediti tributari, è possibile compensare tali crediti con il pagamento della tassa sulle concessioni governative (art. 17, c. 2, d.lgs. 241/1997) e ricorrere al ravvedimento operoso per sanare eventuali errati o mancati pagamenti della tassa. In caso di cancellazione della società di persone o di capitali dal registro delle imprese, di iscrizione nel registro delle imprese la nomina del liquidatore, di deposito del bilancio finale di liquidazione, l'atto di scioglimento o liquidazione e l'atto di revoca della liquidazione non è dovuta la tassa di concessione governativa.

5.4
Responsabilità fiscale di liquidatori, soci e amministratori

Con la liquidazione volontaria e la conseguente estinzione della società è necessario capire le conseguenze sul piano processuale. Dal lato attivo nel caso in cui vengano intraprese azioni giudiziali

determinazione e al versamento della tassa vidimazione libri sociali, 21 febbraio 2025, GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A., disponibile a https://www.ecnews.it/, pagg. da 2 a 3.

[272] L'art. 8, l. 383/2001 ha modificato l'art. 2215 c.c., per cui il libro giornale e degli inventari devono essere numerati progressivamente per ogni pagina, ma non devono essere bollati e vidimati.

dopo la cancellazione della società le Sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che l'impresa collettiva si estingue con la cancellazione e, di conseguenza perde la legittimazione processuale e sostanziale, per cui le iniziative proposte da una società cancellata sono inammissibili[273]. Dal lato passivo invece rimane l'impostazione dell'art.2495 c.c. per le società di capitali, il quale conserva la capacità dei creditori sociali di far valere crediti non ancora soddisfatti dopo l'avvenuta cancellazione della società.

Per quanto riguarda i rapporti pendenti attivi e passivi facenti capo alla società prima della cancellazione definitiva e non ancora definiti, la Corte di Cassazione nel 2013 ha enunciato quanto segue: "qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente campo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, […] ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che […] fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. […] La cancellazione della società dal registro delle imprese, […] priva la società stessa della capacità di stare in giudizio […] pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte , si determina un evento interruttivo[274] […] con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci […], ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza , pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata , a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso"[275].

Pe quanto riguarda i crediti e crediti tributari, per le s.n.c. e s.a.s. si applica l'art. 2312, c.2 c.c., il quale prevede che in creditori sociali non soddisfatti possono far valere il loro credito nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, rispondono anch'essi.

Per le società di capitali bisogna considerare sia l'art. 2495 c.c., che l'art. 36 d.p.r. 602/1973. L'art. 2495 al comma 3, stabilisce che i creditori sociali non soddisfatti possono - entro un anno dalla cancellazione della società - far valere il loro credito nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento

---

[273] AA. VV., Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, diretto da Fimmanò F., Giuffrè, Milano, 2011, pag. 473. L'autore cita tre sentenze della Cassazione: 22 febbraio 2010, n. 4060, 4062 e 16 luglio 2010, n. 16758; Queste sentenze confermano che la società non ha capacità processuale un volta cancellata ed estinta.
AA.VV., Effetti della cancellazione della società dal registro imprese, in "I Dossier di diritto 24", Milano, 2016, pag. 16.

[274] L'evento interruttivo citato dalla Corte di Cassazione fa riferimento agli artt. 299 e ss. del c.p.c.

[275] Corte di Cassazione, 12 marzo 2013, n. 6070, in "AA. VV., Operazioni straordinarie. Patrimoni destinati. Liquidazione ed estinzione, in Società di capitali, diretto da Rodorf R., volume 4, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pagg. da 550 a 551".

è dipeso da colpa dei liquidatori, rispondono anch'essi. Tale azione deve essere notificata presso l'ultima sede della società. L'art. 36, c.1 d.p.r. 602/1973 stabilisce, per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che i liquidatori e la società (se non ha nominato i liquidatori), se non adempiono al pagamento delle imposte dovute relative al periodo della liquidazione e al periodo precedente, rispondono personalmente di tale mancato pagamento a meno che non provano di aver pagato i crediti di ordine superiore a quelli tributari o hanno assegnato i beni ai soci o associati dopo aver soddisfatto i crediti tributari[276]. La seguente disposizione si applica agli amministratori nella fase di liquidazione fino al momento della nomina dei liquidatori.

I soci che negli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione hanno ricevuto dai liquidatori o amministratori denaro o altri beni sociali, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute limitatamente al valore dei beni a loro assegnati. Ai fine di definire l'importo massimo a cui rispondono i soci, si presume che il valore del denaro e dei beni sociali si presumono proporzionali alla quota di capitale detenuta dal socio, salvo prova contraria.

Come indicato dall'art. 36, c. 2 e 4, d.p.r. 602/1973, gli amministratori sono responsabili per il pagamento delle imposte sui redditi se negli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla liquidazione hanno compiuto operazioni di liquidazione o hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. Gli amministratori in carica al momento dell'atto di scioglimento della società e l'ente (la società) sono responsabili in caso non adempiono al pagamento le imposte dovute per il periodo della liquidazione e quello anteriore se non provano di aver pagato i crediti di ordine superiore a quelli tributari o hanno assegnato i beni ai soci o associati dopo aver soddisfatto i crediti tributari se non si è provveduto alla nomina dei liquidatori.

Ai sensi dell'art. 28, c.4 del d.lgs. 175/2014 ai fini tributari, in particolare per la validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi e contributi[277] è previsto in cinque anni a partire dalla data di richiesta di cancellazione dal registro delle imprese il tempo a disposizione dell'amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali per riscuotere ed accertare imposte e contributi[278]. Come specificato dalla circolare 6/E dell'Agenzia delle Entrate del 2015, le

---

[276] Le responsabilità dei liquidatori, soci e amministratori previste dall'art. 36 del d.p.r. 602/1973 deve essere accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato.
Secondo la sentenza n. 32790 del 2023 delle Sezioni unite della Cassazione specifica che per il liquidatore non è necessaria una preventiva iscrizione al ruolo, ma è sufficiente il non pagamento delle imposte a determinare la responsabilità civilistica. CONFALONIERI M., Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, Milano, 2025, pag. 858.

[277] La ratio dell'art. 28 è quello di agevolare l'Amministrazione finanziaria nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi. MARCHISELLI A., Accertamenti tributari poteri del fisco strategie del difensore, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, pag. 1131.

[278] La Commissione tributaria di Benevento, con l'ordinanza 142/2019, ha messo al vaglio della Consulta l'art. 28, c.4 d.lgs. 175/2014 per la sua legittimità costituzionale. La consulta ha risposto con la sentenza 142 dell'8 luglio 2020

disposizioni indicate dall'art. 28, c.4 del d.lgs. 175/2014 sono applicabili anche alle società di persone, fermo restando la diversa disciplina relativa alla responsabilità dei soci. L'avviso di accertamento emesso dopo la cancellazione della società verrà emesso a nome della società presso il suo ultimo domicilio fiscale[279], inoltre, secondo quanto previsto dall' art. 60, c. 1, lett. d), vi è la facoltà di eleggere il domicilio presso una persona o un ufficio del comune dove ha domicilio la società per ricevere la notificazione degli atti e degli avvisi relativi alla società. Per farlo è necessario comunicarlo all'ufficio competente mediante raccomandata con avviso di ricevimento o in modalità telematica.

L'atto dell'Amministrazione finanziaria può essere impugnato dai soggetti responsabili, che possono essere quindi gli amministratori, i liquidatori o i soci. Se da una contestazione dell'amministrazione finanziaria emerge un credito nei suoi confronti, il pagamento delle spese spetta agli ex soci, nel limite di quanto riscosso nel periodo della liquidazione; se il liquidatore ha anticipato delle spese, potrà chiedere ai soci il rimborso di quanto dovuto. È da sottolineare che una volta ricevuto l'avviso di accertamento, il quale contesta il mancato versamento di imposte o contributi, non è possibile convocare i soci per valutare e deliberare i provvedimenti da adottare riguardo tale avviso; nonostante sia emerso un contraddittorio relativo alla società, questo non comporta che la società e i suoi membri riprendano le loro funzioni. Nel caso in cui vi sia un atto impositivo della società, ma non vi sia più il liquidatore (ad esempio, perché deceduto), è necessario procedere come indicato dall'art. 78 c.p.c., nominando quindi un curatore speciale nominato dal tribunale, al fine di definire il contraddittorio della società.

Nel caso in cui la società è estinta per effetto delle procedure indicate dal Codice Civile, e l'Amministrazione finanziaria non riesce a riscuotere il suo credito spettante, dopo aver tentato di riscuotere il credito con le procedure previste dalla legge, essa può proporre un'istanza di fallimento[280] (art. 87 d.p.r. 602/1973). Nel caso in cui i debiti non pagati risultano dal bilancio finale di liquidazione e tali debiti sono conosciuti dai soci, il liquidatore non ha colpa se ha iscritto tale debito nel bilancio finale e non ha pagato debiti di privilegio minore rispetto a quello tributario; se

---

dichiarando la norma non incostituzionale; tuttavia la Consulta ha confermato che il termine dei cinque anni riguarda solo i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, escludendo gli altri soggetti.

[279] L'agenzia delle Entrate ha chiarito che l'art. 28 si applica agli atti notificati prima dell'entrata in vigore del decreto nel 2014 e relativo a società cancellate prima dell'entrata in vigore del decreto. MARCHISELLI A., Accertamenti tributari poteri del fisco strategie del difensore, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, pag. 1128.
AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.6/E, 19 febbraio 2015, disponibile a https://www.agenziaentrate.gov.it, pagg. da 47 a 51.

[280] L'OIC5 sottolinea che è importante per i liquidatori chiedere il fallimento o una procedura concorsuale per la società, nel caso in cui la società non disponga di sufficiente liquidità per saldare i debiti, e i soci non intendono sopperire a tale necessita conferendo liquidità per riportare la società in equilibrio finanziario. ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 5, Principi contabili: Bilanci di liquidazione, giugno 2008, disponibile a "fondazioneoic.eu", pag. 21.

invece il debito non è iscritto nei bilanci intermedi e finale della liquidazione e sorgono a seguito di un accertamento sorto dopo l'estinzione della società (entro cinque anni dall'estinzione della società), la responsabilità è da attribuire al liquidatore.

Per quanto riguarda la prescrizione della responsabilità dei liquidatori, si ritiene che sia quella ordinaria di dieci anni prevista dall'art. 2946 c.c., e non è possibile applicare la prescrizione breve di cinque anni (artt. 2947 e 2456 c.c.), come confermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 1989 e 2012[281].

Riassumendo quindi, dalla parte civilistica i creditori sociali possono far valere il loro credito entro un anno dalla data di cancellazione della società. Dopo la cancellazione della società i creditori possono esercitare l'azione di recupero del loro credito verso i soci, che rispondono fino all'importo riscosso dalla liquidazione se sono limitatamente responsabili, per i soci illimitatamente responsabili rispondono illimitatamente con il poro patrimonio. Dal punto di vista fiscale l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione presso il registro delle imprese, ai fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso, riscossione dei tributi, contributi, sanzioni e interessi. Viene sottolineata quindi una disparità tra i crediti sociali di un soggetto privato e gli enti della pubblica amministrazione, in aggiunta la capacità processuale tributaria e previdenziale passiva ha una durata di cinque anni, ma non dalla parte attiva.

In ottica cautelativa, è consigliato per i liquidatori strutturare i pagamenti con un ordine definito, poiché alcuni pagamenti hanno maggiore rilevanza e importanza rispetto ad altri[282]; si pensi ad esempio al pagamento di debiti bancari garantiti da pegno o ipoteca, alle imposte, tasse e contributi statali rispetto al pagamento di un fornitore non assistito da privilegi o diritto reale di garanzia. Questo è consigliato per i liquidatori in seguito all'art. 36, d.p.r. 602/1973, che prevede la responsabilità dei liquidatori se non provano di aver soddisfatto primariamente i crediti di ordine superiore a quelli tributari[283]. Si riportano di seguito due tabelle che elencano i principali privilegi su beni mobili e immobili.

---

[281] DAMMACCO R., DAMMACCO S., La liquidazione volontaria delle società: manuale pratico e formulario, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2019, pag. 356.
Corte di Cassazione, 11 maggio 2012, n. 7327, in "De Jure.it"

[282] Rispetto ai crediti chirografari, che prevedono parità nell'essere soddisfatti sui beni del debitore (art. 2741 c.c.), alcuni crediti presentano una causa legittima di prelazione. Le cause legittime di prelazione sono: i privilegi, il pegno e l'ipoteca (art. 2741 c.c.).

[283] L'art. 2745 indica che alcuni crediti possono avere un diritto di prelazione rispetto ad altri, tale prelazione viene stabilita dalla legge, e non in base ad accordo tra le parti.

Tabella 6. [284] *Prospetto dell'ordine dei privilegi sui beni mobili*

Beni mobili	**Articoli del c.c.**
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili	2755
I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili	2770
Crediti relativi a retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, […] il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile	2751-bis, n.1
Crediti relativi a retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'IVA, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; i crediti relativi alle provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo	2751-bis, n.2 2751-bis, n.3
I crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765 c.c.; i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti	2751-bis, n.4 2751-bis, n.5
I crediti assistiti da pegno	2748
I crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753 c.c.	2778, c.1
I crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771 c.c., quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili	2778, c.2
I crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756 c.c.	2778, c.4
I crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757 c.c.	2778, c.5
I crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757 c.c.. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;	2778, c.6
I crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758 c.c. (salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza), e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759 c.c.	2778, c.7
I crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 2754 c.c., nonché gli accessori, limitatamente al	2778, c.8

[284] DAMMACCO R., DAMMACCO S., La liquidazione volontaria delle società: manuale pratico e formulario, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2019, pagg. da 92 a 94.

50% del loro ammontare, relativi a tali crediti e a quelli indicati dall'art. 2778 c.c., c.1	
I crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768 c.c., sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal c.p.p.	2778, c.10
Tutti i crediti privilegiati dell'art. 2778 c.c. e assistiti dall'ipoteca sugli autoveicoli.	2779
I crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767 c.c.	2778, c.11
I crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760 c.c.	2778, c.12
I crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761 c.c.	2778, c.13
I crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762 c.c.	2778, c.14
I crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763 c.c.	2778, c.15
I crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765 c.c.	2778, c.16
I crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751 c.c.	2778, c.17
I crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752 c.c.	2778, c.18
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 c.c.	2778, c.19
I crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'articolo 2752 c.c.	2778, c.20
I creditori chirografari	2741, c.2

Tabella 7. [285] *Prospetto dell'ordine dei privilegi sui beni immobili*

Beni mobili	**Articoli del c.c.**
I crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771 c.c.	2780, n.1
I crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775 c.c.	2780, n.2
I crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774 c.c.	2780, n.3
I crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772 c.c.	2780, n.4
I crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili	2780, n.5
I crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis c.c.	2780, n.5-bis
I crediti assistiti da ipoteca	2748, c.2
I creditori chirografari	2741, c.2

Nel caso in cui la società al termine della liquidazione risulti abbia un credito fiscale, è possibile chiedere all'Agenzia delle Entrate un'attestazione che certifichi la certezza del credito spettante alla società (art.10, d.l. 269/2003); tale opzione è possibile solo per i soggetti creditori d'imposta.

[285] DAMMACCO R., DAMMACCO S., La liquidazione volontaria delle società: manuale pratico e formulario, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2019, pag. 94.

5.5

Le comunicazioni agli enti

Essendo la liquidazione volontaria un'operazione straordinaria, questo comporta una serie di cambiamento contabili e societari; di conseguenza tra gli adempimenti previsti per la corretta gestione della liquidazione, la normativa prevede una serie di comunicazioni a vari enti.
Durante la liquidazione le società di persone e capitali devono comunicare all'ufficio del registro delle imprese[286]. Di seguito si allegano due tabelle che sintetizzano l'elenco delle comunicazioni che le società di persone e capitali devono predisporre durante il periodo di liquidazione

Tabella 8. [287] *Prospetto degli adempimenti presso la Camera di commercio nella liquidazione volontaria per le società di persone*

Adempimenti	**Articolo Codice Civile**	**Termine (in giorni)**	**Obbligato al deposito**	**Allegati**
Scioglimento e messa in liquidazione con nomina liquidazione	2272, 2308, 2309	30 dalla data atto	Notaio, liquidatore	Copia autentica dell'atto di scioglimento e messa in liquidazione
Iscrizione atto di scioglimento senza liquidazione e contestuale richiesta di cancellazione	2308, 2323, 2272	30 dalla data atto	Notaio, liquidatore	Copia autentica dell'atto di scioglimento senza liquidazione
Istanza di cancellazione di società in liquidazione	2312	-	Liquidatore	(1)

(1) Copia del certificato del tribunale attestante la mancata proposizione di reclami al bilancio finale di liquidazione.

[286] Il registro delle imprese viene istituito presso l'ufficio del registro delle imprese che si trova presso la Camera di commercio. Tale registro viene istituito con legge 580 del 29 dicembre 1993 (art. 2188 c.c.).

[287] DAMMACCO R., DAMMACCO S., La liquidazione volontaria delle società: manuale pratico e formulario, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2019, pag. 233.

Tabella 9. [288] *Prospetto degli adempimenti presso la Camera di commercio nella liquidazione volontaria per le società di capitali*

Adempimenti	**Articolo Codice Civile**	**Termine (in giorni)**	**Obbligato al deposito**	**Allegati**
iscrizione delibera dei soci di scioglimento, messa in liquidazione e nomina del liquidatore	2484, n.6	30	Notaio	copia autentica dell'atto di scioglimento e messa in liquidazione
iscrizione della dichiarazione di scioglimento degli amministratori	2484, nn. 1,2,3,4 e 5	-	Amministratore	copia del verbale dell'organo amministrativo con cui si dichiara il verificarsi di una causa di scioglimento.
iscrizione dello scioglimento accertato dal tribunale	2485	-	Amministratore, socio o sindaco che fa istanza al Tribunale	copia del decreto di scioglimento del tribunale
iscrizione delibera dei soci di nomina o di sostituzione del liquidatore nella s.p.a.	2487 e 2487-bis	30 dalla data atto	Notaio	copia autentica del verbale di assemblea straordinaria
iscrizione delibera dei soci di nomina o di sostituzione del liquidatore nella s.r.l.	2487 e 2487-bis	30 dalla data atto	Liquidatore	copia del verbale di assemblea ordinaria con le maggioranze previste per la modificazione dell'atto costitutivo
deposito del bilancio finale di liquidazione	2492	-	Liquidatore	(1)
richiesta di cancellazione	2495	-	Liquidatore	copia certificato del tribunale attestante la mancata opposizione al bilancio finale di liquidazione
revoca della liquidazione a) revoca con effetto immediato b) revoca con effetto dopo 60 gg. dall'iscrizione della delibera di revoca	2487-ter	30 dalla data atto	Notaio	copia autentica del verbale di assemblea

[288] DAMMACCO R., DAMMACCO S., La liquidazione volontaria delle società: manuale pratico e formulario, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2019, pag. 232.

b1) iscrizione della delibera		30 dalla data atto	Notaio	copia autentica del verbale di assemblea straordinaria
b2) effetto della revoca	2496	-	Notaio	(2)
deposito libri sociali		(3)	Liquidatore	-

(1) Copia del bilancio finale di liquidazione accompagnata dall'eventuale piano di riparto (con gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate in caso di distribuzione ai soci), dalla relazione del liquidatore o, alternativamente, dalla eventuale relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile.
(2) Copia del certificato del tribunale attestante la mancata opposizione alla revoca della liquidazione e dello statuto sociale aggiornato.
(3) L'adempimento può essere effettuato soltanto con il deposito del bilancio finale di liquidazione o con l'istanza di cancellazione.

Durante il periodo di liquidazione le società di persone e capitali devono comunicare ed effettuare una serie di adempimenti presso l'Agenzia delle Entrate:

- il verbale del consiglio di amministrazione che accerta la causa di scioglimento della società o la delibera dell'assemblea dei soci che approva scioglimento anticipato sono soggetti ad imposta di registro di importo fisso per 200,00 € da versare entro venti giorni dalla redazione dell'atto per le società di persone, mentre per le società di capitali va pagata entro venti giorni dalla data in cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento oppure dalla data in cui l'assemblea dei soci delibera la messa in liquidazione della società;
- per le società di capitali ai sensi dell'art.2487-bis, c.2 c.c., deve essere cambiata la denominazione sociale, tale variazione deve essere comunicata entro trenta giorni dalla messa in liquidazione della società;
- la delibera dei soci che nomina i liquidatori è soggetta ad imposta di registro di importo fisso per 200,00 €, nel caso in cui la nomina non sia contenuta nella delibera di messa in liquidazione della società; una volta nominati i liquidatori, se viene previsto che essi abbiano la rappresentanza legale, entro trenta giorni dalla loro nomina è necessario comunicare il loro codice fiscale, in quanto secondo l'art. 35, c. 2 e 3 d.p.r. 633/1972 deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate il codice fiscale di almeno una persona che la rappresentanza. Se durante la liquidazione vengono nominati dei nuovi liquidatori, sarà necessario effettuare delle nuove comunicazioni entro trenta giorni dalla data della nomina dei nuovi liquidatori;

- durante la liquidazione è probabile che i valori di bilancio abbiano un criterio di valutazione diverso rispetto a quello precedentemente adottato. In questo caso l'art. 116, c. 6, d.p.r. 917/1986 specifica che in caso cambiamento totale o parziale dei criteri di valutazione rispetto a quelli adottati negli esercizi precedenti la società deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in un apposito allegato. Il ministero delle finanze, con la circolare 154/E del 1995, specifica che l'allegato non deve intendersi con la Nota integrativa, ma di un allegato dedicato in cui vengono esplicitati esclusivamente quanto richiesto dalla norma[289];
- il bilancio d'esercizio e il bilancio finale di liquidazione se contengono una distribuzione di utili prima di essere pubblicati presso il registro delle imprese deve essere applicata l'imposta di bollo pari a 200,00 € ai sensi della tariffa parte 1, art. 4, c. 1, lett. d) t.u. 131/1986; se nel bilancio finale di liquidazione risulta un credito d'IVA non è dovuta l'imposta di registro;
- ai sensi dell'art. 35, c. 3 e 4 d.p.r. 633/1972 deve essere comunicata la cessazione delle attività ai fini IVA entro trenta giorni “”dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda”.

[289] Ministero delle finanze, Circolare 154 del 30/05/1995.

CONCLUSIONI

Come evidenziato nell'introduzione e nei capitoli successivi, la liquidazione volontaria è un'operazione straordinaria che determina l'estinzione della società. È strettamente legata alla crisi aziendale, e si concretizza nel momento in cui viene deciso di cessare definitivamente una società, senza poter utilizzare altre operazioni straordinarie che possano conservare l'insieme organizzato dei beni e risorse che la compongono (si pensi ad esempio alla scissione, alla cessione d'azienda e la fusione). Durante la propria vita, l'azienda fronteggia sempre situazioni che possono determinare uno squilibrio economico, finanziario e patrimoniale che, se non correttamente affrontate, possono portare a disfunzioni e a crisi irreversibili. Nella seconda parte del primo capitolo sottolineo come l'azienda, per il fatto di essere formata da risorse umane e collegata a molti eventi esterni non controllabili, è, soprattutto oggigiorno, un'entità sempre in cambiamento e in movimento rispetto alle variazioni esterne ed interne ad essa. Per controllare l'equilibrio aziendale è necessario considerare tutti i fattori e le variabili che la influenzano, portando la società in un generale e duraturo equilibrio economico, che costituisce il principale requisito per la sopravvivenza e la continuità aziendale.

Per quanto riguarda l'origine della liquidazione dal punto di vista normativo, essa è iniziata con il codice del commercio nel 1865, il quale dava le prime indicazioni sulle procedure da adottare per la cessazione della società, con un'ottica rivolta soprattutto a garantire i terzi creditori. Con le successive leggi e norme, nel tempo si è cercato di dare maggiore autonomia ai liquidatori, permettendogli di svolgere azioni in autonomia, aventi sempre come fine quello di massimizzare il capitale residuo da distribuire ai soci e il rispetto dei principali criteri di svolgimento della liquidazione definiti dai soci. Le principali azioni che il liquidatore può eseguire sono inerenti al pagamento dei fornitori e alla vendita dei beni aziendali.

Riguardo alla procedura societaria per le società di persone e di capitali, si sottolinea come molte procedure e criteri di funzionamento utilizzati nella fase ordinaria d'impresa siano utilizzati e validi nella fase di liquidazione. Ad esempio, il collegio sindacale e il revisore legale dei conti continuano a svolgere la loro funzione di controllo e di verifica. Inoltre, sia le società di persone che di capitali presentano simili procedure di impostazione, che consistono nella verifica delle cause di

scioglimento, la nomina dei liquidatori e la fase gestoria (vendita dei beni aziendali e pagamento fornitori), la liquidazione del capitale residuo ai soci e la cancellazione della società. La procedura civilistica per le società di capitali presenta un maggior numero di adempimenti, verifiche e comunicazioni, rispetto a quella per le società di persone. Per i soci delle società di persone durante il periodo di liquidazione rimane la responsabilità personale e illimitata verso i creditori sociali. La procedura normativa relativa alla liquidazione volontaria presenta una forte predisposizione nel tutelare i creditori sociali, assicurandosi che prima e dopo l'atto ufficiale che sancisce la cessazione definitiva della società possano far valere il loro credito non soddisfatto.

Dal punto di vista contabile, con la liquidazione volontaria si attua un criterio generale diverso da quello utilizzato per il bilancio ordinario, ossia quello di valutare le voci di bilancio secondo il valore di realizzo, e non secondo il principio di continuità aziendale. I bilanci e documenti contabili pubblicati durante il periodo di liquidazione non rappresentano solo un adempimento formale e informativo, ma anche degli strumenti di trasparenza delle operazioni fatte dagli amministratori e liquidatori. Infine, essendo la liquidazione volontaria un'operazione straordinaria, per compiere correttamente tale procedura è necessario effettuare una serie di adempimenti e dichiarazioni non ordinari dal punto di vista fiscale e del Codice Civile; ai liquidatori in particolare spetta una responsabilità per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi.

Per concludere, si evince dalle pagine di questa tesi che la rilevanza di tale procedura straordinaria deriva dal fatto che la legge italiana nel Codice Civile ha previsto una procedura specifica dedicata alla cessazione della società, prevedendo una serie di adempimenti e procedure. Le principali finalità liquidatorie sono quelle di voler cessare l'azienda, in quanto non vi sono i presupposti di continuità aziendale e di equilibrio economico. Rispetto alla liquidazione fallimentare, la liquidazione volontaria deriva da una decisione spontanea dei soci di cessare la società, e non è finalizzata a gestire una situazione di insolvenza.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Crisi d'impresa e sistemi di direzione*, Etas, Milano, 1977

AA.VV., *Effetti della cancellazione della società dal registro imprese*, in "I Dossier di diritto 24", Milano, 2016

AA.VV., *Impresa, Società, Crisi d'impresa*, diretto da Costa C., Mirone A., Pennisi R., Sanfilippo P., Vigo R., volume II, tomo I e II, Giappichelli, Torino, 2021

AA.VV., *Introduzione all'economia aziendale: Il sistema delle operazioni e le condizioni di equilibrio aziendale*, diretto da Marchi L., Giappichelli, Torino, 2009

AA. VV., *La liquidazione di società*, in *Operazioni straordinarie: Il manuale completo*, diretto da Ghini A., volume 6, Esselibri - Simone, Napoli, 2007

AA. VV., *La valutazione delle aziende in crisi*, in *Collana SIDREA: Studi di valutazione d'Azienda*, diretto da Liberatore G., volume 2, Giuffrè, Milano, 2014

AA.VV., *Le nuove società di persone*, diretto da Cottino C., Cagnasso O., Zanichelli Editore, Torino, 2014

AA. VV., *Le Operazioni straordinarie d'impresa: normativa civilistica e rilevazioni contabili secondo i principi OIC e IFRS*, diretto da Mancin M., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020

AA. VV., *Le operazioni straordinarie: profili civilistici giuslavoristici, fiscali, contabili e valutativi*, diretto da Tamborrino A., Giuffrè Editore, Milano, 2004

AA. VV., *Le operazioni straordinarie societarie*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino G., volume 5, Cedam, Padova, 2011

AA. VV., *Le società in generale, Le società di persone, Le società tra professionisti*, in *Nuova Giurisprudenza di diritto civile e commerciale*, diretto da Cagnasso O., Cottino G, volume 3, Utet Giuridica, Torino, 2014

AA. VV., *Lezioni di economia aziendale*, Giappichelli, Torino, 2002

AA. VV., *Manuale di amministrazione aziendale*, diretto da Ardemani E., Isedi, Milano, 1974

AA. VV., *Operazioni straordinarie. Patrimoni destinati. Liquidazione ed estinzione*, in *Società di capitali*, diretto da Rodorf R., volume 4, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020

AA. VV., *Operazioni straordinarie e aggregazioni aziendali: Risconti contabili, civilistici e fiscali*, diretto da Mancin M., Giappichelli, Torino, 2016

AA. VV., *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, Ipsoa, Torino, 2004

AA. VV., *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, diretto da Fimmanò F., Giuffrè, Milano, 2011

AA. VV., *Società*, diretto da Donativi V., Wolters Kluver, Milano, 1994

ADAMO S., *Profili economico-contabili delle liquidazioni societarie*, Cacucci Editore, Bari, 2008

AMADUZZI A., *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, Utet, Torino, 1987

APICE U., *Rassegna delle procedure concorsuali: giurisprudenza e legittimità di merito*, in "Diritto e Pratica delle Società", numero 4, Milano, 2011

AVI M. S., *Aspetti economico-aziendali della liquidazione aziendale volontaria*, in "il fisco", numero 2, Wolters Kluver, Roma, 2006

AVI M. S., DORIA M., FRANCHIN S., *La liquidazione delle società : aspetti economici, giuridici, contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali*, Il sole 24 ore, Milano, 2008

AVI M.S., *Liquidazione volontaria*, in *Amministrazione e controllo*, diretto da Brunetti G., Santesso E., volume 3, Utet, Torino, 1994

BALCAEN S., MANIGART S., BUYZE J., OOGHE H., *Firm exit after distress: differentiating between bankruptcy, voluntary liquidation and M&A*, in "Small Business Economics", numero 4, Berlino (GE), 2012

BELLINO G., GENTILE N., BENEDETTI M., *Morte del socio e liquidazione della s.n.c.*, in "Ventiquattrore avvocato", numero 3, Milano, 2016

BIARELLA L., *Società cancellata dal registro delle imprese: legittimazione del liquidatore al reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento*, in "Sistema società", numero 2, Milano, 2018

CAIAFA A., *Società scioglimento e liquidazione*, Cedam, Padova, 1987

CAMPRA M., BRAJA M. E., *Aspetti contabili della liquidazione societaria volontaria*, in "Contabilità Finanza e Controllo", numero 4, Milano, 2008

CANESSA N., *Governance nella s.r.l. ed estinzione della società*, in "Sistema società", numero 5, Milano, 2012

CARAMIELLO C., *L'azienda nella fase terminale*, in *Collana di studi economico-aziendali*, diretto da Riparbelli A., Giannessi E., volume 18, Colombo Cursi, Pisa, 1968

CARATOZZOLO M., *I bilanci straordinari: Seconda edizione aggiornata ai principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè, Milano, 2009

CARDELLA P. L., *La liquidazione volontaria*, in *La fiscalità delle operazioni straordinarie*, diretto da Della Valle E., Marini G., Miele L., Giappichelli, Torino, 2018

CIACCAFAVA F., *Rassegna di giurisprudenza di diritto societario: effetti conseguenti alla cancellazione delle società dal registro delle imprese*, in "Sistema Società", numero 10, Milano, 2015

CIACCAFAVA F., *Rassegna di giurisprudenza di diritto societario: responsabilità degli amministratori e cancellazione della società*, in "Sistema Società", numero 9, Milano, 2016

CODA V., *L'analisi economico-finanziaria di un dissesto*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti", numero 2, Milano, 1975

CODA V., *Il buongoverno dell'impresa fra stabilità e dinamismo*, Egea, Milano, 2021

CONFALONIERI M., *La liquidazione volontaria*, in *La riforma del diritto societario: il parere dei tecnici tre anni dopo*, diretto da Danovi A., Giuffrè, Milano, 2007

CONFALONIERI M., *Le cause dei dissesti aziendali*, in "Finanza marketing e produzione", numero 1, Milano, 1995

CONFALONIERI M., *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2016

CONFALONIERI M., *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2025

CONFORTI C., *La società in nome collettivo*, Giuffrè, Milano, 2015

COTTINO G., *Le società di persone*, Zanichelli Editore, Torino, 2019

CRUCIANI VALERIO M., *La Ragioneria nei suoi primi principi*, Cattaneo, Bergamo, 1939

DALFINO D., *La cancellazione della società dal registro delle imprese: profili processuali*, Giappichelli, Torino, 2017

D'ALVISE P., *Monografie di ragioneria professionale (liquidazioni societarie, fallimenti, concordati, graduatorie, eredità) con applicazioni reali*, Riccardo Zannoni, Padova, 1931

DAMMACCO R., DAMMACCO S., *La liquidazione volontaria delle società: manuale pratico e formulario*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2019

DE IULIIS, CARMELO M., *Norme e schemi di diritto delle società di capitali*, Cedam, Padova, 1982

DE SARNO M., *Equilibrio e crisi delle imprese (con particolare riferimento all'impresa edile)*, Giappichelli, Torino, 2016

DEZZANI F., DEZZANI L., SANTINI R., *Operazioni straordinarie: Disciplina civilistica*, T*rattamento fiscale, Tecnica contabile,* Egea, Milano, 2005

DISEGNI G., *L'impresa in crisi: soluzioni offerte dal nuovo diritto fallimentare*, diretto da Disegni G., Giappichelli Editore, Torino, 2014

DEL POZZO A., *Controllo finanziario e rischio di default*, Franco Angeli, Milano, 2009

FERRARIS. F. R., *L'azienda: caratteri discriminanti, criteri di gestione, strutture e problemi di governo economico*, in *Economia Aziendale*, diretto da Cavalieri E., volume 1, Giappichelli, Torino, 2000

FERRARO BRUNO, *Delle Società*, CEDAM, Milano, 1940

FRANCHI M., *Società di persone in liquidazione e attività d'impresa. Interessi dei soci e ragioni dei creditori*, in *Quaderni della Rivista di Diritto dell'Impresa*, volume 34, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2002

FRATTINI G., *Lo scioglimento dell'impresa*, in *L'impresa: economia, controllo, bilancio, gestione straordinaria*, diretto da AA. VV., volume 4, Giuffrè, Milano, 1990

FRASCARELLI M., *La liquidazione delle società: aspetti legali e fiscali*, Edizioni FAG Milano, 2006

GAETA M. M., *Cancellazione reversibile della società dal registro delle imprese*, in "Diritto e Pratica delle Società", numero 7-8, Milano, 2011

GAETANO P. MATTEO RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, Zanichelli editore s.p.a., Torino, 2013

GALLO R., BELLEI R., MAVIGLIA R., *Progetto per un monitoraggio delle crisi d'impresa*, Bologna, Banca Impresa Società – il Mulino, 2005

GENGHINI L., SIMONETTI P., *Le società di persone*, Cedam, Padova, 2012

GHIDINI M., *Estinzione e nullità delle società commerciali*, Cedam, Padova, 1937

GIANNESSI E., *Interpretazione del concetto di Azienda pubblica*, Cursi, Pisa, 1961

GIANNESSI E., *Le aziende di produzione originaria, I Vol., Le Aziende agricole*, Cursi, Pisa, 1960

GIACOSA E., MAZZOLENI A., *Il progetto di risanamento dell'impresa in crisi*, Giappichelli Editore, Torino, 2012

GIORDANO S., *Manuale delle scritture contabili 2017*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2017

GUATRI L., *Crisi e risanamento delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1986

GUATRI L., *Un'interpretazione del concetto di <<crisi aziendale>> collegata alla teoria di creazione del valore*, in "Finanza marketing e produzione", numero 1, Milano, 1995

HUDSON J., *An Analysis of Company Liquidations*, in "Applied Economics", numero 18.2, Londra , 1986

IANNELLO B., *La riforma del diritto societario: Guida sistematica e comparata alla nuova disciplina delle società di capitali e cooperative*, Ipsoa, Milano, 2004

MAIZZA A., *La gestione d'impresa tra vitalità e rischio di crisi,* Cacucci Editore, Bari, 2006

MANCIN M., SIMONATO V. La l*iquidazione volontaria*, in *Le operazioni straordinarie d'impresa: normativa civilistica e rilevazioni contabili secondo i principi oic e ifrs*, diretto da Mancin M., Giuffrè, Milano, 2020

MARCHISELLI A., *Accertamenti tributari poteri del fisco strategie del difensore,* Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022

MASCIOCCHI G., *Crisi Di Impresa variabili critiche e bilanci di liquidazione,* A. Giuffrè, Milano, 1983

MASULLO S., CHIAIA M., MOTTI G., *Crisi ristrutturazione e rilancio dell'impresa*, Edizioni FAG, Milano, 2001

MELIS G., *Elementi di economia aziendale*, Giuffrè Editore, Milano, 2001

MEYERS G., *When it hits the fan: managing the nine crises of business*, Houghton Mifflin Co., Boston (US), 1986

MERZ S., *Manuale pratico e formulario delle società cooperative: commentato con riferimento al diritto civile, fallimentare, penale, comunitario, internazionale, previdenziale e fiscale: cooperative edilizie, di produzione e lavoro, di consumo, agricole, sociali, femminili: consigli e casi pratici*, Wolters Kluver, Milanofiori Assago, 2016

MEZZABOTTA C., *IPSOA Guide Operative. Principi contabili OIC*, Wolters Kluver, Milanofiori Assago, 2015

NAPOLEONI V., *Il fenomeno successorio all'interno dei rapporti tra società di capitali e soci*, in "Sistema Società", numero 2, Milano, 2017

NICCOLINI G., *A proposito di una massima imprecisa [con una breve critica e con qualche osservazione sulla competenza del tribunale delle imprese a conoscere delle controversie nel complesso di amministratori e liquidatori di società di capitali]*, in "Rivista di diritto dell'impresa", numero 2, Napoli, 2016

NICCOLINI G., *Interessi pubblici e interessi privati nella estinzione della società*, Giuffrè, Milano, 1990

PAGANELLI O., *Il sistema Aziendale Note Ad Uso Degli Studenti*, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice, Bologna, 1968

PAOLINI A., *Le condizioni di equilibrio aziendale*, in *Introduzione all'economia aziendale*, diretto da Marchi L., G Giappichelli, Torino, 2014

PAOLONE G., *Gli istituti della cessazione aziendale: cause originatrici e forme di manifestazione*, Franco Angeli, Milano, 2008

PAOLONE G., *La Cessazione aziendale nelle sue tipiche forme di manifestazione*, G. Giappichelli Editore, 2000

PASCASI S., *Esecuzione forzata negata al socio della società cancellata dal registro delle imprese*, in "Sistema Società", numero 8, Milano, 2016

PASCASI S., *Invalidità dell'iscrizione al registro imprese della cessazione della società*, in "Sistema Società", numero 9, Milano, 2016

PEROTTA R., GAREGNANI G.M., *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano, 1999

PICIOCCHI P., *Crisi d'impresa e monitoraggio di vitalità; l'approccio sistemico vitale per l'analisi dei processi di crisi*, Utet, G. Giappichelli Editore, 2003

PORZIO M., *L'estinzione della società per azioni*, Eugenio Jovene, Napoli, 1959

RUTIGLIANO M., *Equilibrio economico e finanziario di impresa, piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, ruolo della banca*, in "Rivista dei dottori commercialisti", numero 1, Milano, 2010

SANNA V., *Cancellazione ed estinzione nelle società di capitali*, G. Giappichelli Editore, 2013

SAVA P., *La tecnica della liquidazione di società commerciali*, Francesco Vallardi, Milano, 1938

SAVIOLI G., Le *operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano, 2008

SCHARY M. A., *The Probability of Exit* , in “RAND Journal of Economics”, numero 22, Santa Monica (US), 1991

SCIARELLI S., *Economia e gestione dell’impresa, Vol.I*, Cedam, Padova, 2002

SCIARELLI S., *Il sistema d’impresa*, Cedam, Padova, 1988

SCIARELLI S., *La crisi d’impresa: il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie imprese*, Cedam, Padova, 1995

SICOLI G., CARNEVALE G., *Il sistema azienda*, in "Economia aziendale istituzioni", a cura di Montrone A., Ricciardi A., Rubino F., FrancoAngleli, Milano, 2019

SORCI C., *La prospettiva liquidatoria nelle scelte economico-aziendali*, in “Rivista dei Dottori Commercialisti”, numero 1, Milano, 1998

SORGATO L., *Le operazioni straordinarie di riorganizzazione societaria*, Pacini Editore, Pisa, 2024

SOSTERO U., *L’equilibrio economico delle aziende*, in “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, numero 7 e 8, Roma, 2002

SOTGIA S., *La liquidazione delle società commerciali*, Francesco Vallardi, Milano, 1936

SULLIVAN M. J., CRUTCHLEY C. E., JOHNSON D. J., *Motivation for Voluntary Corporate Liquidations: Distress, Agency Conflicts, and Shareholder Gain*, in “Quarterly Journal of Business and Economics”, numero 36, California Plaza (US), 1997

TAGLIAVINI G., *Analisi dell’equilibrio finanziario: logiche e metodi a confronto*, in “Amministrazione & Finanza”, numero 4, Milanofiori Assago (MI), 2001

TOPPAN A., TOSI L. *Lineamenti di diritto penale dell’impresa*, Wolters Kluver, Milano, 2022

TURELLI S., *Gestione dell'impresa e società per azioni in liquidazione*, Giuffrè, Milano, 2012

VENEZIANI MONICA, *Previsione, interpretazione e soluzione della crisi d'impresa: analisi dell'economia lombarda*, Giappichelli, Torino, 2015

VERGARA C., *Disfunzioni e crisi d'impresa. Introduzione ai processi di diagnosi, risanamento e prevenzione*, Giuffrè, Milano, 1988

VERNA G., VERNA S., *La liquidazione delle società di capitali*, Cedam, Padova, 2009

SITOGRAFIA

AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.28/E, 4 agosto 2006, disponibile a "https://def.finanze.it/"

AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.6/E, 19 febbraio 2015, disponibile a "https://www.agenziaentrate.gov.it"

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n.115/E, 12 aprile 2002, disponibile a "https://def.finanze.it/"

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n.353/E, 5 dicembre 2007, disponibile a "https://www.agenziaentrate.gov.it"

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n.105/E, 21 aprile 2009, disponibile a "https://www.agenziaentrate.gov.it"

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n.31/E, 30 dicembre 2014, disponibile a "https://www.agenziaentrate.gov.it"

MINISTERO DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO ENTRATE AFF. GIURIDICI SERV. III, *Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi I.V.A., imposta di registro e tasse sulle concessioni governative.*, 3 maggio 1996, disponibile a "https://def.finanze.it/"

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY – Decreto direttoriale 122 del 28 maggio 2025 – supplemento ordinario n. 21

MURACA MAURO, Guida alla determinazione e al versamento della tassa vidimazione libri sociali, 21 febbraio 2025, GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A., disponibile a "https://www.ecnews.it/"

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *OIC 5, Principi contabili: Bilanci di liquidazione*, giugno 2008, disponibile a "*fondazioneoic.eu*"

FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, ARISTEIA, *L'equilibrio finanziario*, febbraio 2003, disponibile a "fondazionenazionalecommercialisti.it"

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Codice Civile del 16/03/1942*, gennaio 2025, disponibile a "https://def.finanze.it/"

GIURISPRUDENZA

Corte d'Appello di Milano, 6 maggio 1955, in "Giur.it", 1956, I, 2, 447

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 5 gennaio 1963, n. 968

Corte di Cassazione, 7 agosto 1963, n. 3239

Corte di Cassazione, 9 ottobre 1969, n. 10027, in "Mass. Giur. .it", 1997

Corte di Cassazione, 1 ottobre 1975, n. 3092, FERRI G., *Delle società,* cit., 233

Corte di Cassazione, 8 ottobre 1979, n. 2233, in "Mass. Giur. .it"

Corte di Cassazione, 27 novembre 1982, n. 6431, in "Soc", 1983, 751

Corte di Cassazione, 15 luglio 1996, n. 6410

Corte di Cassazione, 14 ottobre 1997, n. 10027, in "Mass. Giur. .it", 1997

Corte di Cassazione, 2 aprile 1999, n. 3221, GCM, 1999, 4, 7, 747

Corte di Cassazione, 22 novembre 2000, n. 10580, in "Mass. Giur. .it", 2000

Corte di Cassazione, 15 gennaio 2007, n. 646, in "Guida al diritto", 2010, 17, 62

Corte di Cassazione, 7 aprile 2008, n. 8852, in "De Jure.it", 2008

Corte di Cassazione, 11 maggio 2012, n. 7327, in “De Jure.it”

Corte di Cassazione, 12 marzo 2013, n. 6070, in “AA. VV., Operazioni straordinarie. Patrimoni destinati. Liquidazione ed estinzione, in Società di capitali, diretto da Rodorf R., volume 4, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pagg. da 550 a 551”

Corte di Cassazione, 12 marzo 2013, n. 6072, in “AA. VV., Operazioni straordinarie. Patrimoni destinati. Liquidazione ed estinzione, in Società di capitali, diretto da Rodorf R., volume 4, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pagg. da 550 a 551”

Corte di Cassazione, 6 novembre 2013, n. 24955, in “GCM”, 2013, 11

Trib. Biella, 4 giugno 2004, in “Le società”, 2005, n.7/2005, p.893

Trib. Genova, 30 aprile 1985, in “GCo”, 1986, II, p.933

Trib. Milano, 14 aprile 1983, in “Soc.”, 1984, 434

Trib. Roma, 12 novembre 1984, in “Dir. Fall.”, 1985, II, 589

Trib. Roma, 9 aprile 1986, cit. AA. VV., *Le operazioni straordinarie societarie, in Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino G., volume 5, Cedam, Padova, 2011

Trib. Trapani, 20 gennaio 1954, in “Banca borsa”, 1954, II, 418

Trib. Venezia, 30 aprile 1991, in “Giur.it”, 1994, I, 2, 76

NORMATIVA

CODICE DI COMMERCIO, Roma Regia Tipografia, 1865

CODICE DI COMMERCIO, Roma Regia Tipografia, 1882

CIRCOLARE N.3585/C DEL 14/06/2005, Ministero delle Attività Produttive

CIRCOLARE N.254 DEL 19/09/1999, Ministero delle Finanze